

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE, Euratom) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica** 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione ⁽¹⁾** 6
- Regolamento (CE) n. 1703/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 80
- Regolamento (CE) n. 1704/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali 82
- Regolamento (CE) n. 1705/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 84
- Regolamento (CE) n. 1706/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli 86

Prezzo: 22 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 1707/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2003/2004	88
★ Regolamento (CE) n. 1708/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo 2003/2004	90
★ Regolamento (CE) n. 1709/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso	92
★ Regolamento (CE) n. 1710/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato	98
Regolamento (CE) n. 1711/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 127 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97	99
Regolamento (CE) n. 1712/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 80 ^a gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999	101
Regolamento (CE) n. 1713/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 299 ^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90	102
Regolamento (CE) n. 1714/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97	103
Regolamento (CE) n. 1715/2003 della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)	104

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2003/673/CE:

★ Decisione della Commissione, del 25 settembre 2003, che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon [notificata con il numero C(2003) 3335]	106
--	-----

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1700/2003 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 255 del trattato che istituisce la Comunità europea conferisce a qualsiasi cittadino dell'Unione ed a qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
- (2) I principi generali e le limitazioni che disciplinano il diritto d'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) In virtù del regolamento (CE) n. 1049/2001, le eccezioni al diritto d'accesso previste si applicano solo per un periodo massimo di 30 anni, indipendentemente dal luogo dove i documenti sono conservati. Tuttavia, le eccezioni al diritto d'accesso relative alla tutela della vita privata o di interessi commerciali, nonché le disposizioni specifiche relative ai documenti sensibili possono essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.
- (4) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 ⁽²⁾ dispone che talune categorie di documenti non saranno rese accessibili al pubblico allo scadere del termine di 30 anni a decorrere dal momento in cui tali documenti sono stati creati. A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regola-

mento (CE) n. 1049/2001, è opportuno rendere tali disposizioni d'esclusione conformi con le eccezioni al diritto d'accesso previste da tale regolamento.

- (5) Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83, il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni e le agenzie ed organismi simili creati dal legislatore comunitario dovrebbero essere d'ora in poi assimilati alle istituzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea.
- (6) Il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento del Consiglio (CEE, Euratom) n. 354/83 è modificato come segue:

- 1) All'articolo 1, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

1. Il presente regolamento mira a garantire che i documenti aventi un valore storico o amministrativo siano conservati e resi accessibili al pubblico, nella misura del possibile.

A tale scopo ogni istituzione della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica nonché il Comitato economico e sociale europeo, il Comitato delle regioni, le agenzie ed organismi simili creati dal legislatore (denominati in appresso "istituzioni"), istituisce archivi storici e li rende accessibili al pubblico, alle condizioni fissate dal presente regolamento e dopo la scadenza del termine di trenta anni a decorrere dalla data in cui i documenti sono stati creati.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

a) i termini "archivi delle istituzioni delle Comunità europee" designano il complesso dei documenti di ogni genere, indipendentemente dalla loro forma e dal loro supporto materiale, prodotti o ricevuti da un'istituzione, da un suo rappresentante o da un suo agente nell'esercizio delle sue funzioni e riguardanti le attività della Comunità economica europea e/o della Comunità europea dell'energia atomica (denominate di seguito "Comunità europee");

b) i termini "archivi storici delle istituzioni delle Comunità europee" designano quella parte degli archivi delle istituzioni delle Comunità europee che è stata prescelta, alle condizioni di cui all'articolo 7, per essere conservati in permanenza.

3. Tutti i documenti resi accessibili prima della scadenza del termine previsto al paragrafo 1 restano accessibili al pubblico senza restrizioni.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Nel caso di documenti coperti dall'eccezione relativa alla vita privata e all'integrità dell'individuo, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (*), nonché da quella relativa agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, compresa la proprietà intellettuale, di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, queste eccezioni possono continuare ad essere applicate alla totalità o ad una parte del documento anche dopo il periodo di trent'anni, se ricorrono le relative condizioni d'applicazione.

2. I documenti coperti dall'eccezione relativa alla vita privata o all'integrità dell'individuo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1049/2001, compresi i fascicoli del personale delle Comunità europee, possono essere accessibili conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari nonché la libera circolazione di tali dati (**), in particolare gli articoli 4 e 5.

3. Prima di decidere di rendere accessibili al pubblico documenti la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica determinata, compresa la proprietà intellettuale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001, l'istituzione informa la persona interessata, secondo modalità d'applicazione da definirsi per ciascuna istituzione, dell'intenzione di rendere accessibili al pubblico i documenti in questione. Tali documenti non sono resi pubblici se, tenuto conto delle osservazioni presentate dalla

persona interessata, l'istituzione ritiene che la loro divulgazione arrechi pregiudizio a tali interessi commerciali, a meno che essa non sia giustificata da un interesse pubblico prevalente.

4. I documenti sensibili di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono accessibili nei limiti fissati da tale disposizione.

(*) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(**) GU L 8 del 12.1.2002, pag. 1.»

3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Non vengono resi accessibili al pubblico i documenti che sono stati classificati in una delle categorie di segretezza di cui all'articolo 10 del regolamento n. 3 del Consiglio, del 31 luglio 1958, relativo all'applicazione dell'articolo 24 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (*), e che non sono stati declassificati.

(*) GU 17 del 6.10.1958, pag. 406/58.»

4) L'articolo 4 è soppresso.

5) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Per garantire il rispetto del termine di trenta anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ogni istituzione procede in tempo utile, ed al più tardi nel corso del venticinquesimo anno dalla data di creazione di ciascun documento, all'esame dei documenti classificati conformemente alle norme dell'istituzione interessata, per decidere in merito alla loro eventuale declassificazione. I documenti che non siano stati declassificati nel corso del primo esame vengono riesaminati periodicamente, almeno ogni cinque anni.»

6) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Qualora, dopo la scadenza del termine di 30 anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, uno Stato membro intenda rendere accessibili al pubblico documenti prodotti dalle istituzioni e contemplati dall'articolo 2 o dall'articolo 3, esso consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.»

7) L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Ogni istituzione trasmette agli archivi storici i documenti contenuti nei suoi archivi correnti, al più tardi alla scadenza del termine di quindici anni a decorrere dal momento in cui sono stati prodotti. Sulla base di criteri che verranno stabiliti da ciascuna istituzione conformemente all'articolo 9, tali documenti sono sottoposti ad una cernita per separare quelli da conservare da quelli privi di interesse amministrativo o storico.»

8) L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1. Ogni istituzione può adottare sul piano interno le modalità d'applicazione del presente regolamento. Per quanto possibile, le istituzioni renderanno i loro archivi accessibili con mezzi elettronici. Conserveranno anche i documenti esistenti sotto forme adeguate ad esigenze particolari (scrittura "braille", grandi caratteri o registrazione).

2. Ogni istituzione pubblica annualmente un'informazione riguardante le sue attività in materia di archivi storici.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

ALLEGATO

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio rammenta che il presente regolamento non pregiudica il contratto tra le Comunità europee e l'Istituto universitario europeo del 17 dicembre 1984.

REGOLAMENTO (CE) N. 1701/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003

che adegua l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002, dispone che i prodotti, le parti e le pertinenze siano conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti all'allegato 16 della convenzione internazionale per l'aviazione civile (in prosieguo «convenzione di Chicago») nella versione del novembre 1999, fatte salve le appendici.
- (2) La convenzione di Chicago ed i suoi allegati sono stati variati a partire da quando si è adottato il regolamento (CE) n. 1592/2002 che richiede l'adattamento del suo articolo 6, paragrafo 1, in conformità alla procedura prevista all'articolo 54, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all'articolo 54 del regolamento 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1592/2002, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. I prodotti, le parti e le pertinenze sono conformi ai requisiti per la protezione ambientale previsti nell'allegato 16 della convenzione di Chicago, del marzo 2002 per il volume I e del novembre 1999 per il volume II, fatte salve le appendici all'allegato 16.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1702/2003 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2003**

che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea ⁽¹⁾, (in prosieguo «regolamento di base»), nella versione adattata del regolamento (CE) n. 1701/2003 ⁽²⁾ ed in particolare gli articoli 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di base stabilisce i requisiti essenziali comuni per un livello di sicurezza dell'aviazione civile uniformemente elevato e per la protezione ambientale. Esso richiede che la Commissione adotti le regole di attuazione necessarie per assicurarne un'applicazione uniforme. Istituisce l'«Agenzia europea per la sicurezza aerea» (in prosieguo l'«Agenzia»), affinché essa possa assistere la Commissione nello sviluppo di tali regole.
- (2) Le preesistenti norme aeronautiche in materia di aeronavigabilità di cui all'allegato II del regolamento del Consiglio (CE) n. 3922/91 ⁽³⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione ⁽⁴⁾, sono abrogate a partire dal 28 settembre 2003.
- (3) È necessario adottare requisiti tecnici e procedure amministrative comuni, al fine di assicurare l'aeronavigabilità e la compatibilità ambientale dei prodotti aeronautici, e delle relative parti e pertinenze, soggetti al regolamento di base. Tali requisiti e procedure dovrebbero specificare le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati appropriati e devono essere coerenti con gli obblighi dell'ICAO.
- (4) Le imprese di progettazione e di produzione di prodotti, parti e pertinenze devono osservare determinati requisiti tecnici, al fine di dimostrare la capacità ed i mezzi di cui dispongono per l'adempimento dei propri obblighi ed i

relativi privilegi. La Commissione deve adottare disposizioni che specificino le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la sospensione o la revoca dei certificati attestanti tale osservanza.

- (5) Nell'adottare disposizioni per l'attuazione di norme essenziali comuni in materia di aeronavigabilità, la Commissione deve accertarne la corrispondenza con i criteri più avanzati e con le migliori prassi, tenendo conto dell'esperienza maturata a livello mondiale nel settore aeronautico, nonché del progresso scientifico e tecnologico, e consentire una reazione immediata per fronteggiare cause riconosciute di sinistri ed incidenti seri.
- (6) La necessità di garantire un'applicazione uniforme delle norme comuni sotto il profilo ambientale e dell'aeronavigabilità per i prodotti aeronautici, e per le relative parti e pertinenze, richiede analoghe procedure da parte delle autorità competenti degli Stati membri, ed eventualmente dell'Agenzia, al fine di valutare la conformità con tali norme. L'Agenzia dovrebbe quindi elaborare specifiche di certificazione, tra cui regolamenti di aeronavigabilità e materiali esplicativi per rendere possibile la necessaria uniformità normativa.
- (7) A tal proposito, è necessario consentire una fluida transizione verso il nuovo impianto normativo dell'Agenzia, assicurando all'aviazione civile della Comunità il mantenimento di un livello di sicurezza elevato ed uniforme. Occorre concedere all'industria aeronautica ed alle amministrazioni degli Stati membri il tempo sufficiente per l'adeguamento a questo nuovo impianto e per il riconoscimento della confermata validità dei certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 57 del regolamento di base.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere emanato dall'Agenzia ⁽⁵⁾ in conformità agli articoli 12 paragrafo 2 lettera b) e 14 paragrafo 1 del regolamento di base.
- (9) Le disposizioni di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea di cui all'articolo 54 paragrafo 3 del regolamento di base,

⁽¹⁾ GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 333 del 29.12.2000, pag. 47.

⁽⁵⁾ 1.9.2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento, in conformità con gli articoli 5 paragrafo 4 e 6 paragrafo 3 del regolamento di base stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale dei prodotti, delle parti e delle pertinenze, specificando:

- a) il rilascio di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementari e modifiche di tali certificati;
- b) il rilascio di certificati di aeronavigabilità, certificati di aeronavigabilità ristretti, permessi di volo e di certificati di riammissione in servizio;
- c) il rilascio di approvazioni di progetti di riparazione;
- d) la dimostrazione di osservanza dei requisiti per la protezione ambientale;
- e) il rilascio di certificati acustici;
- f) l'identificazione di prodotti, parti e pertinenze;
- g) l'omologazione di determinate parti e pertinenze;
- h) la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione;
- i) l'emissione di direttive di navigabilità.

2. Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- a) per «JAA» si intendono le «autorità aeronautiche comuni» (Joint Aviation Authorities).
- b) Per «JAR» si intendono le «norme aeronautiche comuni» (Joint Aviation Requirements).
- c) Per «parte 21» si intendono i requisiti e le procedure per la certificazione dell'aeromobile, dei prodotti, delle parti, delle pertinenze e delle organizzazioni di progettazione e produzione allegata al presente regolamento.
- d) Per «parte M» si intendono i requisiti di aeronavigabilità applicabili adottati in conformità al regolamento di base.

Articolo 2

Omologazione di prodotti, parti e pertinenze

1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti e pertinenze, come specificato nella parte 21.

2. In deroga al paragrafo 1, gli aeromobili, inclusi i prodotti, le parti o le pertinenze installati, che non sono registrati in uno Stato membro, non sono soggette alle disposizioni contenute nei titoli H ed I della parte 21.

3. Per quanto concerne i prodotti il cui certificato di omologazione sia stato emesso prima del 28 settembre 2003 da uno Stato membro di allora, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Tale prodotto si considera dotato di un certificato di omologazione rilasciato conformemente al presente regolamento laddove:

i) la sua base di certificazione di omologazione sia costituita:

— dai fondamenti della certificazione dell'omologazione JAA, per i prodotti omologati con le procedure JAA, secondo quanto definito nelle rispettive schede di navigabilità JAA; oppure,

— per gli altri prodotti, dalla base di certificazione conforme a quanto definito nella scheda di navigabilità del certificato di omologazione dello Stato di progettazione, qualora lo Stato di progettazione sia:

— uno Stato membro, a meno che l'Agenzia, prendendo in considerazione in particolare modo i codici di aeronavigabilità utilizzati e l'esperienza di servizio, che tale premessa di omologazione non fornisca un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento; oppure

— uno Stato con cui uno Stato membro abbia concluso un accordo bilaterale di aeronavigabilità, od un accordo simile in virtù del quale tali prodotti sono stati omologati in base ai regolamenti di aeronavigabilità dello Stato di progettazione, a meno che l'Agenzia non determini che tali codici di aeronavigabilità od esperienze di assistenza del sistema di sicurezza di tale stato della progettazione non forniscano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base e dal presente regolamento,

— l'Agenzia effettuerà una prima valutazione dell'implicazione delle due disposizioni suddette al fine di fornire un parere alla Commissione compresi eventuali emendamenti al presente regolamento.

ii) i requisiti per la protezione ambientale siano quelli elencati nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago, applicabili al prodotto;

iii) le direttive di aeronavigabilità applicabili sono quelle dello Stato di progettazione.

b) Il progetto di un singolo aeromobile, presente nel registro di un singolo Stato membro prima del 28 settembre 2003, si riterrà approvato ai sensi del presente regolamento, quando:

i) il progetto del tipo di base è un certificato di omologazione del tipo a cui si fa riferimento nel paragrafo (a);

ii) tutte le modifiche del progetto del tipo di base che non rientrano nella responsabilità del titolare del certificato di omologazione del tipo sono state approvate;

iii) si rispettano le direttive di aeronavigabilità emesse od adottate dallo Stato membro di registrazione prima del 28 settembre 2003, compresa qualsiasi variazione alle direttive di aeronavigabilità dello stato di progettazione approvate dallo Stato membro di registrazione.

- c) L'Agenzia stabilisce il certificato di omologazione per i prodotti non corrispondenti a quanto previsto dal paragrafo a) prima del 28 marzo 2007.
- d) L'Agenzia stabilisce la scheda tecnica acustica del certificato di omologazione per tutti i prodotti coperti dal paragrafo (a) prima del 28 marzo 2007. Fino a tale determinazione, gli Stati membri possono continuare a rilasciare certificati acustici secondo le normative nazionali applicabili.
4. Con riferimento ai prodotti per i quali sia in corso un processo di omologazione da parte delle JAA o di uno Stato membro, al 28 settembre 2003:
- a) qualora un prodotto sia in corso di omologazione da parte di diversi Stati membri, si usa come riferimento il progetto più avanzato;
- b) non si applica ai punti 21A.15(a), (b) e (c) della parte 21;
- c) in deroga al punto 21A.17(a) della parte 21, la base per la certificazione di omologazione del modello è quella stabilita dalle JAA o, eventualmente, dallo Stato membro alla data di richiesta dell'approvazione;
- d) gli accertamenti di conformità compiuti secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21, titolo A, paragrafo 20, lettere a) e b), della parte 21.
5. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, od equivalente, per i quali il processo di approvazione di una modifica condotto da uno Stato membro non sia compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione viene definito conformemente al presente regolamento:
- a) qualora un processo di approvazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato verrà utilizzato come riferimento;
- b) non si applica il punto 21A.93 della parte 21;
- c) le specifiche di certificazione applicabili sono quelle stabilite dalle JAA od, eventualmente, dallo Stato membro alla data della domanda di approvazione della modifica;
- d) gli accertamenti della conformità realizzati secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi ai punti 21A.103(a)(2) e (b) della parte 21.
6. Con riferimento ai certificati di omologazione del modello supplementare per i quali al 28 settembre 2003 sia in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili per i certificati di omologazione del tipo supplementari, e con riferimento altresì alle principali modifiche ai prodotti, proposte da persone diverse dal titolare del certificato di omologazione del prodotto, per le quali alla data del 28 settembre 2003 sia in corso un processo di certificazione da parte di uno Stato membro in conformità alle procedure nazionali applicabili:
- a) qualora un processo di certificazione venga portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato verrà utilizzato come riferimento;
- b) non si applicano i punti 21A.113 (a) e (b) della parte 21;
- c) la certificazione di base applicabile sarà quella fissata dalla JAA o, ove applicabile, dagli Stati membri alla data della richiesta del certificato di omologazione supplementare o della principale approvazione del cambiamento;
- d) gli accertamenti di conformità compiuti secondo le procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi a quanto stabilito al punto 21A.115(a) della parte 21.
7. Con riferimento ai prodotti dotati di certificato di omologazione nazionale, od equivalente, e per i quali il processo di approvazione di un progetto di riparazioni di maggiore entità condotto da uno Stato membro non risulti compiuto all'epoca in cui il certificato di omologazione viene determinato in conformità al presente regolamento, gli accertamenti di osservanza compiuti in conformità alle procedure JAA o di uno Stato membro si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.433(a) della parte 21.
8. Con riferimento alle parti e pertinenze per le quali sia in corso un processo di approvazione od autorizzazione da parte di uno Stato membro al 28 settembre 2003:
- a) se un processo di autorizzazione viene portato avanti da diversi Stati membri, il progetto più avanzato sarà utilizzato come riferimento;
- b) non si applica il punto 21A.603 della parte 21;
- c) i requisiti relativi ai dati applicabili ai sensi del punto 21, titolo A, paragrafo 605 della parte 21 sono quelli stabiliti dallo Stato membro in questione, alla data di richiesta dell'approvazione o dell'autorizzazione;
- d) gli accertamenti delle conformità compiuti dallo Stato membro di riferimento si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi al punto 21A.606(b) della parte 21.
9. Un certificato di aeronavigabilità rilasciato da uno Stato membro, attestante la conformità con un certificato di omologazione fissato secondo il paragrafo 3, si considera conforme al presente regolamento.
10. In attesa della determinazione dell'Agenzia in base al punto c) del paragrafo 3, le tipologie di aeromobile autorizzate a volare da uno Stato membro prima del 28 settembre 2003, ed a cui non possa essere rilasciato un certificato di omologazione in linea con quanto stabilito nel paragrafo 3, restano sotto la responsabilità dello Stato membro di registrazione, conformemente alle normative nazionali applicabili.
11. Fino al 28 marzo 2007, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare gli accertamenti necessari al fine di stabilire idonee limitazioni, a compensazione delle eventuali deviazioni rispetto ai requisiti essenziali, tali da consentire all'aeromobile di eseguire in sicurezza le normali manovre di volo. In tal caso, i permessi di volo contengono una limitazione dell'impiego allo spazio aereo dello Stato membro la cui autorità competente rilascia il permesso. I voli all'esterno di tale spazio aereo comportano la convalida del permesso da parte delle autorità competenti degli Stati interessati.
- Fino al 28 marzo 2007 un aeromobile a cui uno Stato membro ha permesso di volare prima del 28 settembre 2003 senza un certificato di aeronavigabilità può rimanere sotto la responsabilità dello Stato membro in base ai regolamenti nazionali in vigore. Tale aeromobile volerà unicamente nello spazio aereo dello Stato membro di riferimento. I voli al di fuori di questo spazio aereo richiederanno il permesso dell'autorità competente dello Stato in questione.

12. Laddove nella parte 21 si faccia riferimento all'applicazione e/o all'osservanza delle disposizioni della parte M e tale parte non sia in vigore, si applicheranno le norme nazionali corrispondenti.

13. Le approvazioni di parti e pertinenze rilasciate da uno Stato membro e valide al 28 settembre 2003 si considerano rilasciate conformemente al presente regolamento.

14. Con riferimento ai certificati di omologazione supplementari emessi da uno Stato membro in conformità alle procedure JAA od alle procedure nazionali applicabili e con riferimento ai cambiamenti ai prodotti proposti da persone diverse dal detentore del certificato di omologazione del prodotto, approvato da uno Stato membro in base alle procedure nazionali applicabili, in cui il certificato supplementare di omologazione del tipo od i cambiamenti sono validi al 28 settembre 2003, si supponrà che il certificato supplementare di omologazione del tipo od i cambiamenti siano stati emessi in conformità al presente regolamento.

Articolo 3

Imprese di progettazione

1. Un'impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o che effettua modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui alla parte 21.

2. In deroga al paragrafo 1, l'impresa la cui principale sede di attività sia ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione, può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato, relativamente al prodotto, parte o pertinenza oggetto della richiesta, a condizione che:

a) lo Stato sia lo Stato di progettazione; e

b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di osservanza previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.

3. Le approvazioni DOA rilasciate o riconosciute da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA in vigore prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento. In tal caso, il termine per la decisione delle non conformità di secondo livello di cui al capitolo J della parte 21 non dovrà essere superiore ad 1 anno quando tali non conformità siano associate a differenze con gli JAR precedentemente in vigore.

4. Il titolare di un certificato di omologazione che, al 28 settembre 2003, non sia in possesso di un'adeguata approvazione DOA, ai sensi delle procedure JAA applicabili è tenuto a dimostrare la propria idoneità, secondo le condizioni di cui al punto 21.A14 della parte 21, prima del 28 settembre 2005.

5. Un'impresa richiedente un certificato di omologazione supplementare, un certificato di approvazione di progetto di riparazioni di maggiore entità o di omologazione di parti e pertinenze o di un certificato di approvazione di progetto APU che, al 28 settembre 2003, non sia in possesso di un'adeguata approvazione DOA, emessa da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili, è tenuta a dimostrare la propria idoneità prima del 28 settembre 2005, rispettivamente ai sensi della parte 21, dei punti 21.A112, 21.A432B, o, nel caso di un'unità di potenza ausiliaria, della parte 21A.602B.

6. Con riferimento alle imprese per cui una DOA sta procedendo alla data del 28 settembre 2003 tramite uno Stato membro in conformità alle procedure JAA applicabili:

1) non si applica il punto 21A.234 della parte 21;

2) gli accertamenti di osservanza compiuti in conformità alle procedure JAA si considerano effettuati dall'Agenzia al fine di conformarsi con il punto 21A.245 della parte 21.

Articolo 4

Imprese di produzione

1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui alla parte 21.

2. In deroga al paragrafo 1, il produttore, la cui principale sede di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte o la pertinenza a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che:

a) lo Stato sia lo Stato di produzione; e

b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo di conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.

3. Le approvazioni dell'impresa di produzione rilasciate da uno Stato membro ai sensi delle procedure JAA applicabili prima del 28 settembre 2003 si considerano conformi al presente regolamento. In tal caso, il termine per il compimento degli accertamenti di secondo livello, di cui al capitolo G della parte 21 non dovrà essere superiore ad un anno quando tali accertamenti sono associati a differenze con i JAR precedentemente in vigore.

4. Ai sensi del presente regolamento, un'impresa è tenuta a dimostrare la propria idoneità prima del 28 settembre 2005.

5. Fino a quando l'impresa di produzione non avrà dimostrato la sua capacità in conformità ai capitoli F e G della parte 21, le dichiarazioni di conformità ed i certificati di immissione in servizio da essa rilasciati ai sensi delle normative nazionali applicabili si considerano emessi in conformità al presente regolamento.

6. Per quanto riguarda le imprese per cui l'approvazione di un'impresa di produzione sta procedendo tramite uno Stato membro alla data del 28 settembre 2003, ai sensi delle procedure JAA applicabili:

- a) il punto 21A.134 della parte 21 non è in vigore;
- b) gli accertamenti di conformità realizzati in conformità alle procedure JAA saranno considerati come realizzati dall'Agenzia al fine della conformità con il punto 21A.145 della parte 21.

Articolo 5

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2003, fatta eccezione per il punto 21A.804, sottoparagrafo (a)(3) della parte 21 che entrerà in vigore il 28 marzo 2004 ed i capitoli H della parte 21 che entreranno in vigore il 28 settembre 2004.

2. In deroga al punto 21A.159 della parte 21, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005.

3. In deroga al punto 21A.181 della parte 21, gli Stati membri possono emettere certificati di durata limitata fino al 28 settembre 2008.

4. Uno Stato membro che si avvale delle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 notificherà sia la Commissione che l'Agenzia.

5. L'Agenzia effettuerà, nei tempi prescritti, una valutazione dell'implicazione delle disposizioni del presente regolamento sulla durata della validità delle approvazioni al fine di fornire alla Commissione un parere compresi possibili variazioni ad esso.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2003.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente

ALLEGATO

PARTE 21

Omologazione di aeromobili e di prodotti, parti e pertinenze correlati e certificazioni delle imprese di progettazione e produzione

Indice (layout dettagliato)

	Pagina
21.1 Generalità	17
SEZIONE A	17
Requisiti per i richiedenti e diritti e doveri acquisiti	17
Capitolo A — Disposizioni generali	17
21A.1 Finalità	17
21A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato	17
21A.3 Avarie, malfunzionamenti e difetti	17
21A.3B Direttive di aeronavigabilità	18
21A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione	18
Capitolo B — Certificati di omologazione del tipo E certificati di omologazione del tipo ristretti	18
21A.11 Finalità	18
21A.13 Ammissibilità	18
21A.14 Dimostrazione di conformità operativa	18
21A.15 Domanda	19
21A.16A Codici di aeronavigabilità	19
21A.16B Condizioni speciali	19
21A.17 Premesse fondamentali per l'omologazione del tipo	20
21A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili	20
21A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo	20
21A.20 Conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale	21
21A.21 Rilascio del certificato di omologazione del tipo	21
21A.23 Rilascio del certificato ristretto di omologazione del tipo	21
21A.31 Progetto di tipo	21
21A.33 Verifica e prove	22
21A.35 Prove in volo	22
21A.41 Certificato di omologazione del tipo	22
21A.44 Obblighi del titolare	23
21A.47 Trasferibilità	23
21A.51 Durata e validità prolungata	23
21A.55 Conservazione della documentazione	23
21A.57 Manuali	23
21A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità	23
(Capitolo C — non applicabile)	24
Capitolo D — Modifiche al certificato di omologazione del tipo ed al certificato ristretto di omologazione del tipo	24
21A.90 Finalità	24
21A.91 Classificazione delle modifiche al progetto di tipo	24

	Pagina	
21A.92	Ammissibilità	24
21A.93	Domanda	24
21A.95	Modifiche di minore entità	24
21A.97	Modifiche di maggiore entità	24
21A.101	Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili	25
21A.103	Rilascio dell'approvazione	25
21A.105	Conservazione della documentazione	26
21A.107	Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità	26
21A.109	Obblighi e contrassegno EPA	26
Capitolo E — Certificati di omologazione supplementare		26
21A.111	Finalità	26
21A.112	Ammissibilità	26
21A.112B	Dimostrazione di conformità operativa	26
21A.113	Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare	26
21A.114	Dichiarazione di osservanza	27
21A.115	Rilascio di certificati di omologazione del tipo supplementare	27
21A.116	Trasferibilità	27
21A.117	Modifiche della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare	27
21A.118A	Obblighi e contrassegno EPA	27
21A.118B	Durata e validità	27
21A.119	Manuali	27
21A.120	Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità	28
Capitolo F — Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione		28
21A.121	Finalità	28
21A.122	Ammissibilità	28
21A.124	Domanda	28
21A.125	Autorizzazione a procedere	28
21A.125B	Non conformità	29
21A.125C	Durata e validità	29
21A.126	Sistema di verifica della produzione	29
21A.127	Prove: aeromobile	30
21A.128	Prove: motori ed eliche	30
21A.129	Obblighi del fabbricante	30
21A.130	Dichiarazione di conformità	31
Capitolo G — Approvazione delle imprese di produzione		31
21A.131	Finalità	31
21A.133	Ammissibilità	31
21A.134	Domanda	31
21A.135	Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione	31
21A.139	Sistema qualità	32
21A.143	Manuale d'impresa	32
21A.145	Requisiti per l'approvazione	33
21A.147	Modifiche all'impresa di produzione approvata	33
21A.148	Trasferimenti di sede	33
21A.149	Trasferibilità	33
21A.151	Termini di approvazione	34

	Pagina	
21A.153	Modifiche ai termini di approvazione	34
21A.157	Indagini	34
21A.158	Non conformità	34
21A.159	Durata e validità prolungata	34
21A.163	Privilegi	35
21A.165	Obblighi del titolare	35
Capitolo H	— Certificati di aeronavigabilità	36
21A.171	Finalità	36
21A.172	Ammissibilità	36
21A.173	Classificazione	36
21A.174	Domanda	36
21A.175	Lingua	37
21A.177	Emendamenti o modifiche	37
21A.179	Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri	37
21A.180	Verifiche	37
21A.181	Durata e validità	37
21A.182	Identificazione degli aeromobili	38
21A.183	Rilascio dei certificati di aeronavigabilità	38
21A.184	Rilascio dei certificati di aeronavigabilità limitata	38
21A.185	Rilascio delle autorizzazioni al volo	38
Capitolo I	— Certificati acustici	39
21A.201	Finalità	39
21A.203	Ammissibilità	39
21A.204	Domanda	39
21A.205	Rilascio dei certificati acustici	39
21A.207	Emendamenti o modifiche	39
21A.209	Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri	39
21A.210	Verifiche	39
21A.211	Durata e validità	40
Capitolo J	— Approvazione DOA per le imprese di progettazione	40
21A.231	Finalità	40
21A.233	Ammissibilità	40
21A.234	Domanda	40
21A.235	Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione	40
21A.239	Assicurazione qualità del progetto	40
21A.243	Informazioni	41
21A.245	Requisiti per l'approvazione	41
21A.247	Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto	41
21A.249	Trasferibilità	41
21A.251	Termini di approvazione	41
21A.253	Modifiche ai termini di approvazione	41
21A.257	Indagini	42
21A.258	Non conformità	42
21A.259	Durata e validità prolungata	42
21A.263	Privilegi	42
21A.265	Obblighi del titolare	43

	Pagina
Capitolo K — Parti e pertinenze	43
21A.301 Finalità	43
21A.303 Conformità ai requisiti applicabili	43
21A.305 Approvazione di parti e pertinenze	43
21A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione	43
(Capitolo L — Non applicabile)	44
Capitolo M — Riparazioni	44
21A.431 Finalità	44
21A.432 Ammissibilità	44
21A.432B Dimostrazione di conformità operativa	44
21A.433 Progetto di riparazione	44
21A.435 Classificazione delle riparazioni	44
21A.437 Rilascio dell'approvazione a un progetto di riparazione	45
21A.439 Produzione di parti per la riparazione	45
21A.441 Esecuzione delle riparazioni	45
21A.443 Limitazioni	45
21A.445 Danni non riparati	45
21A.447 Conservazione della documentazione	45
21A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità	46
21A.451 Obblighi e contrassegno EPA	46
(Capitolo N — non applicabile)	46
Capitolo O — Autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order)	46
21A.601 Finalità	46
21A.602A Ammissibilità	46
21A.602B Dimostrazione di conformità operativa	47
21A.603 Domanda	47
21A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)	47
21A.605 Requisiti relativi ai dati	47
21A.606 Rilascio dell'autorizzazione ETSO	47
21A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO	47
21A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)	48
21A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO	48
21A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati	48
21A.611 Modifiche di progetto	48
21A.613 Conservazione della documentazione	49
21A.615 Verifiche dell'Agenzia	49
21A.619 Durata e validità	49
21A.621 Trasferibilità	49
(Capitolo P — non applicabile)	49
Capitolo Q — Identificazione di prodotti, parti e pertinenze	49
21A.801 Identificazione di prodotti	49
21A.803 Trattamento dei dati identificativi	50
21A.804 Identificazione di parti e pertinenze	50
21A.805 Identificazione di parti critiche	50
21A.807 Identificazione degli articoli ETSO	50

	Pagina
SEZIONE B	51
Procedure per le Autorità competenti	51
Capitolo A — Disposizioni generali	51
21B.5 Finalità	51
21B.20 Obblighi dell'Autorità competente	51
21B.25 Requisiti d'impresa per l'Autorità competente	51
21B.30 Procedure documentate	51
21B.35 Modifiche organizzative e delle procedure	51
21B.40 Composizione delle controversie	51
21B.45 Resoconti/coordinamento	52
21B.55 Conservazione della documentazione	52
21B.60 Direttive di aeronavigabilità	52
Capitolo B — Certificati di omologazione e certificati di omologazione ristretti	52
(Capitolo C — non applicabile)	52
Capitolo D — Modifiche ai certificati di omologazione ed ai certificati di omologazione ristretti	52
Capitolo E — Certificati supplementari di omologazione del tipo	52
Capitolo F — Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione	52
21B.120 Indagini	52
21B.130 Rilascio dell'autorizzazione a procedere	53
21B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere	53
21B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere	53
21B.143 Notifica delle non conformità	53
21B.145 Sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere	54
21B.150 Conservazione della documentazione	54
Capitolo G — Approvazione delle imprese di produzione	54
21B.220 Indagini	54
21B.225 Notificazione delle non conformità	55
21B.230 Rilascio del certificato	55
21B.235 Monitoraggio continuo	55
21B.240 Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione	55
21B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione	55
21B.260 Conservazione della documentazione	56
Capitolo H — Certificati di aeronavigabilità	56
21B.320 Indagini	56
21B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità	56
21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità	56
21B.345 Conservazione della documentazione	57
Capitolo I — Certificati acustici	57
21B.420 Indagini	57
21B.425 Rilascio dei certificati acustici	57
21B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici	57
21B.445 Conservazione della documentazione	57
Capitolo J — Approvazione DOA	57
Capitolo K — Parti e pertinenze	57
(Capitolo L — Non applicabile)	58

	Pagina
Capitolo M — Riparazioni	58
(Capitolo N — Non applicabile)	58
Capitolo O — Autorizzazioni ETSO	58
(Capitolo P — Non applicabile)	58
Capitolo Q — Identificazione di prodotti, parti e pertinenze	58
Appendice — Modelli EASA	59

21.1 Generalità

Ai fini della presente parte, per «autorità competente» si intende:

- a) per le imprese con sede principale d'attività in uno Stato membro, l'autorità designata da detto Stato membro, o l'Agenzia, se così richiesto da tale Stato membro, oppure
- b) per le imprese con sede principale d'attività in un Paese terzo, l'Agenzia.

SEZIONE A

REQUISITI PER I RICHIEDENTI E DIRITTI E DOVERI ACQUISITI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21A.1 Finalità

La presente sezione definisce le disposizioni generali che disciplinano i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di tutti i certificati rilasciati, o da rilasciare, in conformità alla presente Sezione.

21A.2 Adempimenti da parte di persone diverse dal richiedente/titolare di un certificato

Le azioni e gli obblighi cui devono adempiere i richiedenti e i titolari di una certificazione relativa a un prodotto, una parte o una pertinenza in virtù della presente Sezione possono essere espletati in loro vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che i suddetti richiedenti o titolari dimostrino di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare siano trasferite correttamente al momento e in seguito.

21A.3 Avarie, malfunzionamenti e difetti

- a) Sistema di raccolta, controllo ed analisi dei dati. I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO (European Technical Standard Order) o di approvazioni di progettazione di modifiche di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione emessa in base al presente regolamento, devono istituire un sistema per la raccolta, il controllo e l'analisi delle notifiche di non conformità e dei dati relativi ad avarie, malfunzionamenti, difetti od altre occorrenze che hanno o possano avere ripercussioni negative sul mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, parte o pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra. Le informazioni relative al sistema devono essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, di ogni persona autorizzata ai sensi delle normative vigenti.
- b) Come informare l'Agenzia.
 - 1) I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione ristretti, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla progettazione di modifiche di maggiore entità od altre approvazioni emesse in conformità al presente regolamento sono tenuti ad informare l'Agenzia in merito a qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto od altre evenienze di cui siano venuti a conoscenza, in merito a un prodotto, una parte od una pertinenza oggetto dei certificati e delle autorizzazioni di cui sopra, che ha dato luogo o possa dar luogo a condizioni di non sicurezza.
 - 2) La notifica deve essere effettuata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia, quanto prima possibile, ed, in ogni caso, entro e non oltre 72 ore dall'identificazione di una potenziale condizione di non sicurezza, fatte salve circostanze eccezionali.
- c) Verifica delle segnalazioni.
 - 1) Quando una non conformità segnalata in base alla lettera b) del presente paragrafo, od ai sensi della parte 21A.129(f)(2) o 21A.165(f)(2), è il risultato di una carenza di progettazione o di fabbricazione, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell'approvazione alla progettazione di modifiche maggiori o dell'autorizzazione ETSO, o il fabbricante, a seconda dei casi, provvederà ad investigare le cause di detta carenza ed a riferire all'Agenzia i risultati della propria indagine, nonché le azioni correttive attuate o le proposte d'azione che intende avanzare.
 - 2) Se l'Agenzia ritiene necessario supplire alla carenza con un'azione correttiva, il titolare dei certificati o delle autorizzazioni di cui sopra, o il fabbricante, a seconda dei casi, sottoporrà i dati di riferimento all'Agenzia.

21A.3B Direttive di aeronavigabilità

- a) Per «direttiva di aeronavigabilità» si intende un documento, emanato od adottato dall'Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile rischi palesemente di essere compromesso.
- b) L'Agenzia emana una direttiva di aeronavigabilità quando:
- 1) ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza a bordo di un aeromobile, risultato di una carenza dell'aeromobile stesso, o di un motore, un'elica, una parte od una pertinenza installati a bordo; e
 - 2) vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili.
- c) Quando l'Agenzia decreta l'emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui al paragrafo b), o per richiedere l'esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:
- 1) proporre l'azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all'Agenzia per l'approvazione;
 - 2) ottenuta l'approvazione delle proposte di cui al paragrafo 1 da parte dell'Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte o della pertinenza e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.
- d) Le direttive di aeronavigabilità, devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:
- 1) l'identificazione della condizione di non sicurezza;
 - 2) l'identificazione dell'aeromobile interessato;
 - 3) l'azione o le azioni correttive richieste;
 - 4) il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive;
 - 5) la data di entrata in vigore.

21A.4 Coordinamento tra progettazione e produzione

I titolari di certificati di omologazione, certificati di omologazione supplementare, autorizzazioni ETSO, approvazioni alla modifica di un progetto di tipo o approvazioni alla progettazione di riparazioni, sono tenuti a collaborare con l'impresa di produzione al fine di:

- a) assicurare un efficace coordinamento tra le fasi di progettazione e produzione, come previsto nella parte 21A.122 o 21A.133 o 21A.165(c)(2), a seconda dei casi e
- b) garantire il continuo mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO RISTRETTI

21A.11 Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.

21A.13 Ammissibilità

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione del tipo, o di omologazione limitata ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni di cui alla parte 21A.14.

21A.14 Dimostrazione di conformità operativa

- a) L'impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo od un certificato ristretto di omologazione del tipo deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.

- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l'approvazione dell'Agenzia per l'impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente documento, se il prodotto in questione è uno dei seguenti:
- 1) un velivolo ultraleggero od aerogiro, un veleggiatore od un veleggiatore a motore, un aerostato ad aria calda, un dirigibile, oppure
 - 2) un velivolo di piccole dimensioni che presenti tutte le seguenti caratteristiche:
 - i) monomotore a cilindri, aspirato, con potenza di decollo massima non superiore a 250 HP;
 - ii) configurazione tradizionale;
 - iii) materiali e struttura tradizionali;
 - iv) volo in VFR, in assenza di ghiaccio;
 - v) massimo 4 posti incluso il pilota e massa al decollo max non superiore a 1 361 kg (3 000 lb);
 - vi) cabina non pressurizzata;
 - vii) comandi non servoassistiti;
 - viii) voli acrobatici di base limitati a +6/-3 g
 - 3) un motore a cilindri, oppure
 - 4) un motore o un'elica omologati secondo la direttiva di aeronavigabilità applicabile per i veleggiatori a motore, oppure
 - 5) un'elica a passo fisso o variabile.

21A.15 Domanda

- a) Le domande di omologazione del tipo od omologazione limitata devono essere presentate all'Agenzia nelle modalità stabilite dalle procedure amministrative applicabili, definite dalla stessa Agenzia.
- b) Alla domanda di omologazione del tipo od omologazione ristretta di un aeromobile devono essere allegati una proiezione a tre viste dell'aeromobile in questione ed i dati di base preliminari, ivi compresi i limiti operativi e le caratteristiche di funzionamento proposti.
- c) Alla domanda di omologazione del tipo per un motore di aeromobile o per un'elica devono essere allegati un disegno generale del dispositivo e una descrizione delle caratteristiche di costruzione e di funzionamento, nonché i limiti operativi proposti per il motore o per l'elica.

21A.16A Codici di aeronavigabilità

Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, l'Agenzia emana dei codici di aeronavigabilità che serviranno da parametri per definire la rispondenza di prodotti, parti e pertinenze ai requisiti fondamentali dall'allegato 1 del regolamento di base. Detti codici devono essere sufficientemente dettagliati e specifici, per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali saranno emessi i certificati.

21A.16B Condizioni speciali

- a) L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le «condizioni speciali», applicabili ad un prodotto, se il codice di aeronavigabilità di riferimento non contiene parametri di sicurezza adeguati od appropriati al prodotto in questione, per uno dei seguenti motivi:
 - 1) il prodotto presenta delle caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di costruzione su cui si basa il codice di aeronavigabilità applicabile, oppure
 - 2) l'uso previsto del prodotto è in abituale, oppure
 - 3) l'esperienza maturata con prodotti simili in servizio o prodotti con caratteristiche progettuali analoghe ha dimostrato che possono verificarsi condizioni di rischio.
- b) Le condizioni speciali contengono le norme di sicurezza che l'Agenzia ritiene necessarie per garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nel codice di aeronavigabilità applicabile.

21A.17 Premesse fondamentali per l'omologazione del tipo

- a) Le premesse fondamentali da rendere note per l'emissione dei certificati di omologazione del tipo e dei certificati ristretti di omologazione del tipo, sono le seguenti.
- 1) Il codice di aeronavigabilità di riferimento, definito dall'Agenzia, in vigore alla data di richiesta del certificato in questione, salvo:
 - i) indicazioni contrarie da parte dell'Agenzia;
 - ii) conformità ad emendamenti successivi, se voluta dal richiedente o imposta in base ai paragrafi c) e d).
 - 2) Eventuali condizioni speciali prescritte in virtù della parte 21A.16B(a).
- b) La domanda di omologazione del tipo aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione del tipo è valida per tre anni, a meno che il richiedente non dimostri, al momento della domanda, che la progettazione, la costruzione ed il collaudo del prodotto richiedono un periodo più lungo, dietro approvazione dell'Agenzia.
- c) Qualora il certificato di omologazione del tipo non sia stato rilasciato, o sia certo che non sarà rilasciato, entro la scadenza di cui al paragrafo b), il richiedente può:
- 1) presentare una nuova domanda per il rilascio del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni del paragrafo a) applicabili ad una prima domanda, oppure
 - 2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando ai codici di aeronavigabilità applicabili che erano in vigore ad una data, scelta dal richiedente, non anteriore a quella che precede la data di rilascio del certificato di omologazione del tipo nel limite di tempo stabilito al paragrafo b) per la prima domanda.
- d) Il richiedente che sceglie di osservare un emendamento dei codici di aeronavigabilità che entra in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda di rilascio di un certificato di omologazione del tipo, deve osservare anche tutti gli altri emendamenti che l'Agenzia ritiene direttamente collegati.

21A.18 Definizione dei requisiti di protezione ambientale e delle specifiche di certificazione applicabili

- a) I requisiti acustici di riferimento per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili sono quelli prescritti ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 dell'allegato 16, volume 1, parte 2 della Convenzione di Chicago e:
- 1) per i velivoli subsonici a reazione, nel volume I, parte II, capitoli 2, 3 e 4, secondo i casi;
 - 2) per i velivoli ad elica, nel volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 6 e 10, secondo i casi;
 - 3) per gli elicotteri, nel volume I, parte II, capitoli 8 e 11, secondo i casi;
 - 4) per i velivoli supersonici, nel volume I, parte II, capitolo 12, secondo i casi.
- b) I requisiti di riferimento in materia di emissioni, per il rilascio di certificati di omologazione di aeromobili e dei motori, sono prescritti nell'allegato 16 della Convenzione di Chicago:
- 1) per la riduzione della fumosità, nel volume II, parte II, capitolo 2;
 - 2) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità subsoniche, nel volume II, parte III, capitolo 2, e
 - 3) per le emissioni dei motori turbogetto e turbofan ed esclusivamente nella propulsione a velocità supersoniche, nel volume II, parte III, capitolo 3.
- c) Ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di base, l'Agenzia emana delle specifiche di certificazione che fungeranno da parametri per definire la rispondenza degli aeromobili ai requisiti acustici rispettivamente definiti ai paragrafi (a) e (b).

21A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo

Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l'Agenzia ritiene che la modifica di progetto, potenza, spinta o massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell'osservanza delle premesse di omologazione applicabili.

21A.20 Conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale

- a) Il richiedente un'omologazione del tipo o di un'omologazione del tipo limitata deve dimostrare di operare in conformità alle premesse di certificazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili; deve inoltre sottoporre all'Agenzia le prove dimostrative di tale conformità.
- b) Il richiedente deve rilasciare una dichiarazione della propria conformità alle premesse di certificazione ed ai requisiti ambientali di cui sopra.
- c) Qualora il richiedente sia titolare di un'approvazione DOA, la dichiarazione di cui al paragrafo b) deve essere rilasciata in conformità alle disposizioni del capitolo J.

21A.21 Rilascio del certificato di omologazione del tipo

L'Agenzia accoglierà la domanda di omologazione relativa a un prodotto dopo che:

- a) il richiedente avrà dimostrato la conformità operativa in accordo con la parte 21A.14;
- b) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui alla parte 21A.20(b); e
- c) si sarà dimostrato quanto segue:
 - 1) il prodotto da certificare è conforme alle premesse di omologazione fondamentali ed ai requisiti di protezione ambientale definiti alle parti 21A.17 e 21A.18;
 - 2) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
 - 3) nessuna particolarità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione;
 - 4) il richiedente l'omologazione ha espressamente dichiarato il proprio intento a conformarsi alla parte 21A.44.
- d) Nel caso di omologazioni di aeromobili, il motore o l'elica, od entrambi, se installati sull'aeromobile, sono stati omologati con apposito certificato emesso o definito ai sensi del presente regolamento.

21A.23 Rilascio del certificato ristretto di omologazione del tipo

- a) Nel caso di un aeromobile non conforme alle disposizione del punto 21A.21(c), il richiedente avrà diritto ad un certificato di omologazione ristretto emesso dall'Agenzia dopo:
 - 1) che si sarà conformato alle premesse di omologazione decretate dall'Agenzia, che garantiscono adeguati livelli di sicurezza per le finalità d'uso cui è destinato l'aeromobile, e conformarsi ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
 - 2) essersi impegnato espressamente al rispetto della parte 21A.44.
- b) Il motore o l'elica installati sull'aeromobile, od entrambi, devono:
 - 1) essere opportunamente omologati mediante un certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento, oppure
 - 2) dimostrare di essere conformi alle specifiche di certificazione necessarie a garantire la sicurezza in volo dell'aeromobile.

21A.31 Progetto di tipo

- a) Il progetto di tipo deve comprendere:
 - 1) i disegni, le specifiche e l'elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto che è stato dimostrato conforme alle premesse di omologazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale;
 - 2) le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto, necessari a garantirne la conformità;
 - 3) la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, come definito nel codice di aeronavigabilità applicabile, e
 - 4) qualsiasi altro dato necessario a consentire, per confronto, la determinazione di aeronavigabilità, caratteristiche acustiche, fumesità ed emissioni dei motori (se del caso) di prodotti successivi di tipo identico.
- b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.

21A.33 Indagini e prove

- a) Il richiedente deve eseguire le verifiche e le prove necessarie a dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili e ai requisiti di protezione ambientale.
- b) Prima di effettuare ogni prova prescritta nel paragrafo a), il richiedente deve aver determinato quanto segue:
 - 1) Per l'esemplare di prova:
 - i) che i materiali ed i processi siano adeguatamente conformi alle specifiche del progetto di tipo in esame;
 - ii) che le parti dei prodotti siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame;
 - iii) che i processi di fabbricazione, costruzione e montaggio siano conformi a quelli specificati nel progetto di tipo in esame.
 - 2) Che le apparecchiature di prova e la strumentazione di misura utilizzate per i test siano idonee allo scopo ed adeguatamente calibrate.
- c) Il richiedente deve permettere all'Agenzia di condurre le opportune indagini per verificare la conformità al paragrafo b).
- d) Il richiedente deve consentire all'Agenzia di verificare ogni rapporto, nonché eseguire tutte le ispezioni ed effettuare od assistere a qualsiasi prova in volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo la parte 21A.20(b) ed a verificare che nessuna particolarità o caratteristica del prodotto ne pregiudichi la sicurezza per gli usi per i quali è richiesta l'omologazione.
- e) Per i test eseguiti direttamente dall'Agenzia o sotto la sua supervisione ai sensi del paragrafo d):
 - 1) il richiedente deve presentare all'Agenzia una dichiarazione di conformità al paragrafo b), e;
 - 2) non è consentito alterare i prodotti, le parti o le pertinenze sottoposti alle prove con modifiche che possano avere ripercussioni sulla dichiarazione di conformità, tra il momento della dimostrazione di conformità al paragrafo b) ed il momento della presentazione del prodotto, parte o pertinenza all'Agenzia per le verifiche del caso.

21A.35 Prove in volo

- a) Le prove in volo per il rilascio di un certificato di omologazione del tipo devono essere svolte conformemente alle condizioni specificate in merito dall'Agenzia.
- b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l'Agenzia ritiene necessarie:
 - 1) a determinare la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
 - 2) per gli aeromobili da omologare ai sensi della presente Sezione, fatta eccezione per gli alianti, gli alianti a motore e gli aeromobili con massa di decollo massima (MTOM) minore od uguale a 2 722 kg, a verificare che vi siano garanzie sufficienti che l'aeromobile, le sue parti e le sue pertinenze sono affidabili e funzionano correttamente.
- c) (Riservato)
- d) (Riservato)
- e) (Riservato)
- f) Le prove in volo prescritte al comma (b)(2) devono includere:
 - 1) per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo, e;
 - 2) per tutti gli altri aeromobili, almeno 150 ore di esercizio.

21A.41 Certificato di omologazione del tipo

Si considerano facenti parte del certificato di omologazione del tipo e del certificato di omologazione del tipo ristretto il progetto di tipo, le limitazioni operative, le scheda tecnica di omologazione in materia di aeronavigabilità e di emissioni, le premesse di omologazione fondamentali ed i requisiti di protezione ambientale applicabili a cui l'Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione del tipo ed il certificato ristretto di omologazione del tipo per gli aeromobili, inoltre, includono la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione del motore comprende le rilevazioni relative alla conformità delle emissioni.

21A.44 Obblighi del titolare

Il titolare di un certificato di omologazione del tipo o di un certificato ristretto di omologazione del tipo:

- a) è soggetto agli obblighi di cui alle parti 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.55, 21A.57 e 21A.61 e, a tal fine, è tenuto alla costante rispondenza ai requisiti di ammissibilità definiti alla parte 21A.14, e.
- b) è tenuto a specificare la marcature in conformità al capitolo Q.

21A.47 Trasferibilità

Il certificato di omologazione del tipo od il certificato di omologazione ristretto del tipo possono essere trasferiti unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi gli obblighi di cui alla parte 21A.44 e che, a tal fine, abbia dimostrato la propria capacità operativa ai sensi della parte 21A.14.

21A.51 Durata e validità prolungata

- a) I certificati di omologazione del tipo ed i certificati ristretti di omologazione del tipo sono emessi a tempo indeterminato. La loro validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente documento;
 - 2) il certificato non deve essere ceduto né revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia.
- b) In caso di rinuncia o revoca il certificato del tipo od il certificato del tipo ristretto devono essere restituiti all'Agenzia.

21A.55 Conservazione della documentazione

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a conservare a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità e la conformità del prodotto ai requisiti di protezione ambientale.

21A.57 Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali indicati nelle premesse di omologazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto, ed a fornirne copia all'Agenzia, su richiesta.

21A.61 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato ristretto di omologazione del tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell'aeronavigabilità, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche, al momento della consegna del prodotto od al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali istruzioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere ritardata sino all'entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.
- b) Dovranno inoltre essere previste modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità; le modifiche saranno messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L'impresa deve sottoporre all'Agenzia un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ED AL CERTIFICATO RISTRETTO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

21A.90 Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura di approvazione delle modifiche ai progetti del tipo ed ai certificati di omologazione, e definisce i diritti e i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni. In questo capitolo, i riferimenti ai certificati del tipo comprendono i certificati del tipo ed i certificati del tipo ristretti.

21A.91 Classificazione delle modifiche al progetto di tipo

Le modifiche al progetto di tipo vengono distinte in modifiche di minore e maggiore entità. Si intende con «modifica di minore entità» quella che non ha alcuna conseguenza di rilievo su peso, bilanciamento, resistenza delle strutture, affidabilità, caratteristiche operative, rumorosità, fumosità, emissioni dei motori od altre caratteristiche determinanti per l'aeroneavigabilità del prodotto. Fatti salvi i disposti della parte 21A.19, tutte le altre modifiche si considerano «modifiche di maggiore entità» ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità alla parte 21A.95 o 21A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.

21A.92 Ammissibilità

- a) Unicamente il detentore del certificato di omologazione può richiedere l'approvazione di una modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo ai sensi del presente capitolo; in caso di modifiche maggiori a un progetto di tipo, si applica il capitolo E.
- b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per inoltrare domanda di approvazione di una modifica minore a un progetto di tipo ai sensi del presente capitolo.

21A.93 Domanda

La domanda di approvazione di una modifica a un progetto di tipo deve essere fatta in una forma ed in un modo definito dall'Agenzia e deve comprendere:

- a) Una descrizione della modifica che specifichi:
 - 1) tutte le parti del progetto di tipo ed i manuali già approvati interessati dalla modifica, e
 - 2) le specifiche di certificazione ed i requisiti di protezione ambientale in base ai quali la modifica è stata progettata, in conformità alla parte 21A.101.
- b) L'identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale.

21A.95 Modifiche di minore entità

Le modifiche di minore entità ad un progetto di tipo devono essere classificate ed approvate:

- a) dall'Agenzia; oppure
- b) da un'impresa di progettazione adeguatamente approvata e nei termini di una procedura concordata con l'Agenzia.

21A.97 Modifiche di maggiore entità

- a) Il richiedente che inoltra domanda di approvazione di una modifica di maggiore entità deve:
 - 1) presentare all'Agenzia i dati comprovanti la necessità della modifica, insieme a tutti i dati descrittivi necessari da includere nel progetto di tipo;
 - 2) dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione del caso ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nella parte 21A.101;
 - 3) dichiarare di aver dimostrato di osservare le specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili, e fornire all'Agenzia gli elementi su cui poggia tale dichiarazione, e;
 - 4) se il richiedente è titolare di un'approvazione DOA, rilasciare la dichiarazione di cui al comma (a)(3) secondo le prescrizioni del capitolo J;
 - 5) osservare la parte 21A.33 e, ove applicabile, la parte 21A.35.
- b) L'approvazione di una modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo è limitata alla specifica configurazione (od alle specifiche configurazioni) nel progetto del tipo cui afferisce la modifica fatta.

21A.101 Definizione delle specifiche di certificazione e dei requisiti di protezione ambientale applicabili

- a) Colui che richiede una modifica ad un certificato di omologazione del tipo deve dimostrare che il prodotto modificato è conforme al codice di aeronavigabilità applicabile al prodotto modificato ed è in vigore alla data della richiesta di modifica, e coi requisiti di protezione ambientale applicabili stabiliti nella parte 21A.18.
- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), il richiedente può dimostrare che il prodotto modificato è conforme ad un precedente emendamento del codice di aeronavigabilità di cui al paragrafo a), e di qualsiasi altra specifica di certificazione che l'Agenzia ritenga essere direttamente correlata. Il codice di aeronavigabilità precedentemente emendato, tuttavia, non può essere anteriore al codice corrispondente cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Il richiedente può dimostrare l'osservanza di un precedente emendamento di un codice di aeronavigabilità nelle seguenti eventualità.
- 1) L'Agenzia non ritiene significativa la modifica. Per determinare se una modifica è significativa, l'Agenzia la analizza nel contesto di tutte le modifiche rilevanti apportate in precedenza al progetto, oltre che di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, inserite nel certificato di omologazione del tipo del prodotto. Sono considerate automaticamente significative le modifiche che soddisfano uno dei seguenti criteri:
 - i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;
 - ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l' omologazione del prodotto da modificare.
 - 2) Ogni settore, sistema parte o pertinenza che l'Agenzia non ritiene coinvolto nella modifica.
 - 3) L'Agenzia ritiene che, per un/a determinato/a settore, sistema, parte o pertinenza interessato/a dalla modifica, la conformità a un codice di aeronavigabilità, come descritto al paragrafo a), non darebbe alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sarebbe plausibilmente inattuabile.
- c) Il richiedente di una modifica ad un aeromobile (che non sia un aerogiro) con peso massimo inferiore od uguale a 2 722 kg (6 000 lb) o ad un aerogiro non a turbina con peso massimo inferiore od uguale a 1 361 kg (3 000 lb), può dimostrare che il prodotto modificato è conforme alle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato di omologazione del tipo. Se ritiene che la modifica sia significativa in un determinato settore, tuttavia, l'Agenzia può prescrivere l'osservanza di un emendamento delle premesse di omologazione cui fa riferimento il certificato, in vigore alla data della richiesta, e di tutte le specifiche di certificazione che ritenga direttamente collegate; quanto detto a meno che l'Agenzia non giudichi che l'osservanza di quell'emendamento o di quella specifica di certificazione non dia alcun contributo concreto al livello di sicurezza del prodotto modificato o sia plausibilmente inattuabile.
- d) Se l'Agenzia ritiene che il codice di aeronavigabilità in vigore alla data della richiesta di modifica non offra parametri adeguati in relazione alla modifica proposta, il richiedente dovrà osservare anche tutte le condizioni speciali, ed i relativi emendamenti, prescritti dalla parte 21A.16B, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nel codice di aeronavigabilità in vigore alla data della richiesta di modifica.
- e) La domanda di modifica del certificato di omologazione del tipo per aeromobili ed aerogiri di grandi dimensioni ha una validità di cinque anni; la domanda di modifica di qualunque altro certificato di omologazione del tipo ha validità di tre anni. Qualora la modifica non sia stata approvata, o sia certo che non verrà approvata, entro la scadenza stabilita nel presente comma, il richiedente può:
- 1) presentare una nuova domanda per la modifica del certificato, ottemperando a tutte le disposizioni del paragrafo a) applicabili ad una prima domanda di modifica, oppure;
 - 2) presentare una richiesta di proroga della prima domanda, ottemperando alle disposizioni del paragrafo a) per una data di domanda effettiva, scelta dal richiedente, che non sia anteriore a quella che precede la data di approvazione della modifica, nel limite di tempo stabilito al presente paragrafo per la prima domanda di modifica.

21A.103 Rilascio dell'approvazione

- a) L'Agenzia approverà la modifica di maggiore entità ad un progetto di tipo dopo che:
- 1) il richiedente avrà rilasciato la dichiarazione di cui alla parte 21A.97(a)(3);
 - 2) si sarà dimostrato quanto segue:
 - i) il prodotto modificato è conforme alle specifiche di certificazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili, come specificato nella Parte 21A.101;
 - ii) tutte le disposizioni di aeronavigabilità non osservate sono compensate da fattori che garantiscono un livello di sicurezza equivalente;
 - iii) nessuna funzionalità o caratteristica pregiudica la sicurezza del prodotto per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.

- b) Le modifiche di minore entità ad un progetto di tipo vengono approvate esclusivamente in conformità alla parte 21A.95 se il prodotto modificato è dichiaratamente conforme alle specifiche di certificazione del caso, come definito alla parte 21A.101.

21A.105 Conservazione della documentazione

Per ciascuna modifica, il richiedente è tenuto a conservare a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione del prodotto sottoposto a prova, che dovranno essere archiviati per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità e la conformità dei requisiti applicabili di protezione ambientale del prodotto modificato.

21A.107 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Il titolare autorizzato ad apportare una modifica minore ad un progetto di tipo è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle variazioni correlate, se esistono, alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto oggetto di modifica, preparate in conformità alle premesse di omologazione applicabili, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche interessati/e dalla modifica, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile in questione, quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a mettere tali variazioni a disposizione, su richiesta, di tutte le persone chiamate al rispetto dei termini delle istruzioni.
- b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dovranno essere rese disponibili a tutti gli operatori conosciuti del prodotto interessato alle modifiche di minore entità e dovranno essere inoltre resi disponibili su richiesta a qualsiasi persona a cui si richiede di osservare una qualsiasi di queste istruzioni.

21A.109 Obblighi e contrassegno EPA

Il titolare di una modifica di minore entità ad un progetto di un tipo deve:

- a) adempiere agli obblighi esposti nelle parti 21A.4, 21A.105 e 21A.107, e;
- b) specificare il contrassegno, incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità alla parte 21A.804(a).

CAPITOLO E — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE SUPPLEMENTARE

21A.111 Finalità

Il presente capitolo stabilisce la procedura per l'approvazione di modifiche di maggiore entità a progetti di tipo secondo le regole della certificazione supplementare e definisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari dei certificati di omologazione supplementare.

21A.112 Ammissibilità

Sono ammesse ad avanzare richiesta di omologazione supplementare ai sensi del presente capitolo, le persone fisiche o giuridiche («imprese») che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni della parte 21A.112B.

21A.112B Dimostrazione di conformità operativa

- a) L'impresa che richiede un certificato di omologazione del tipo supplementare deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.
- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l'approvazione dell'Agenzia per l'impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

21A.113 Domanda di un certificato di omologazione del tipo supplementare

- a) La domanda di omologazione supplementare deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia.
- b) Alla domanda di omologazione supplementare devono essere allegate le descrizioni e l'identificazione di cui alla parte 21A.93, unitamente alla prova che le informazioni su cui si basa la suddetta documentazione sono adeguate, in virtù di risorse proprie del richiedente o di un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo.

21A.114 Dichiarazione di osservanza

I richiedenti di omologazioni supplementari devono adempiere alle prescrizioni della parte 21A.97.

21A.115 Rilascio di certificati di omologazione del tipo supplementare

L'Agenzia rilascia il certificato di omologazione del tipo supplementare ai richiedenti che:

- a) adempiono alle prescrizioni della parte 21A.103(a);
- b) hanno dimostrato la propria conformità operativa secondo la parte 21A.112B;
- c) nel caso in cui il richiedente abbia stipulato un accordo con il titolare del certificato di omologazione del tipo secondo la parte 21A.113(b), se:
 - 1) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni comunicate secondo la parte 21A.93 e
 - 2) il titolare del certificato di omologazione del tipo ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare per garantire il trasferimento di ogni responsabilità per il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, in conformità alle parti 21A.44 e 21A.118A.

21A.116 Trasferibilità

Il certificato di omologazione del tipo supplementare può essere trasferito unicamente ad una persona fisica o giuridica che sia in grado di assumersi le responsabilità di cui alla parte 21A.118A e che, a tal fine, abbia dimostrato di poter soddisfare i requisiti della parte 21A.112(b).

21A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare

- a) Le modifiche di minore entità apportate alla parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.
- b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.
- c) In deroga al paragrafo b), un cambiamento di maggiore entità a quella parte di prodotto coperta da un'omologazione di tipo supplementare trasmessa da un titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.

21A.118A Obblighi e contrassegno EPA

I titolari di certificati di omologazione supplementare devono:

- a) adempiere agli obblighi:
 - 1) espressi nelle parti 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.105, 21A.119 e 21A.120;
 - 2) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi della parte 21A.115(c)(2);

continuando, a tal fine, a rispettare i criteri di cui alla parte 21A.112B.

- b) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA, in conformità alla parte 21A.804(a).

21A.118B Durata e validità

- a) Il certificato di omologazione del tipo supplementare è concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) il titolare deve continuare ad operare ai sensi del presente documento;
 - 2) il certificato non deve essere ceduto o revocato in base alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia.
- b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato supplementare tipo dovrà essere restituito all'Agenzia.

21A.119 Manuali

Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare è tenuto a redigere, conservare ed aggiornare gli originali delle modifiche introdotte nei manuali richiesti dalle premesse di omologazione e dai requisiti di protezione ambientale applicabili al prodotto in questione, al fine di trattare le modifiche introdotte conformemente al certificato di omologazione del tipo supplementare; è tenuto altresì a fornire copia di questi manuali all'Agenzia su richiesta.

21A.120 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Il titolare del certificato di omologazione del tipo supplementare di un aeromobile, motore od elica, è tenuto a fornire perlomeno una serie completa di variazioni alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, stilate in base alle premesse di omologazione, a tutti i possessori noti di uno o più aeromobili, motori od eliche che incorporano le funzionalità oggetto del certificato, al momento della consegna del prodotto o al momento del rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile in questione, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore; è tenuto altresì a rendere disponibili tali variazioni, su richiesta, a tutte le persone chiamate al rispetto dei termini di dette istruzioni. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all'entrata in servizio del prodotto, ma è obbligatoria prima che uno qualsiasi dei prodotti raggiunga la durata utile o completi il proprio ciclo/numero di ore di funzionamento.
- b) Inoltre, le modifiche alle variazioni apportate alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità dovranno essere messe a disposizione di tutti gli operatori noti del prodotto soggetto a omologazione supplementare e, su richiesta, di ogni persona tenuta al rispetto di dette istruzioni. L'Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione del personale interessato in caso di modifiche alle istruzioni.

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE**21A.121 Finalità**

- a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili, di prodotti, parti e pertinenze da fabbricarsi a cura di un'impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.
- b) Il presente capitolo stabilisce le regole che stanno alla base dell'attività del fabbricante di un determinato prodotto, parte o strumento fabbricato in conformità a questo capitolo.

21A.122 Ammissibilità

Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per la dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, purché:

- a) il richiedente detenga od abbia richiesto un'approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte o pertinenza, oppure
- b) il richiedente abbia assicurato un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente od il titolare di un'approvazione relativa al progetto.

21A.124 Domanda

- a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'Autorità competente.
- b) Dette richieste devono contenere quanto segue.
 - 1) A seconda del caso, prove evidenti che:
 - i) il rilascio di un'approvazione all'impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno, oppure;
 - ii) l'approvazione dell'impresa di produzione ai sensi del capitolo G è subordinata alla certificazione/approvazione del prodotto, parte o pertinenza secondo il presente capitolo.
 - 2) Un quadro delle informazioni richieste dalla parte 21A.125(b).

21A.125 Autorizzazione a procedere

L'Autorità competente rilascerà al richiedente un'autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità dei singoli prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:

- a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti o pertinenze sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;
- b) avrà fornito un manuale che contiene:
 - 1) una descrizione del sistema di verifica della produzione richiesto al paragrafo a);
 - 2) una descrizione delle modalità di ispezione e dei termini di giudizio in merito al sistema di verifica della produzione;
 - 3) una descrizione delle prove di cui alle parti 21A.127 e 21A.128, ed i nomi delle persone autorizzate ai sensi della parte 21A.130(a);
- c) avrà dimostrato di essere in grado di ottemperare ai requisiti delle parti 21A.3 e 21A.129(d).

21A.125B Non conformità

- a) In caso di mancato rispetto evidente ed oggettivo dei requisiti del presente documento da parte del titolare di un'autorizzazione a procedere, le non conformità saranno classificate come segue.
- 1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente documento in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell'aeromobile.
 - 2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente documento che non rientrano nella categoria di livello 1.
- b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate al paragrafo a).
- c) Dopo il ricevimento delle non conformità in base alla parte 21B.143:
- 1) In caso di una non conformità di livello 1, il titolare dell'autorizzazione a procedere deve intraprendere azioni correttive soddisfacenti per l'autorità competente entro 21 giorni dalla conferma scritta delle non conformità.
 - 2) In caso di una non conformità di livello due, il periodo di azione correttivo assicurato dall'autorità competente sarà appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso, all'inizio non sarà superiore a sei mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l'autorità competente può estendere il periodo di sei mesi in base ad un piano d'azione correttivo soddisfacente approvato dall'autorità competente.
 - 3) Una non conformità di livello 3 non richiede un'autorizzazione immediata da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere.
- d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l'autorizzazione a procedere può essere soggetta a limitazione, sospensione parziale o totale ed a revoca ai sensi della parte 21B.145. Il titolare dell'autorizzazione a procedere dovrà rapidamente confermare il ricevimento dell'avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta autorizzazione.

21A.125C Durata e validità

- a) L'autorizzazione a procedere sarà emessa per un periodo limitato e comunque non superiore ad un anno e rimarrà valida a meno che:
- 1) Il titolare della lettera d'autorizzazione non dimostri il rispetto dei requisiti applicabili presenti in questo capitolo, oppure
 - 2) vi è la prova che il produttore non possa mantenere un livello di controllo soddisfacente della produzione di prodotti, parti o pertinenze nell'ambito di questo accordo oppure
 - 3) il produttore non fa più fronte ai requisiti previsti al punto 21B.122 oppure
 - 4) l'autorizzazione a procedere è stata ceduta, revocata ai sensi della parte 21B.145 od è scaduta.
- b) In caso di cessione, revoca o scadenza, l'autorizzazione a procedere dovrà essere restituita all'autorità competente.

21A.126 Sistema di verifica della produzione

- a) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21A.125(a) dovrà determinare che:
- 1) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate, utilizzati nel prodotto finito, siano quelli specificati nei dati di progettazione;
 - 2) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano adeguatamente identificati;
 - 3) i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto finito siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall'autorità competente;
 - 4) le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi dei Capitoli D o E e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto finito.
- b) Il sistema di verifica della produzione prescritto al punto 21A.125(a) deve altresì garantire che:
- 1) le parti interessate siano sottoposte a ispezione per verificare la rispondenza ai dati di progettazione in fasi di produzione in cui ciò possa essere determinato accuratamente;
 - 2) i materiali soggetti a danno o deterioramento siano adeguatamente immagazzinati e protetti;
 - 3) i disegni di progetto vigenti siano tempestivamente messi a disposizione del personale di fabbricazione e di ispezione, e utilizzati secondo necessità;

- 4) i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto finito;
- 5) i materiali e le parti che sono accantonati perché difformi dai dati o dalle specifiche del progetto, ma per cui si vuole vagliare un'eventuale installazione nel prodotto finito, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di questa procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti ad ulteriore verifica in caso di riparazione o rielaborazione. I materiali e le parti che vengono scartati in virtù di questa procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non vengano incorporati nel prodotto finito;
- 6) i resoconti delle verifiche ispettive della produzione siano conservati, identificati in modo da ricollegarli al prodotto od alla parte completato/a, se possibile, ed archiviati dal fabbricante allo scopo di fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità del prodotto.

21A.127 Prove: aeromobile

- a) I produttori di aeromobili fabbricati conformemente al presente capitolo devono stabilire una procedura approvata di test del prodotto a terra ed in volo, oltre che formulari di controllo, con cui verificare ciascun aeromobile e valutare gli elementi salienti della conformità alla parte 21A.125(a).
- b) Ciascuna procedura di verifica della produzione deve comprendere quanto segue:
 - 1) una verifica delle caratteristiche di manovra;
 - 2) una verifica delle prestazioni in volo (utilizzando la normale strumentazione dell'aeromobile);
 - 3) una verifica del corretto funzionamento di tutti gli equipaggiamenti e sistemi dell'aeromobile;
 - 4) una verifica che tutti gli strumenti siano correttamente contrassegnati e che tutti i cartelli ed i manuali richiesti siano posizionati dopo il test in volo;
 - 5) una verifica delle caratteristiche operative dell'aeromobile al suolo;
 - 6) una verifica di tutti gli altri elementi caratteristici dell'aeromobile sottoposto al test.

21A.128 Prove: motori ed eliche

I produttori di motori od eliche fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ciascun motore od elica a passo variabile, ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l'idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità alla parte 21A.125(a).

21A.129 Obblighi del fabbricante

Il fabbricante di un prodotto, una parte od una pertinenza realizzata ai sensi di questo capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mettere ogni prodotto, parte o pertinenza a disposizione dell'Autorità competente per eventuali controlli.
- b) Conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto ai dati di progettazione applicabili.
- c) Gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ciascun prodotto è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza.
- d) Fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell'approvazione del progetto, nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati.
- e) Istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, ai fini della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, per individuare i trend non ottimali e definire le misure correttive, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l'esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse.
- f)
 - 1) Segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell'approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dal fabbricante abbiano successivamente rivelato difformità dai dati di progettazione applicabili, ed accertare con il titolare del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell'approvazione le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza.
 - 2) Riferire all'Agenzia ed all'Autorità competente dello Stato membro le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al comma 1. Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi ritenuti fissati dall'Agenzia in conformità al punto 21A.3(b)(2) oppure devono essere accettate dall'autorità competente dello Stato membro.

- 3) Laddove il fabbricante sia fornitore di un'altra impresa di produzione, riferire anche a quest'ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili.

21A.130 Dichiarazione di conformità

- a) I fabbricanti di prodotti, parti o pertinenze ai sensi del presente Capitolo devono rilasciare una dichiarazione di conformità, modulo 52 AESA, per l'aeromobile completo, od il modello 1 AESA per altri prodotti, parti o pertinenze (si veda l'appendice). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell'impresa di fabbricazione.
- b) La dichiarazione di conformità deve includere:
- 1) per ciascun prodotto, parte o pertinenza, una dichiarazione attestante che il prodotto, parte o pertinenza è conforme al progetto approvato ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
 - 2) per ciascun aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità alla parte 21A.127(a) e;
 - 3) per ciascun motore di aeromobile od elica a passo variabile, una dichiarazione attestante che il motore o l'elica sono stati sottoposti dal fabbricante ad un test di funzionalità finale, in conformità alla parte 21A.128; ed inoltre, nel caso dei motori, una dichiarazione a fronte dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del tipo di motore che ciascun motore completo è conforme ai requisiti sulle emissioni applicabili alla data di produzione.
- c) I fabbricanti di detti prodotti, parti o pertinenze devono altresì:
- 1) in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, parte o pertinenza; o
 - 2) in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile; o
 - 3) in occasione della prima richiesta di rilascio di un documento di messa in servizio per un aeromobile, un motore, un'elica, una parte o una pertinenza,
- presentare una dichiarazione di conformità all'Autorità competente per la convalida.
- d) L'Autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, parte o pertinenza sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE

21A.131 Finalità

Questo capitolo stabilisce:

- a) il presente capitolo definisce la procedura di approvazione delle imprese di produzione i cui prodotti, parti e pertinenze si siano dimostrati conformi ai dati di progettazione applicabili.
- b) il presente capitolo stabilisce altresì le norme che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

21A.133 Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può presentare domanda di approvazione ai sensi del presente capitolo. A tal fine, il richiedente deve:

- a) giustificare che, per un determinato ambito di attività, l'approvazione ai sensi del presente capitolo testimonierebbe la conformità ad uno specifico progetto;
- b) detenere od avere richiesto un'approvazione specifica per il progetto;
- c) avere garantito un adeguato coordinamento tra produzione e progettazione, in virtù di un accordo con il richiedente o il titolare di un'approvazione specifica relativa al progetto.

21A.134 Domanda

Le domande di approvazione di un'impresa di produzione devono essere inoltrate all'autorità competente nella forma e nei modi stabiliti da detta autorità; devono altresì includere un quadro delle informazioni richieste alla parte 21A.143 ed i termini di approvazione secondo la parte 21A.151.

21A.135 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di produzione

L'Autorità competente approva l'impresa di produzione una volta appurata la sua conformità ai requisiti applicabili ai sensi del presente capitolo.

21A.139 Sistema qualità

- a) L'impresa di produzione deve dimostrare di avere istituito un sistema qualità e di essere in grado di gestirlo in maniera adeguata. Il sistema qualità deve essere opportunamente documentato e deve permettere all'impresa di garantire che ciascun prodotto, parte o pertinenza, realizzato/a dall'impresa stessa o da suoi partner, oppure fornito/a da terzi o a questi subappaltato/a, sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizione di funzionare in sicurezza, affinché l'impresa possa godere dei privilegi esposti al punto 21A.163.
- b) Il sistema qualità deve prevedere quanto segue.
- 1) In linea con le finalità dall'approvazione, procedure di controllo per:
 - i) il rilascio, l'approvazione e la modifica dei documenti;
 - ii) la valutazione, l'audit ed il controllo di fornitori e subappaltatori;
 - iii) la verifica che i prodotti, le parti, i materiali e gli equipaggiamenti, ivi compresi gli articoli forniti nuovi od utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione;
 - iv) l'identificazione e la rintracciabilità;
 - v) i processi di fabbricazione;
 - vi) l'ispezione ed il collaudo, ivi compresi i voli d'officina;
 - vii) la taratura di utensili, maschere di montaggio e strumentazione di prova;
 - viii) il controllo degli elementi non conformi;
 - ix) il coordinamento ai fini dell'aeronavigabilità con il richiedente od il titolare dell'approvazione del progetto;
 - x) la compilazione e la tenuta dei registri;
 - xi) la competenza e le qualifiche del personale;
 - xii) il rilascio dei certificati di aeronavigabilità;
 - xiii) la movimentazione, il deposito ed il confezionamento;
 - xiv) gli audit interni di qualità e le conseguenti azioni correttive;
 - xv) i lavori che rientrano nei termini di approvazione ed effettuati in sedi esterne alle infrastrutture approvate;
 - xvi) i lavori svolti a produzione ultimata ma prima della consegna, al fine di mantenere l'aeromobile in condizione di funzionare in sicurezza.

Le procedure di controllo devono contenere disposizioni specifiche per tutte le parti critiche.

- 2) Una funzione di assicurazione qualità indipendente, che sorvegli la conformità alle procedure documentate del sistema qualità e la loro adeguatezza. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona od al gruppo di persone di cui si fa riferimento alla parte 21A.145(c)(2) e, in seconda battuta, al responsabile di cui al punto 21A.145(c)(1), per garantire, come necessario, l'attuazione di misure correttive.

21A.143 Manuale d'impresa

- a) L'impresa di produzione deve fornire all'autorità competente un manuale che la riguardi e che contenga le seguenti informazioni.
- 1) Una dichiarazione firmata dal dirigente responsabile, attestante che il manuale dell'impresa di produzione e gli eventuali testi di riferimento che definiscono la rispondenza dell'impresa approvata ai requisiti del presente Capitolo, saranno seguiti in ogni momento.
 - 2) I titoli ed i nominativi dei responsabili accettati dall'Autorità competente secondo la parte 21A.145(c)(2).
 - 3) I compiti e le responsabilità del o dei responsabili di cui alla parte 21A.145(c)(2), ivi comprese le materie per le quali essi possono trattare direttamente con l'Autorità competente per conto dell'impresa.
 - 4) Un organigramma dell'impresa che mostri le gerarchie di responsabilità delle persone di cui alle parti 21A.145(c)(1) e (2).
 - 5) Un elenco del personale autorizzato a certificare, di cui alla parte 21A.145(d).
 - 6) Una descrizione generale delle risorse umane.
 - 7) Una descrizione generale delle infrastrutture ubicate in ognuna delle sedi specificate nel certificato di approvazione dell'impresa di produzione.
 - 8) Una descrizione generale delle attività dell'impresa di produzione rilevanti ai fini dell'approvazione.
 - 9) La procedura di notifica all'Autorità competente delle modifiche in seno all'impresa.
 - 10) La procedura di modifica del manuale dell'impresa di produzione.
 - 11) Una descrizione del sistema qualità e delle procedure di cui alla parte 21A.139(b)(1).
 - 12) Un elenco dei terzi di cui alla parte 21A.139(a).

- b) Il manuale deve essere emendato affinché riporti sempre una descrizione aggiornata dell'impresa di produzione, ed all'autorità competente deve essere fornita copia delle modifiche.

21A.145 Requisiti per l'approvazione

Sulla base delle informazioni presentate in conformità alla parte 21A.143, l'impresa di produzione deve dimostrare quanto segue:

- a) In merito ai requisiti di approvazione generali: infrastrutture, condizioni di lavoro, equipaggiamenti ed utensili, processi e materiali, numero e competenze dei membri del personale e prassi organizzative sono adeguati alle attribuzioni degli obblighi di cui alla parte 21A.165.
- b) In merito ai dati necessari in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori:
- 1) l'impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall'Agenzia e dal titolare o dal richiedente del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell'approvazione del progetto, in misura idonea a determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;
 - 2) l'impresa di produzione dispone di una procedura atta a garantire che i dati di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori siano integrati correttamente nei propri dati di produzione;
 - 3) i suddetti dati sono tenuti aggiornati ed a disposizione del personale che deve accedervi per lo svolgimento dei propri compiti.
- c) In merito al personale ed ai responsabili di direzione:
- 1) l'impresa ha nominato un dirigente responsabile, che risponde direttamente all'Autorità competente. Il suo compito all'interno dell'impresa è assicurarsi che tutta la produzione venga eseguita nel rispetto dei parametri e che l'impresa operi sempre in conformità ai dati ed alle procedure illustrati nel manuale con riferimento al punto 21A.143;
 - 2) al fine di garantire che l'impresa osservi i requisiti del presente documento, sono stati nominati ed identificati un responsabile od un gruppo di responsabili ed è stata definita la portata della loro autorità. Detta/e persona/e rispondono direttamente al dirigente responsabile di cui al paragrafo 1. Le persone nominate devono essere in grado di mostrare il livello di conoscenza, preparazione ed esperienza appropriato per liberarsi delle loro responsabilità;
 - 3) a tutti i livelli, al personale sono stati conferiti poteri necessari per esercitare le funzioni assegnate e, all'interno dell'impresa di produzione, sussiste un coordinamento totale ed efficace in materia di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni dei motori.
- d) In merito al personale di certificazione, autorizzato dall'impresa a firmare i documenti rilasciati secondo la parte 21A.163, e nei termini ed ai sensi dell'approvazione:
- 1) le conoscenze, la preparazione (comprese altre funzioni all'interno dell'impresa) e l'esperienza del personale autorizzato a certificare sono adeguate alle responsabilità assegnate;
 - 2) l'impresa di produzione conserva la documentazione relativa a tutto il personale di certificazione, ivi compresi gli estremi delle sue autorizzazioni;
 - 3) al personale abilitato a certificare è data prova della portata dell'autorizzazione.

21A.147 Modifiche all'impresa di produzione approvata

- a) Una volta rilasciata l'approvazione, tutte le modifiche all'impresa di produzione, rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche di prodotti, parti o pertinenze (acustica, fumosità ed emissione dei motori), ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall'autorità competente. Le richieste di approvazione devono essere notificate per iscritto all'autorità competente e l'impresa di produzione deve dimostrare ad essa prima dell'attuazione della modifica, che continuerà a osservare i requisiti di questo capitolo.
- b) L'Autorità competente prescriverà le condizioni in base a cui l'impresa di produzione approvata ai sensi di questo Capitolo può operare nel corso di tali modifiche, a meno che l'Autorità stessa non decreti la sospensione dell'approvazione.

21A.148 Trasferimenti di sede

Trasferimenti e cambi di sede delle infrastrutture di produzione dell'impresa approvata si considerano modifiche di natura rilevante e sono soggetti quindi alle prescrizioni di cui al punto 21A.147.

21A.149 Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi della Parte 21A.147, l'approvazione di un'impresa di produzione non è trasferibile.

21A.151 Termini di approvazione

I termini di approvazione identificano l'entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, od entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nella Parte 21A.163.

Questi termini sono considerati parte integrante dell'approvazione di un'impresa di produzione.

21A.153 Modifiche ai termini di approvazione

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall'autorità competente. Le domande di modifica dei termini di approvazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'autorità competente. Il richiedente deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

21A.157 Indagini

L'impresa di produzione deve provvedere affinché l'autorità competente possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessarie a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili del presente capitolo.

21A.158 Non conformità

- a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente documento da parte del titolare dell'approvazione di un'impresa di produzione, le non conformità saranno classificate come segue.
 - 1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente documento in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell'aeromobile.
 - 2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente documento che non rientrano nella categoria di livello 1.
- b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate al paragrafo a).
- c) Dopo avere ricevuto la notizia della non conformità in base alla parte 21B.225,
 - 1) Per le non conformità di livello 1, il titolare dell'approvazione deve intraprendere azioni correttive giudicate soddisfacenti dall'Autorità competente entro e non oltre 21 giorni lavorativi dalla conferma per iscritto della non conformità.
 - 2) Per le non conformità di livello 2, il periodo di azione correttiva autorizzato dall'autorità competente dovrà essere appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso non sarà superiore ai sei mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l'autorità competente può estendere il periodo di sei mesi salvo la presenza di un soddisfacente piano d'azione correttiva approvato dall'autorità competente.
 - 3) Una non conformità di livello 3 non richiede un'azione immediata da parte del titolare dell'approvazione.
- d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l'approvazione può essere limitata, sospesa o revocata, in toto o in parte, in conformità a quanto previsto alla parte 21B.145. Il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione è tenuto a fornire puntualmente la conferma del ricevimento dell'avviso di limitazione, sospensione o revoca di detta approvazione.

21A.159 Durata e validità prolungata

- a) L'approvazione dell'impresa di produzione viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) l'impresa di produzione non deve omettere di dimostrare l'osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo; oppure
 - 2) il titolare od uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l'esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell'Autorità competente, in conformità al punto 21A.157, oppure
 - 3) non deve emergere prova del fatto che l'impresa di produzione non sia in grado di mantenere un controllo soddisfacente della produzione dei prodotti, delle parti o delle pertinenze oggetto dell'approvazione; oppure
 - 4) l'impresa di produzione deve essere sempre conforme ai requisiti stabiliti al punto 21A.133, oppure;
 - 5) il certificato è stato ceduto o revocato ai sensi della parte 21B.245.
- b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito all'Autorità competente.

21A.163 Privilegi

In forza dell'approvazione rilasciata secondo la Parte 21A.135, il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione può:

- a) espletare attività produttive ai sensi del presente documento;
- b) nel caso di aeromobili completi e dietro presentazione di una dichiarazione di conformità (Modulo 52 AESA) in conformità alla parte 21A.174, ottenere il rilascio di un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili, e di un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;
- c) per altri prodotti, parti o pertinenze, rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) in conformità alla parte 21A.307 senza ulteriori dimostrazioni;
- d) eseguire la manutenzione di aeromobili nuovi, di produzione propria, e rilasciare un certificato di riammissione in servizio (modulo 53 EASA) in merito agli interventi effettuati.

21A.165 Obblighi del titolare

I titolari dell'approvazione di un'impresa di produzione sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi.

- a) Garantire che il manuale d'impresa, fornito ai sensi della Parte 21A.143, e la documentazione inerente siano i riferimenti operativi di base all'interno dell'impresa.
- b) Vegliare affinché l'impresa di produzione continui ad operare in conformità ai dati ed alle procedure approvate per l'approvazione dell'impresa stessa.
- c)
 - 1) Controllare che tutti gli aeromobili completati siano conformi al progetto di tipo e in condizione di funzionare in sicurezza, prima di rilasciare dichiarazioni di conformità all'Autorità competente; oppure
 - 2) determinare che altri prodotti, parti o pertinenze siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modello 1 AESA per certificarne l'aeronavigabilità; e, nel caso di motori, determinare e certificare altresì, alla luce dei dati forniti dal titolare del certificato di omologazione del tipo di motore, che ciascun motore completo rispetta i parametri delle emissioni applicabili come definite al punto 21A.18(b) e vigenti alla data di fabbricazione al fine di certificare la conformità delle emissioni; oppure
 - 3) controllare che gli altri prodotti, parti o pertinenze siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare una certificazione di conformità al modello 1 AESA.
- d) Registrare tutti i dettagli del lavoro eseguito.
- e) Istituire e mantenere un sistema di rendicontazione interno, nell'interesse della sicurezza, che consenta la raccolta e la valutazione delle non conformità, al fine di individuare i trend non ottimali od affrontare eventuali mancanze, distinguendo le inefficienze maggiori. Il sistema deve prevedere anche l'esame delle informazioni rilevanti in merito alle non conformità, oltre che un metodo per la diffusione delle stesse.
- f)
 - 1) Segnalare al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell'approvazione del progetto ogni caso in cui prodotti, parti o pertinenze messi in servizio dall'impresa di produzione abbiano rivelato, in seguito, difformità dai dati di progettazione applicabili, ed indagare con il titolare del certificato o dell'approvazione per individuare le difformità in grado di determinare condizioni di non sicurezza.
 - 2) Riferire all'Agenzia ed all'Autorità competente dello Stato membro, le difformità in grado di generare una condizione di non sicurezza, identificate in base al comma (1). Le notifiche devono avvenire nella forma e nei modi stabiliti dall'agenzia in conformità al punto 21A.3(b)(2) od essere accettate dalle autorità competenti dello Stato membro.
 - 3) Laddove il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione sia fornitore di un'altra impresa di produzione, riferire anche a quest'ultima di tutti i casi di prodotti, parti o pertinenze forniti/e che abbiano rivelato, in seguito, eventuali discrepanze dai dati di progettazione applicabili.
- g) Fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo o dell'approvazione del progetto, nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti o pertinenze fabbricati.
- h) Istituire un sistema di archiviazione che includa i requisiti imposti a partner, fornitori e subappaltatori, garantendo la conservazione dei dati utilizzati per comprovare la conformità di prodotti, parti o pertinenze. Tali dati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente e conservati in modo da fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti o pertinenze.
- i) Qualora il titolare rilasci un certificato di riammissione in servizio nei termini della sua approvazione, sarà tenuto a controllare, prima del rilascio, che tutti gli aeromobili completi siano stati sottoposti alla manutenzione necessaria e siano in condizione di funzionare in sicurezza.

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ

21A.171 Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per l'emissione dei certificati di aeronavigabilità.

21A.172 Ammissibilità

Sono ammessi a richiedere la certificazione di aeronavigabilità per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutti gli individui e persone giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l'aeromobile nel territorio di uno Stato membro («Stato membro di registrazione»).

21A.173 Classificazione

I certificati di aeronavigabilità si classificano come segue.

- a) Certificati di aeronavigabilità — rilasciati ad aeromobili conformi ad un certificato di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente documento.
- b) Certificati di aeronavigabilità limitata — rilasciati ad aeromobili che:
 - 1) sono conformi a un certificato ristretto di omologazione del tipo emesso ai sensi del presente documento; o
 - 2) hanno dato prova all'Agenzia di rispettare determinate specifiche di certificazione e di garantire un adeguato livello di sicurezza.
- c) Autorizzazioni al volo — rilasciate ad aeromobili non conformi, o non dimostratamente conformi, alle specifiche di certificazione applicabili, ma in grado comunque di volare in sicurezza, nel rispetto di determinati parametri.

21A.174 Domanda

- a) In forza della parte 21A.172, le domande di certificazione di aeronavigabilità devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.
- b) Le domande di certificazione o di certificazione limitata devono includere:
 - 1) la classe di certificazione per cui viene richiesta l'aeronavigabilità;
 - 2) per nuovi aeromobili:
 - i) una dichiarazione di conformità:
 - rilasciata secondo la parte 21A.163(b), o
 - rilasciata secondo la parte 21A.130 e convalidata dall'Autorità competente,
 - o, per aeromobili importati, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la rispondenza dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
 - ii) uno schema di bilanciamento con i requisiti di carico;
 - iii) il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile per un particolare aeromobile;
 - 3) per aeromobili usati:
 - i) se originanti da uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso in conformità al capitolo M;
 - ii) se non originanti da uno Stato non membro:
 - una dichiarazione rilasciata dall'Autorità competente dello Stato dove l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante l'effettiva aeronavigabilità dell'aeromobile all'atto del trasferimento;
 - uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico;
 - il manuale di volo, quando prescritto dal codice di aeronavigabilità applicabile all'aeromobile in questione;
 - la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, ivi incluse le limitazioni connesse ad un certificato di aeronavigabilità limitata secondo la parte 21A.184(c);
 - una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità ristretta ed un certificato di verifica dell'aeronavigabilità emesso successivamente ad una verifica dell'aeronavigabilità in conformità al capitolo M.
- c) Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui ai paragrafi (b) (2)(i) e (b)(3)(ii) devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell'aeromobile all'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.

- d) Le domande di autorizzazione al volo devono includere:
- 1) lo scopo del volo o dei voli;
 - 2) le rotte o gli spazi aerei utilizzati per il volo, od entrambi;
 - 3) l'equipaggio minimo in servizio e le sue qualifiche, per il funzionamento dell'aeromobile;
 - 4) eventuali limitazioni al trasporto di persone diverse dai membri dell'equipaggio;
 - 5) le non conformità dall'aeromobile alle specifiche di certificazione applicabili;
 - 6) le limitazioni considerate necessarie al funzionamento dell'aeromobile in sicurezza;
 - 7) qualsiasi ulteriore informazione ritenuta necessaria al fine di prescrivere limitazioni operative.

21A.175 Lingua

I manuali, i cartelli, gli elenchi, i contrassegni degli strumenti e le altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili, devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea ritenute accettabili dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21A.177 Emendamenti o modifiche

Il certificato di aeronavigabilità può essere emendato o modificato solo dall'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21A.179 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

- a) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata:
- 1) e rimane iscritta nel medesimo registro, il certificato di aeronavigabilità, od il certificato di aeronavigabilità limitata conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, viene trasferito insieme all'aeromobile;
 - 2) e l'aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato di aeronavigabilità, o il certificato di aeronavigabilità limitata conforme esclusivamente a un certificato ristretto di omologazione del tipo, verrà rilasciato:
 - i) su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un valido certificato di revisione dell'aeronavigabilità emesso secondo la parte M, e
 - ii) una volta soddisfatti i requisiti della parte 21A.175.
- b) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata e l'aeromobile dispone di:
- 1) un certificato ristretto di aeronavigabilità non conforme ad un certificato ristretto di omologazione del tipo; o di
 - 2) un'autorizzazione al volo,

il certificato di aeronavigabilità può essere trasferito insieme all'aeromobile a patto che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro, od essere emesso solo ed esclusivamente con il consenso formale dell'Autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.

21A.180 Verifiche

Su richiesta dell'Autorità competente dello Stato membro di registrazione, il titolare del certificato di aeronavigabilità deve garantire l'accesso all'aeromobile per il quale il certificato è stato rilasciato.

21A.181 Durata e validità

- a) Il certificato di aeronavigabilità viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
- 1) conformità con il progetto del modello ed i requisiti di aeronavigabilità prolungata applicabili e;
 - 2) iscrizione dell'aeromobile sul medesimo registro;
 - 3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene certificata l'aeronavigabilità, non deve essere stato in precedenza annullato secondo quanto disposto alla parte 21A.51;
 - 4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo la parte 21B.330.
- b) In caso di restituzione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

21A.182 Identificazione degli aeromobili

I richiedenti di una certificazione di aeronavigabilità secondo il presente capitolo devono dimostrare che il proprio aeromobile è identificato in conformità al Capitolo Q.

21A.183 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

L'autorità competente dello Stato di registrazione provvede a rilasciare un certificato di aeronavigabilità nei termini seguenti.

- 1) Aeromobili nuovi:
 - i) dietro presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2);
 - ii) se l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. Possono essere comprese delle ispezioni da parte dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione.
- 2) Aeromobili usati:
 - i) dietro presentazione della documentazione di cui alla Parte 21A.174(b)(3) e comprovante che:
 - l'aeromobile è conforme a un progetto di omologazione approvato sulla base di un certificato di omologazione del tipo e di eventuali certificati di omologazione supplementare, modifiche o riparazioni approvati/e ai sensi del presente documento, oltre che alle direttive di aeronavigabilità vigenti;
 - l'aeromobile è stato ispezionato in accordo con i parametri definiti nel capitolo M e
 - ii) se l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. Possono essere comprese delle ispezioni da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21A.184 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità limitata

- a) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione provvede a rilasciare un certificato ristretto di aeronavigabilità nei termini seguenti.
 - 1) Aeromobili nuovi: dietro presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(2), attestante che l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo od in accordo con particolari specifiche di certificazione, ed è in condizioni di operare in sicurezza.
 - 2) Aeromobili usati:
 - i) dietro presentazione della documentazione di cui alla parte 21A.174(b)(3) e comprovante che:
 - l'aeromobile è conforme ad un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato ristretto di omologazione del tipo o in accordo con particolari specifiche di certificazione, e;
 - le direttive di aeronavigabilità applicabili sono state rispettate, e;
 - l'aeromobile è stato ispezionato secondo le prescrizioni della parte M, e
 - ii) se l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione ha verificato che l'aeromobile è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale Autorità può decidere di condurre verifiche ispettive.
- b) Per gli aeromobili non conformi ai requisiti fondamentali citati nel regolamento di base, e pertanto non idonei all'omologazione limitata, l'Agenzia, tenuto debito conto delle discrepanze da detti requisiti fondamentali, provvederà a:
 - 1) certificare e verificare la conformità a determinate specifiche di certificazione, per garantire adeguati livelli di sicurezza nei limiti delle destinazioni d'uso;
 - 2) definire le limitazioni per l'impiego degli aeromobili.
- c) Le limitazioni d'uso accompagneranno i certificati di aeronavigabilità limitata e potranno includere restrizioni dello spazio aereo, in risposta alle divergenze dai requisiti fondamentali di aeronavigabilità delineati nel regolamento di base.

21A.185 Rilascio delle autorizzazioni al volo

Una volta che l'Agenzia avrà verificato che le condizioni dell'aeromobile e le limitazioni imposte a compensazione delle divergenze dai requisiti fondamentali permettono di volare in sicurezza, l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascerà l'autorizzazione al volo. A tal fine, l'Agenzia può eseguire, o prescrivere al richiedente di eseguire, opportune verifiche o prove per garantire la sicurezza.

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21A.201 Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati acustici.

21A.203 Ammissibilità

Sono ammessi a richiedere la certificazione acustica per un aeromobile ai sensi del presente capitolo tutte le persone fisiche e giuridiche, o i loro rappresentanti, sotto il cui nome/ragione sociale sia registrato o sarà registrato l'aeromobile nel territorio di uno Stato membro (Stato membro di registrazione).

21A.204 Domanda

- a) In conformità a quanto stabilito al punto 21A.203, le domande di certificazione acustica devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.
- b) Le domande devono includere quanto segue:
 - 1) Per aeromobili nuovi:
 - i) una dichiarazione di conformità:
 - rilasciata in conformità a quanto stabilito alla parte 21A.163(b); o
 - rilasciata in conformità a quanto stabilito alla parte 21A.130 e convalidata dall'autorità competente;
 - o, per aeromobili importati, una dichiarazione sottoscritta dall'autorità esportatrice, comprovante la rispondenza dell'aeromobile ad un progetto approvato dall'Agenzia;
 - ii) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili. Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile.
 - 2) Per aeromobili usati:
 - i) le informazioni sulla rumorosità determinate in base ai requisiti acustici applicabili. Queste informazioni devono essere incluse nel manuale di volo, laddove il manuale sia richiesto dal codice di aeronavigabilità applicabile a quel particolare aeromobile;
 - ii) la documentazione storica per risalire ai parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile.
- c) Se non diversamente concordato, le dichiarazioni di cui al paragrafo b) 1 devono essere rilasciate non oltre i 60 giorni antecedenti la presentazione dell'aeromobile all'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21A.205 Rilascio dei certificati acustici

L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato acustico dietro presentazione dei documenti richiesti al punto 21A.204(b).

21A.207 Emendamenti o modifiche

Il certificato acustico può essere emendato o modificato solo dall'Autorità competente dello Stato membro di registrazione.

21A.209 Trasferibilità e riemissione nell'ambito degli Stati membri

Nel caso in cui la proprietà di un aeromobile sia variata:

- a) se l'aeromobile rimane iscritto nel medesimo registro, il certificato acustico viene trasferito insieme all'aeromobile, oppure
- b) se l'aeromobile viene registrato in un altro Stato membro, il certificato acustico deve essere rilasciato dietro presentazione del certificato acustico precedente.

21A.210 Verifiche

Su richiesta dell'Autorità competente dello Stato membro di registrazione o dell'Agenzia, al fine di condurre le opportune ispezioni, il titolare del certificato acustico deve garantire l'accesso all'aeromobile per cui il certificato è stato rilasciato.

21A.211 Durata e validità

- a) Il certificato acustico viene concesso a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
- 1) conformità con i requisiti applicabili del progetto del modello, di protezione ambientale e del mantenimento della aeronavigabilità applicabili, e
 - 2) iscrizione dell'aeromobile nel medesimo registro, e
 - 3) il certificato di omologazione del tipo o di omologazione limitata in virtù del quale viene rilasciata la certificazione acustica, non deve essere stato annullato secondo la parte 21A.51.
 - 4) il certificato non deve essere ceduto o revocato secondo la parte 21B.430.
- b) In caso di cessione o revoca, il certificato deve essere restituito alla competente autorità dello Stato membro di registrazione.

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA PER LE IMPRESE DI PROGETTAZIONE**21A.231 Finalità**

Il presente capitolo definisce la procedura per l'approvazione delle imprese di progettazione e stabilisce le regole che governano i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.

21A.233 Ammissibilità

Ogni persona fisica o giuridica («impresa») può richiedere un'approvazione ai sensi del presente capitolo:

- a) in conformità ai requisiti delle parti 21A.14, 21A.112B, 21A.432B o 21A.602B; oppure
- b) per l'approvazione di modifiche minori o progetti di riparazioni minori, se richiesto allo scopo di ottenere i privilegi di cui alla parte 21A.263.

21A.234 Domanda

Le domande di approvazione di un'organizzazione devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia e devono includere il quadro delle informazioni di cui al punto 21A.243 e i termini di approvazione il cui rilascio è richiesto ai sensi del punto 21A.251.

21A.235 Rilascio dell'approvazione dell'impresa di progettazione

Una volta dimostrata la conformità dell'impresa ai requisiti del presente capitolo, l'Agenzia rilascia un'autorizzazione DOA.

21A.239 Assicurazione qualità del progetto

- a) L'impresa deve dimostrare di avere istituito, e di essere in grado di gestire, un sistema di assicurazione qualità per il controllo e la supervisione delle fasi di progettazione, e delle relative modifiche, di prodotti, parti e pertinenze per cui si richiede l'approvazione. Il sistema deve permettere all'impresa quanto segue:
- 1) garantire che la progettazione di prodotti, parti e pertinenze, o le modifiche alla progettazione degli stessi, siano conformi alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili.
 - 2) Garantire che le sue responsabilità siano trasferite correttamente in conformità:
 - i) alle prescrizioni del presente documento;
 - ii) ai termini dell'approvazione rilasciata ai sensi della Parte 21A.251.
 - 3) Sorvegliare in modo indipendente l'osservanza e l'adeguatezza delle procedure documentate del sistema. La funzione di sorveglianza deve prevedere un sistema di rendiconto alla persona od al gruppo di persone responsabili dell'attuazione di misure correttive.
- b) Il sistema di assicurazione qualità del progetto deve comprendere una funzione di verifica indipendente delle prove di osservanza in base alle quali l'impresa presenta all'Agenzia le dichiarazioni di conformità e la relativa documentazione.
- c) L'impresa di progettazione deve specificare in che modo il sistema di assicurazione qualità del progetto valuta l'idoneità di parti o pertinenze progettate da partner o subappaltatori, oltre che dei compiti da loro svolti, secondo metodi definiti in procedure scritte.

21A.243 Informazioni

- a) L'impresa di progettazione deve fornire all'Agenzia un breve manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti, la propria struttura organizzativa, le procedure in atto ed i prodotti, o le modifiche ai prodotti, che vengono progettati.
- b) Se parti, pertinenze o modifiche ai prodotti sono progettate da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l'impresa di progettazione garantisce, per tutte le parti e pertinenze, la conformità in base al punto 21A.239(b); deve contenere altresì, direttamente o mediante riferimenti, descrizioni ed informazioni sulla struttura organizzativa e le attività di progettazione di partner o subappaltatori, nella misura necessaria a rilasciare tale dichiarazione.
- c) Il manuale deve essere emendato perché riporti sempre una descrizione aggiornata dell'impresa, e all'Agenzia deve essere fornita copia delle modifiche.
- d) L'impresa di progettazione deve fornire una dichiarazione relativa alle qualifiche ed all'esperienza del personale dirigente e delle altre persone che, al suo interno, hanno autorità decisionale in materia di aeronavigabilità e protezione ambientale.

21A.245 Requisiti per l'approvazione

L'impresa di progettazione deve dimostrare, sulla base delle informazioni presentate in conformità al punto 21A.243 che, oltre alla conformità alla parte 21A.239:

- a) il personale di tutte le divisioni tecniche è all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, ed è stato investito di poteri sufficienti a svolgerli; e che la natura di questi compiti, unitamente alla sistemazione, alle infrastrutture ed agli equipaggiamenti, consente al personale di soddisfare i parametri di aeronavigabilità, rumorosità, fumosità ed emissioni stabiliti per il prodotto;
- b) in relazione alle questioni di aeronavigabilità e di protezione ambientale, esiste, tra le divisioni ed al loro interno, un coordinamento totale ed efficace.

21A.247 Modifiche del sistema di assicurazione qualità del progetto

Una volta concessa l'approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di assicurazione qualità del progetto, di natura significativa ai fini della dimostrazione di conformità del prodotto, o dell'aeronavigabilità e dei requisiti di protezione ambientale, deve essere approvata dall'Agenzia. La richiesta di modifica va inoltrata per iscritto all'Agenzia, e l'impresa di progettazione deve dimostrare, nel proporre l'emendamento al manuale e prima dell'implementazione dello stesso, che continuerà ad essere conforme a questo capitolo anche dopo l'emendamento.

21A.249 Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si ritiene una modifica rilevante ai sensi della parte 21A.147, l'approvazione DOA di un'impresa di progettazione non è trasferibile.

21A.251 Termini di approvazione

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progetto e le categorie di prodotti, parti e pertinenze per le quali l'impresa è stata approvata, oltre che le funzioni ed i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, requisiti acustici, fumosità ed emissioni dei prodotti. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit), i termini dell'approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti od APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.

21A.253 Modifiche ai termini di approvazione

Qualsiasi modifica ai termini di approvazione deve essere approvata dall'Agenzia. La domanda di modifica dei termini di approvazione deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia. L'impresa di progettazione deve soddisfare i requisiti applicabili del presente capitolo.

21A.257 Indagini

- a) L'impresa di progettazione deve provvedere affinché l'Agenzia possa compiere verifiche investigative, ivi inclusi controlli riguardanti partner e subappaltatori, necessari a determinare la conformità e la continua rispondenza ai requisiti applicabili di questo capitolo.
- b) L'impresa di progettazione deve consentire all'Agenzia di esaminare qualsiasi relazione ed effettuare tutte le ispezioni necessarie, nonché effettuare od assistere a qualsiasi prova di volo ed al suolo necessaria a determinare la veridicità della dichiarazione di osservanza presentata dal richiedente secondo la parte 21A.239(b).

21A.258 Non conformità

- a) In caso di evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente documento da parte del titolare di un'approvazione DOA, le non conformità saranno classificate come segue.
 - 1) Di livello 1 sono tutte le non conformità al presente documento in grado di determinare violazioni incontrollate dei dati di progettazione applicabili e di compromettere quindi la sicurezza dell'aeromobile.
 - 2) Di livello 2 sono tutte le non conformità al presente documento che non rientrano nella categoria di livello 1.
- b) Di livello 3 sono tutte le occorrenze che, in maniera oggettiva e dimostrabile, implicano problemi potenzialmente in grado di generare non conformità classificate al paragrafo a).
- c) Una volta che sono state notificate le non conformità in base alle procedure amministrative applicabili stabilite dall'Agenzia:
 - 1) In presenza di non conformità di livello 1, il titolare dell'approvazione DOA deve intraprendere azioni correttive atte a soddisfare l'Agenzia entro un periodo di non più di 21 giorni dalla conferma scritta della non conformità;
 - 2) In presenza di non conformità di livello 2, il periodo d'azione correttiva garantito dall'Agenzia sarà appropriato alla natura della non conformità, ma in ogni caso, inizialmente, non sarà di durata superiore ai sei mesi. In alcune circostanze e sulla base della natura della non conformità l'Agenzia può estendere la durata di sei mesi in presenza di un piano d'azione correttivo approvato dall'Agenzia.
 - 3) Una non conformità di livello 3 non richiede un intervento immediato da parte del titolare dell'approvazione DOA.
- d) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l'approvazione DOA può essere soggetta ad una sospensione o revoca parziale o totale in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia. Il titolare dell'approvazione DOA deve confermare rapidamente il ricevimento dell'avviso di sospensione o della revoca dell'approvazione DOA.

21A.259 Durata e validità prolungata

- a) L'approvazione DOA viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) l'impresa di progettazione non deve omettere di dimostrare l'osservanza dei requisiti applicabili del presente capitolo, oppure;
 - 2) il titolare od uno dei suoi partner o subappaltatori non devono impedire l'esecuzione delle verifiche ispettive da parte dell'Agenzia, in conformità al punto 21A.257, oppure;
 - 3) non deve emergere prova del fatto che il sistema di assicurazione qualità dell'impresa non sia in grado di controllare e supervisionare in modo adeguato la progettazione dei prodotti che sono oggetto dell'approvazione, e le relative modifiche, oppure;
 - 4) il certificato non deve essere ceduto o revocato in conformità alle procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia.
- b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato deve essere restituito all'Agenzia.

21A.263 Privilegi

- a) Il titolare di un'approvazione DOA è autorizzato a svolgere attività di progettazione ai sensi del presente documento e nei limiti dell'approvazione stessa.
- b) In conformità alle disposizioni di cui alla parte 21A.257(b), i documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:
 - 1) un certificato di omologazione del tipo o l'approvazione di una importante modifica ad un progetto di tipo;
 - 2) un certificato di omologazione del tipo supplementare, oppure;
 - 3) un'autorizzazione ETSO in conformità alla parte 21A.602 (b)(1);
 - 4) un'approvazione di un importante progetto di riparazione;devono essere accettati dall'Agenzia senza ulteriori verifiche.

- c) Il titolare di un'approvazione DOA, nei termini dell'approvazione stessa e nel rispetto delle procedure di assicurazione qualità del progetto, è autorizzato a:
- 1) classificare le modifiche al progetto di tipo ed alle riparazioni come «maggiori» o «minori»;
 - 2) approvare le modifiche minori al progetto di tipo ed alle riparazioni minori;
 - 3) pubblicare informazioni od istruzioni contenenti la seguente dicitura: «il contenuto tecnico del presente documento è approvato conformemente alla DOA n. [AESA].J.[xyz]».
 - 4) approvare modifiche documentarie al manuale di volo dell'aeromobile, e pubblicare dette modifiche accompagnate della seguente dicitura: «La revisione n. xx al Manuale di volo rif. yyy è approvata conformemente alla DOA n. [AESA].J.[xyz]»;
 - 5) approvare la progettazione di riparazioni maggiori a prodotti per i quali egli detenga il certificato di omologazione del tipo od il certificato di omologazione del tipo supplementare.

21A.265 Obblighi del titolare

Il titolare di un'approvazione DOA deve:

- a) tenere il manuale d'impresa in conformità al sistema di assicurazione qualità del progetto;
- b) garantire che detto manuale sia utilizzato come documento operativo di base all'interno dell'impresa;
- c) far sì che la progettazione dei prodotti, come pure le modifiche e le riparazioni, a seconda del caso, soddisfino i requisiti applicabili e non presentino caratteristiche pericolose;
- d) fatta eccezione per le modifiche o le riparazioni minori approvate in virtù del privilegio di cui alla parte 21A.263, rilasciare all'Agenzia dichiarazioni opportunamente documentate, a conferma della rispondenza al paragrafo c);
- e) fornire all'Agenzia informazioni od istruzioni in merito alle azioni richieste dalla Parte 21A.3B.

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

21A.301 Finalità

Il presente capitolo definisce la procedura relativa all'approvazione di parti e pertinenze.

21A.303 Conformità ai requisiti applicabili

La dimostrazione della conformità di parti e pertinenze da installare in un prodotto omologato deve avvenire:

- a) unitamente alle procedure di omologazione di cui ai capitoli B, D o E per il prodotto in cui esse devono essere installate; oppure
- b) ove opportuno, in base alle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; o
- c) per i componenti standard, in conformità agli standard ufficialmente riconosciuti.

21A.305 Approvazione di parti e pertinenze

Laddove l'approvazione di una parte o pertinenza sia una premessa fondamentale per il diritto comunitario o le disposizioni dell'Agenzia, detta parte o pertinenza dovrà essere conforme ai parametri ETSO od alle specifiche che l'Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.

21A.307 Messa in servizio di parti e pertinenze per l'installazione

Non è consentita l'installazione di parti o pertinenze (fatta eccezione per le parti standard) in un prodotto omologato, salvo i casi in cui:

- a) siano accompagnate da un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 AESA) che ne attesti l'aeronavigabilità, e
- b) siano contrassegnate in conformità al capitolo Q.

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

21A.431 Finalità

- a) Il presente capitolo definisce la procedura per l'approvazione dei progetti di riparazione e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di tali approvazioni.
- b) Con «riparazione» si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, parte o pertinenza.
- c) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti o pertinenze, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente documento.
- d) La riparazione a un articolo ETSO è da considerarsi una modifica al progetto ETSO e, come tale, deve essere trattata secondo quanto disposto nella parte 21A.611.

21A.432 Ammissibilità

- a) Sono ammesse a richiedere l'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità ai sensi del presente capitolo le persone fisiche o giuridiche che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa alle prescrizioni della parte 21A.432B.
- b) Non vi sono limiti di ammissibilità quanto alle caratteristiche dei richiedenti per l'approvazione di progetti di riparazioni minori.

21A.432B Dimostrazione di conformità operativa

- a) Il richiedente che domanda l'approvazione di un importante progetto di riparazione deve dimostrare la propria conformità operativa detenendo un'approvazione DOA (Design Organisation Approval), rilasciata dall'Agenzia ai sensi del capitolo J.
- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), quale procedura alternativa per dimostrare la propria conformità operativa, il richiedente può domandare l'approvazione dell'Agenzia per l'impiego di procedure che definiscano le specifiche prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente capitolo.

21A.433 Progetto di riparazione

- a) Il richiedente di un'approvazione di un progetto di riparazione deve:
 - 1) dimostrare la propria conformità alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale integrati per riferimento nel certificato di omologazione del tipo o nel certificato di omologazione del tipo supplementare, a seconda dei casi, oppure ai requisiti vigenti alla data della richiesta (dell'approvazione del progetto di riparazione); deve conformarsi altresì a tutti gli emendamenti di dette specifiche di certificazione o condizioni speciali che l'Agenzia ritenga necessari/e a garantire un livello di sicurezza analogo a quanto stabilito dalle premesse di omologazione integrate per riferimento nel certificato di omologazione del tipo o nel certificato di omologazione del tipo supplementare;
 - 2) esibire, su richiesta, all'Agenzia, i dati che confermano quanto sopra;
 - 3) dichiarare la conformità alle specifiche di certificazione e ai requisiti di protezione ambientale di cui al paragrafo a)1.
- b) Se il richiedente non è il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare, a seconda del caso, egli può conformarsi ai requisiti del paragrafo a) mediante l'uso delle proprie risorse o in virtù di un accordo con il titolare dei certificati di omologazione del tipo od i certificati supplementari di omologazione del tipo.

21A.435 Classificazione delle riparazioni

- a) Una riparazione può essere «di maggiore entità» o «di minore entità». La classificazione si effettua in accordo con i criteri della Parte 21A.91 per una modifica al progetto di tipo.
- b) La riparazione viene definita «di maggiore entità» o «di minore entità» secondo il paragrafo a):
 - 1) dall'Agenzia; o
 - 2) da un'impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l'Agenzia.

21A.437 Rilascio dell'approvazione a un progetto di riparazione

Una volta dichiarata e dimostrata la conformità alle specifiche di certificazione applicabili ed ai requisiti di protezione ambientale di cui al punto 21A.433(a)(1), il progetto di riparazione viene approvato:

- a) dall'Agenzia; o
- b) da un'impresa debitamente approvata che sia anche titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare, secondo una procedura concordata con l'Agenzia; o
- c) solo nel caso di riparazioni minori, da un'impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l'Agenzia.

21A.439 Produzione di parti per la riparazione

Le parti e le pertinenze da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricate conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell'approvazione di un progetto di riparazione:

- a) secondo il capitolo F; oppure
- b) da un'impresa debitamente approvata, in conformità al capitolo G; oppure
- c) da un'impresa di manutenzione debitamente approvata

21A.441 Esecuzione delle riparazioni

- a) L'esecuzione delle riparazioni sarà effettuata da un'impresa di manutenzione debitamente approvata, o da un'impresa di produzione debitamente approvata in conformità al capitolo G ed in virtù del privilegio di cui alla parte 21A.163(d).
- b) L'impresa di progettazione deve fornire all'impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l'installazione.

21A.443 Limitazioni

L'approvazione di un progetto di riparazione può essere soggetta a limitazioni: in tal caso, essa conterrà tutte le istruzioni e le limitazioni necessarie. Dette istruzioni e limitazioni devono essere comunicate dal titolare dell'approvazione del progetto all' esercente, secondo una procedura concordata con l'Agenzia.

21A.445 Danni non riparati

- a) Quando un danno ad un prodotto, parte o pertinenza non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell'aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:
 - 1) dall'Agenzia, oppure
 - 2) da un'impresa di progettazione debitamente approvata e secondo una procedura concordata con l'Agenzia.

Tutte le limitazioni del caso devono essere trattate conformemente alle procedure della Parte 21A.443.

- b) Se l'impresa che esegue la valutazione del danno secondo il paragrafo a) non è né l'Agenzia né il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare, essa deve dare prova della fondatezza delle informazioni su cui basa la propria valutazione, facendo ricorso a risorse interne od in virtù di un accordo con il titolare dei certificati, od il produttore, a seconda del caso.

21A.447 Conservazione della documentazione

Le informazioni progettuali, i disegni, i risultati delle prove, le istruzioni e le limitazioni eventualmente definite secondo la parte 21A.443, oltre che i giustificativi della classificazione e le prove dell'approvazione del progetto, per tutte le riparazioni, devono:

- a) essere archiviate dal titolare dell'approvazione del progetto di riparazione e tenuti a disposizione dell'Agenzia;
- b) essere conservati dal titolare dell'approvazione del progetto di riparazione, per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità di prodotti, parti o pertinenze riparati.

21A.449 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità

- a) Il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione è tenuto a fornire, perlomeno, una serie completa delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità determinate dalla progettazione della riparazione, ivi compresi i dati descrittivi e le istruzioni per la realizzazione stilati in base ai requisiti applicabili, a tutti gli esercenti degli aeromobili che integrano la riparazione. I prodotti, le parti o le pertinenze riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle modifiche a dette istruzioni, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d'accordo con l'Agenzia. Le modifiche alle istruzioni di cui sopra devono essere messe a disposizione, su richiesta, di tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle stesse. La disponibilità di alcuni manuali o di parte delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, che trattano delle revisioni o di altre forme di manutenzione generale, può essere deferita sino all'entrata in servizio del prodotto, ma deve essere disponibile prima che uno qualsiasi dei prodotti completi il proprio numero di ore di funzionamento od i cicli ore/volo previsti.
- b) Se il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione aggiorna le modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, dovrà comunicare gli aggiornamenti a tutti gli esercenti e, su richiesta, a tutte le persone tenute al rispetto dei termini delle istruzioni modificate. L'Agenzia dovrà ricevere un piano che illustri nel dettaglio le modalità di informazione degli interessati in caso di aggiornamenti delle modifiche alle istruzioni.

21A.451 Obblighi e contrassegno EPA

- a) I titolari di un'approvazione di una riparazione di maggiore entità devono:
- 1) adempiere alle obbligazioni:
 - i) espone nelle parti 21A.3, 21A.3B, 21A.4, 21A.439, 21A.441, 21A.443, 21A.447 e 21A.449;
 - ii) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo o del certificato di omologazione del tipo supplementare, od entrambi, ai sensi della parte 21A.433(b), a seconda dei casi;
 - 2) specificare il contrassegno, ivi incluse le lettere EPA (European Part Approval), in conformità alla parte 21A.804(a).
- b) Fatta eccezione per i titolari di omologazioni per cui si applica la parte 21A.44, i titolari dell'approvazione di un progetto di riparazione minore devono:
- 1) adempiere agli obblighi di cui alle parti 21A.4, 21A.447 e 21A.449 e;
 - 2) specificare le indicazioni, incluse le lettere EPA, in conformità al punto 21A.804(a).

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO (EUROPEAN TECHNICAL STANDARD ORDER)**21A.601 Finalità**

- a) Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio delle autorizzazioni ETSO e le regole che governano i diritti ed i doveri di richiedenti e titolari di dette autorizzazioni.
- b) Ai fini del presente Capitolo:
- 1) «articolo» è qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili;
 - 2) «European Technical Standard Order» (in prosieguo semplicemente «ETSO») è una specifica di aeronavigabilità dettagliata, emanata dall'Agenzia al fine di garantire la conformità ai requisiti fondamentali del regolamento di base; rappresenta lo standard minimo di performance per gli articoli in oggetto;
 - 3) un articolo prodotto su autorizzazione ETSO è un articolo approvato ai fini del Capitolo K.

21A.602A Ammissibilità

Sono ammesse a richiedere l'autorizzazione ETSO tutte le persone fisiche o giuridiche che producono, o si apprestano a produrre, un articolo ETSO e che abbiano dimostrato, o si apprestino a dimostrare, la propria conformità operativa ai sensi della parte 21A.602B.

21A.602B Dimostrazione di conformità operativa

L'entità che richiede un'autorizzazione ETSO deve dimostrare la propria conformità operativa nella maniera seguente.

- a) Per la produzione, detenendo un'approvazione d'impresa rilasciata in conformità al capitolo G, o in virtù dell'ottemperanza alle procedure del Capitolo F.
- b) Per la progettazione:
 - 1) nel caso di APU, detenendo un'approvazione DOA rilasciata dall'Agenzia in conformità al capitolo J;
 - 2) per tutti gli altri articoli, aderendo a procedure che definiscano, nello specifico, le prassi di progettazione, le risorse e la sequenza di attività necessarie a conformarsi al presente documento.

21A.603 Domanda

- a) La domanda di autorizzazione ETSO deve essere inoltrata nella forma e nei modi stabiliti dall'Agenzia e deve includere il quadro delle informazioni richieste nella parte 21A.605.
- b) Nei casi in cui è prevista una serie di modifiche di minore entità conformemente alla parte 21A.611, il richiedente deve specificare nella sua domanda il numero del modello base dell'articolo ed il codice prodotto associato, seguito da un segno di parentesi in luogo del suffisso alfanumerico variabile che sarà aggiunto di volta in volta.

21A.604 Autorizzazioni ETSO per APU (Auxiliary Power Unit)

In merito alle autorizzazioni ETSO per un'unità di potenza ausiliaria:

- a) si applicano le parti 21A.15, 21A.16B, 21A.17, 21A.20, 21A.21, 21A.31, 21A.33 e 21A.44 in deroga a quanto stabilito alle sezioni 21A.603, 21A.606(c), 21A.610 e 21A.615, tranne che nel caso di autorizzazioni ETSO emesse in accordo con la sezione 21A.606 in luogo del certificato di omologazione del tipo;
- b) per l'approvazione di modifiche di progetto, in deroga a quanto stabilito alla parte 21A.611, hanno validità il capitolo D o il capitolo E della presente parte 21. Se si applica il capitolo E, occorre il rilascio di un'autorizzazione ETSO separata in luogo del certificato di omologazione del tipo supplementare.

21A.605 Requisiti relativi ai dati

Il richiedente deve presentare all'Agenzia i seguenti documenti:

- a) una dichiarazione che certifichi la conformità ai requisiti fissati in questo capitolo;
- b) una dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP, Declaration of Design and Performance);
- c) una copia dei dati tecnici richiesti dall'autorizzazione ETSO;
- d) il manuale dell'impresa (od un riferimento ad esso) di cui alla parte 21A.143 per il conseguimento dell'approvazione di un'impresa di produzione secondo il capitolo G, oppure il manuale (od un riferimento ad esso) a cui si fa riferimento al punto 21A.125(b) per le finalità di produzione senza approvazione dell'impresa di produzione in conformità al capitolo F;
- e) per le APU, il manuale (od un riferimento al manuale) di cui alla parte 21A.243 per il conseguimento dell'approvazione di un'impresa di progettazione secondo il capitolo J;
- f) per tutti gli altri articoli, le procedure di cui al punto 21A.602B(b)(2).

21A.606 Rilascio dell'autorizzazione ETSO

L'Agenzia rilascia un'autorizzazione ETSO dopo che il richiedente:

- a) ha dimostrato la propria conformità operativa secondo la Parte 21A.602B;
- b) ha dimostrato che l'articolo è conforme alle specifiche tecniche della norma ETSO di riferimento, e ne ha rilasciato la corrispondente dichiarazione;
- c) ha dimostrato di essere in grado di ottemperare ai punti (b) e © della parte 21A.3.

21A.607 Privilegi dell'autorizzazione ETSO

Il titolare di un'autorizzazione ETSO ha la facoltà di produrre ed identificare gli articoli con il contrassegno ETSO.

21A.608 Dichiarazione di progetto e prestazioni (DDP)

- a) La DDP deve contenere perlomeno le seguenti informazioni:
- 1) i dettagli di cui alla parte 21A.31, punti (a) e (b), che identificano l'articolo e i suoi parametri di fabbricazione e di prova;
 - 2) le prestazioni nominali dell'articolo, se del caso, direttamente o con riferimento ad altri documenti supplementari;
 - 3) una dichiarazione di conformità comprovante che l'articolo risponde ai requisiti ETSO;
 - 4) i riferimenti ai risultati dei test;
 - 5) i riferimenti ai manuali di manutenzione, revisione e riparazione appropriati;
 - 6) i livelli di conformità, laddove la norma ETSO ne preveda più d'uno;
 - 7) l'elenco delle discrepanze tollerate secondo la parte 21A.610.
- b) La DDP deve essere sottoscritta, con data e firma, dal titolare dell'autorizzazione ETSO o da un suo rappresentante autorizzato.

21A.609 Obblighi dei titolari di autorizzazioni ETSO

I titolari delle autorizzazioni ETSO ai sensi del presente capitolo devono:

- a) fabbricare ogni articolo conformemente ai capitoli G o F, che garantiscono che tutti gli articoli ultimati sono conformi ai dati di progettazione ed idonei all'installazione in sicurezza;
- b) preparare e mantenere, per ciascun modello di articolo per il quale è stata rilasciata un'autorizzazione ETSO, un archivio aggiornato con tutti i dati e la documentazione tecnica ai sensi della parte 21A.613;
- c) preparare, mantenere ed aggiornare gli originali di tutti i manuali richiesti dalle specifiche di certificazione applicabili all'articolo;
- d) mettere a disposizione degli utenti e dell'Agenzia, su richiesta, i manuali di manutenzione, revisione e riparazione necessari all'uso ed alla manutenzione dell'articolo, nonché le relative modifiche;
- e) contrassegnare ciascun articolo in conformità alla parte 21A.807;
- f) conformarsi alle disposizioni delle parti 21A.3(b) (c), 21A.3B e 21A.4;
- g) continuare ad uniformarsi ai requisiti di qualifica di cui al punto 21A.602B.

21A.610 Approvazione delle divergenze dai parametri autorizzati

- a) Il fabbricante che chiede l'autorizzazione a discostarsi da un parametro di performance ETSO deve dimostrare che la divergenza rispetto a tale parametro sarà compensata da fattori o caratteristiche di progetto che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
- b) La richiesta di autorizzazione a divergere da un parametro deve essere presentata all'Agenzia, unitamente a tutti i dati pertinenti.

21A.611 Modifiche di progetto

- a) Il titolare ETSO è autorizzato ad apportare modifiche di minore entità al progetto (ovvero qualsiasi modifica che non sia di maggiore entità) senza ulteriori nulla osta da parte dell'Agenzia. In questi casi, l'articolo modificato conserverà il numero di modello originale (per identificare le modifiche di minore entità si cambia o si corregge il codice prodotto), ed il fabbricante dovrà inoltrare all'Agenzia tutti i dati sottoposti a revisione, necessari alla conformità alla parte 21A.603(b).
- b) Tutte le modifiche di progetto operate dal titolare di un'autorizzazione ETSO e di entità tale da richiedere un'indagine sostanzialmente completa per determinarne la conformità ETSO, si considerano modifiche di maggiore entità. Prima di procedere in tal senso, il titolare deve attribuire all'articolo una nuova designazione di tipo o di modello, e richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della parte 21A.603.
- c) Non sono ammesse ad approvazione, in base al presente Capitolo O, le modifiche di progetto effettuate da persone fisiche o giuridiche diverse dal titolare dell'autorizzazione ETSO che ha presentato la dichiarazione di conformità dell'articolo, a meno che il richiedente non faccia separatamente domanda di autorizzazione ETSO ai sensi della parte 21A.603.

21A.613 Conservazione della documentazione

Oltre a quanto prescritto per la conservazione dei documenti nell'ambito del sistema qualità, si fa obbligo di tenere a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni progettuali, i disegni ed i resoconti delle prove, compresi i fascicoli di ispezione dell'articolo sottoposto a prova, e di archiviare detta documentazione per fornire le informazioni necessarie a garantire il mantenimento della navigabilità dell'articolo e del prodotto omologato nel quale esso andrà montato.

21A.615 Verifiche dell'Agenzia

Su richiesta, i richiedenti ed i titolari di autorizzazioni ETSO relative ad articoli devono consentire all'Agenzia di:

- a) presenziare a qualsiasi prova;
- b) ispezionare gli archivi dei dati tecnici di tali articoli.

21A.619 Durata e validità

- a) L'autorizzazione ETSO viene concessa a tempo indeterminato. La sua validità è tuttavia soggetta alle seguenti condizioni:
 - 1) devono continuare a sussistere le condizioni richieste al momento della concessione dell'autorizzazione ETSO;
 - 2) il titolare deve adempiere alle obbligazioni prescritti nella Parte 21A.609, oppure;
 - 3) l'articolo non deve dar luogo a rischi intollerabili durante l'impiego, oppure
 - 4) l'autorizzazione non deve essere ceduta o revocata secondo le procedure amministrative applicabili fissate dall'Agenzia
- b) In caso di rinuncia o revoca, il certificato dovrà essere restituito all'Agenzia.

21A.621 Trasferibilità

Fatta eccezione per il cambio di proprietà, che si considera una modifica rilevante e soggetta quindi alle prescrizioni delle parti 21A.147 e 21A.247, a seconda del caso, le autorizzazioni ETSO rilasciate ai sensi della presente parte non sono trasferibili.

(CAPITOLO P — NON APPLICABILE)

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

21A.801 Identificazione di prodotti

- a) I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:
 - 1) denominazione del fabbricante;
 - 2) designazione del prodotto;
 - 3) numero di serie del fabbricante;
 - 4) qualsiasi ulteriore informazione che l'Agenzia ritenga appropriata.
- b) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano aeromobili o motori ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificare aeromobili e motori con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui al paragrafo a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo o altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera tale che sia accessibile e leggibile e non possa essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
- c) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano eliche, pale d'elica o mozzi d'elica ai sensi del capitolo G o F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, posizionata su una superficie non critica, che riporti le informazioni di cui al paragrafo a) e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.
- d) Per i palloni liberi pilotati, la targa di identificazione di cui al paragrafo b) deve essere fissata all'involucro dell'aerostato e collocata, se possibile, in un punto in cui risulti leggibile dall'operatore quando il pallone è gonfio. La navicella e tutti i gruppi di riscaldamento, inoltre, devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con il nome del fabbricante, il codice prodotto, o equivalente, e il numero di serie, o equivalente.

21A.803 Trattamento dei dati identificativi

- a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21A.801(a), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica e mozzi d'elica, o di cui al punto 21A.807(a) nel caso di APU, senza l'approvazione dell'Agenzia.
- b) Sono vietate altresì la rimozione e l'installazione di targhe identificative di cui alla parte 21A.801, o di cui alla parte 21A.807 nel caso di APU, senza l'approvazione dell'Agenzia.
- c) In deroga a quanto stabilito ai paragrafi (a) e (b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti attuativi applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall'Agenzia, sono autorizzati a:
 - 1) rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21A.801(a) su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica o mozzi d'elica, o di cui al punto 21A.807(a) nel caso di APU; o
 - 2) rimuovere una targa identificativa di cui alla parte 21A.801, o di cui alla parte 21A.807 nel caso di APU, se l'operazione si rende necessaria durante gli interventi.
- d) È vietato installare una targa di identificazione, rimossa ai sensi del comma (c)(2), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica o mozzi d'elica diversi da quelli dai quali è stata rimossa.

21A.804 Identificazione di parti e pertinenze

- a) Il fabbricante di parti o pertinenze deve contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti o pertinenze con:
 - 1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il fabbricante;
 - 2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili;
 - 3) le lettere EPA (European Part Approval) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del tipo del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO.
- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), se l'Agenzia determina che una parte o pertinenza è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dal paragrafo a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte o pertinenza, od il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.

21A.805 Identificazione di parti critiche

In aggiunta ai requisiti della parte 21A.804, i fabbricanti di parti destinate all'installazione su prodotti omologati ed identificate come «parti critiche», devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile dette parti con un codice prodotto ed un numero di serie.

21A.807 Identificazione degli articoli ETSO

- a) I titolari di autorizzazioni ETSO ai sensi del Capitolo O devono contrassegnare indelebilmente ed in modo leggibile ciascun articolo con le seguenti informazioni:
 - 1) denominazione e recapito del fabbricante;
 - 2) nome, tipo, codice prodotto o designazione del modello dell'articolo;
 - 3) numero di serie o data di fabbricazione dell'articolo, od entrambi, e
 - 4) numero ETSO applicabile.
- b) In deroga a quanto stabilito al paragrafo a), se l'Agenzia determina che una parte è troppo piccola o comunque inidonea ad essere contrassegnata con le informazioni richieste dal paragrafo a), il documento di messa in servizio che accompagnerà detta parte, od il relativo contenitore, dovranno includere le informazioni che non è stato possibile applicare al prodotto.
- c) I fabbricanti di APU ai sensi del capitolo G od F sono tenuti ad identificare i prodotti con una targa a prova di fuoco che riporti le informazioni di cui al paragrafo a), realizzata mediante incisione, stampaggio, impressione a rilievo od altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco. La targa deve essere posizionata e fissata in maniera da essere in una posizione leggibile ed accessibile e non potere essere staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.

SEZIONE B

PROCEDURE PER LE AUTORITÀ COMPETENTI

CAPITOLO A — DISPOSIZIONI GENERALI

21B.5 Finalità

- a) La presente sezione definisce la procedura a cui deve conformarsi l'Autorità competente dello Stato membro nell'esercizio delle proprie attività e responsabilità, in merito all'emissione, alla riconferma, all'emendamento, alla sospensione ed alla revoca delle approvazioni e delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente documento.
- b) In conformità a quanto stabilito all'articolo 14 del regolamento di base, l'Agenzia deve mettere a punto specifiche di certificazione e materiali di riferimento che agevolino gli Stati membri nell'esecuzione delle direttive della presente sezione.

21B.20 Obblighi dell'Autorità competente

L'autorità competente di uno Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H e I, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede degli affari è nel proprio territorio.

21B.25 Requisiti d'impresa per l'Autorità competente

- a) Generalità
Lo Stato membro deve designare un'autorità competente incaricata dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H e I, documentando le procedure, la struttura organizzativa ed il personale dell'Autorità.
- b) Risorse
 - 1) Il personale in forza deve essere in numero adeguato a portare a termine i compiti assegnati.
 - 2) L'Autorità competente dello Stato membro deve nominare un dirigente responsabile, o più dirigenti responsabili, che vegliano sull'esecuzione della o delle attività di competenza, ivi incluse le comunicazioni con l'Agenzia e le altre autorità nazionali.
- c) Qualifiche e formazione
Il personale addetto deve essere opportunamente qualificato e possedere le conoscenze, la preparazione e l'esperienza necessarie all'esecuzione degli incarichi affidati.

21B.30 Procedure documentate

- a) L'Autorità competente dello Stato membro deve stilare procedure documentate per descrivere la propria struttura organizzativa, oltre che i mezzi ed i metodi di rispondenza ai requisiti del presente documento. Le procedure devono essere costantemente aggiornate e fungere da documenti di riferimento in ambito esecutivo per tutte le attività.
- b) Una copia delle procedure e dei relativi emendamenti deve essere messa a disposizione dell'Agenzia.

21B.35 Modifiche organizzative e delle procedure

- a) L'autorità competente dello Stato membro è tenuta a notificare all'Agenzia qualsiasi modifica significativa intervenuta a carico della propria struttura organizzativa e delle procedure documentate.
- b) L'autorità competente dello Stato membro deve aggiornare tempestivamente le procedure documentate alla luce delle modifiche intervenute, per garantirne un'efficace implementazione.

21B.40 Composizione delle controversie

- a) L'autorità competente dello Stato membro deve istituire una prassi per la composizione delle controversie nell'ambito delle procedure documentate.
- b) In caso di controversia insanabile tra le autorità competenti degli Stati membri, è responsabilità dei dirigenti di cui al punto 21B.25(b)(2) sottoporre la questione all'arbitrato dell'Agenzia.

21B.45 Resoconti/coordinamento

- a) Per favorire lo scambio di informazioni rilevanti per la sicurezza di prodotti, parti e pertinenze, l'autorità competente dello Stato membro deve garantire un adeguato livello di coordinamento tra le squadre di certificazione, indagine, approvazione od autorizzazione al proprio interno, nonché con gli altri Stati membri e l'Agenzia.
- b) L'autorità competente dello Stato membro deve notificare all'Agenzia tutte le difficoltà riscontrate nella messa in atto del presente documento.

21B.55 Conservazione della documentazione

L'autorità competente dello Stato membro è tenuta a conservare od a mantenere l'accesso a tutta la documentazione relativa ai certificati, approvazioni ed autorizzazioni emanati in base alle normative nazionali, e la cui responsabilità sia stata trasferita all'Agenzia, fintantoché la documentazione stessa non verrà trasferita all'Agenzia.

21B.60 Direttive di aeronavigabilità

Quando l'autorità competente di uno Stato membro riceve una direttiva di aeronavigabilità dall'Autorità competente di un paese non appartenente all'Unione, detta norma deve essere inoltrata all'Agenzia per la diffusione, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento di base.

CAPITOLO B — CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE E CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

(CAPITOLO C — NON APPLICABILE)

CAPITOLO D — MODIFICHE AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE ED AI CERTIFICATI DI OMOLOGAZIONE RISTRETTI

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

CAPITOLO E — CERTIFICATI SUPPLEMENTARI DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO

Si applicheranno le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

CAPITOLO F — PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE**21B.120 Indagini**

- a) L'Autorità competente nominerà una squadra di indagine per ciascun richiedente o titolare di un'autorizzazione a procedere, per condurre tutte le attività relative a detta autorizzazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell'attività, come definito al punto 21B.25 (b)(2).
- b) L'Autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l'emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere.
- c) L'Autorità competente deve redigere le procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari delle autorizzazioni a procedere, nell'ambito delle procedure documentate e tenendo conto, perlomeno, dei seguenti elementi:
 - 1) valutazione delle domande ricevute;
 - 2) designazione di una squadra di indagine;
 - 3) preparazione e pianificazione delle indagini;
 - 4) valutazione della documentazione (manuale, procedure, ecc.);
 - 5) audit e verifiche;
 - 6) follow-up delle azioni correttive;
 - 7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere.

21B.130 Rilascio dell'autorizzazione a procedere

- a) Accertata la conformità del fabbricante alle prescrizioni della sezione A, capitolo F, l'autorità competente emana un'autorizzazione a procedere, attestante la conformità dei singoli prodotti, parti o pertinenze (modulo 65 AESA, vedere appendice) senza ulteriore indugio.
- b) L'autorizzazione a procedere deve riportare la natura della concessione, il termine di validità e, se del caso, le limitazioni annesse all'autorizzazione.
- c) La validità dell'autorizzazione a procedere non dovrà essere superiore ad un anno.

21B.135 Mantenimento dell'autorizzazione a procedere

L'Autorità competente considera valida l'autorizzazione a procedere subordinatamente alle seguenti condizioni:

- a) il fabbricante utilizza correttamente il modulo 52 AESA (vedere appendice) come dichiarazione di conformità per gli aeromobili completi, ed il modello 1 AESA (vedere appendice) per prodotti diversi da aeromobili completi, parti e pertinenze e
- b) le verifiche ispettive eseguite dall'Autorità competente prima della ratifica del modulo 52 AESA (vedere Appendice) o del modello 1 AESA (vedere Appendice), come prescritto nella parte 21A.130, punti © e (d), non hanno riscontrato alcuna inosservanza alla luce dei requisiti o delle procedure contenuti nel manuale fornito dal fabbricante, od alla luce della conformità dei rispettivi prodotti, parti e pertinenze. Scopo dei controlli è verificare perlomeno che:
 - 1) l'autorizzazione riguardi il prodotto, la parte o la pertinenza in corso di verifica, e rimanga valida;
 - 2) il manuale descritto alla parte 21A.125(b), nello stato di emendamento dichiarato nell'autorizzazione a procedere, sia impiegato dal fabbricante come documento operativo di base. Diversamente, l'ispezione non potrà continuare ed i certificati di messa in servizio non saranno convalidati;
 - 3) la produzione sia stata eseguita nelle condizioni prescritte dall'autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
 - 4) le verifiche ed i test (incluse le prove in volo, se del caso), di cui alla parte 21A.130(b)(2) e/o (b)(3), siano stati eseguiti nelle condizioni prescritte dall'autorizzazione a procedere ed in maniera soddisfacente;
 - 5) le verifiche da parte dell'autorità competente, descritte od invocate nell'autorizzazione a procedere, siano state eseguite e giudicate idonee;
 - 6) la dichiarazione di conformità sia rispondente alla parte 21A.130, e le informazioni in essa contenute non ne impediscano la ratifica;
- c) L'autorizzazione a procedere non è scaduta.

21B.140 Emendamento dell'autorizzazione a procedere

- a) L'Autorità competente investigherà, nel modo adeguato ed in conformità alla parte 21B.120, l'opportunità di emendare l'autorizzazione a procedere.
- b) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo F continuano a sussistere, l'Autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l'autorizzazione a procedere.

21B.143 Notifica delle non conformità

- a) Nel caso in cui l'autorità competente riscontri un evidente ed oggettivo non rispetto dei requisiti del presente documento da parte del titolare dell'autorizzazione a procedere, le non conformità saranno trattate in base alla parte 21A.125B e come specificato di seguito.
 - 1) Le non conformità di livello 1 devono essere immediatamente notificate al titolare dell'autorizzazione, e confermate per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal riscontro.
 - 2) Le non conformità di livello 2 devono essere confermate per iscritto al titolare dell'autorizzazione entro 14 giorni lavorativi dal riscontro.
- b) Inoltre, l'Autorità competente, facendo uso dei mezzi ritenuti più idonei ed appena possibile, segnalerà al titolare dell'autorizzazione ogni non conformità di livello 3, così come definita al punto 21A.125(B)b.

21B.145 Sospensione e revoca dell'autorizzazione a procedere

- a) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l'Autorità competente può limitare, sospendere o revocare, in parte o in toto, un'autorizzazione a procedere, come qui di seguito descritto.
 - 1) In presenza di non conformità di livello 1, l'autorizzazione a procedere viene immediatamente limitata o sospesa. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non si conformi a quanto stabilito al punto 21A.125B(c)1, l'autorizzazione viene revocata.
 - 2) In presenza di non conformità di livello 2, l'autorità competente deciderà in merito ad ogni restrizione all'autorizzazione mediante sospensione temporanea della medesima o di parti di essa. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione non si conformi a quanto stabilito al punto 21A.125B(c)2, l'autorizzazione viene revocata.
- b) La sospensione o la revoca dell'autorizzazione a procedere devono essere comunicate per iscritto al fabbricante. L'autorità competente è tenuta a comunicare le ragioni per la limitazione, la sospensione o la revoca ed informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.
- c) Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione può essere annullato solo dopo aver ripristinato la conformità alla sezione A, capitolo F.

21B.150 Conservazione della documentazione

- a) L'Autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole autorizzazioni.
- b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
 - 1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare dell'autorizzazione a procedere;
 - 2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui alla parte 21B.120;
 - 3) l'autorizzazione a procedere, inclusi eventuali emendamenti;
 - 4) i verbali degli incontri con il fabbricante.
- c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo la scadenza dell'autorizzazione a procedere.
- d) L'autorità competente deve altresì conservare in archivio tutte le dichiarazioni di conformità (modello 52 AESA, vedere appendice) ed i certificati di riammissione in servizio (modello 1 AESA, vedere appendice) che ha ratificato.

CAPITOLO G — APPROVAZIONE DELLE IMPRESE DI PRODUZIONE**21B.220 Indagini**

- a) L'Autorità competente nominerà una squadra di approvazione per ciascun richiedente o titolare dell'approvazione di un'impresa di produzione, per condurre tutte le attività relative a detta approvazione; la squadra sarà formata da un caposquadra con compiti di gestione e coordinamento e, se necessario, da uno o più componenti. Il caposquadra risponde direttamente al dirigente responsabile dell'attività, come definito al punto 21B.25(b)(2).
- b) L'Autorità competente deve eseguire verifiche sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l'emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca dell'approvazione d'impresa.
- c) L'Autorità competente deve stilare procedure di verifica delle attività dei richiedenti o dei titolari dell'approvazione di un'impresa di produzione, nell'ambito delle procedure documentate e tenendo conto perlomeno dei seguenti elementi:
 - 1) valutazione delle domande ricevute;
 - 2) designazione di una squadra di approvazione;
 - 3) preparazione e pianificazione delle indagini;
 - 4) valutazione della documentazione (manuale d'impresa, procedure, ecc.);
 - 5) audit;
 - 6) follow-up delle azioni correttive;
 - 7) raccomandazioni per il rilascio, la modifica, la sospensione o la revoca dell'approvazione dell'impresa di produzione;
 - 8) monitoraggio continuo.

21B.225 Notificazione delle non conformità

- a) In caso di evidente ed oggettivo mancato rispetto dei requisiti del presente documento da parte del titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione, le non conformità saranno trattate in base alla parte 21A.158(a) ed inoltre:
- 1) le non conformità di livello 1 devono essere immediatamente notificate al titolare dell'approvazione d'impresa, e confermate per iscritto entro 3 giorni lavorativi dal riscontro.
 - 2) Le non conformità di livello 2 devono essere confermate per iscritto al titolare dell'approvazione d'impresa entro 14 giorni lavorativi dal riscontro.
- b) Inoltre, l'Autorità competente segnalerà al titolare dell'approvazione dell'organizzazione di produzione qualsiasi non conformità di livello 3, così come definita al punto 21A.158(b) con tutti i mezzi più opportuni e quanto prima possibile.

21B.230 Rilascio del certificato

- a) Accertata la conformità dell'impresa di produzione con le prescrizioni applicabili della sezione A, capitolo G, l'autorità competente rilascia un'approvazione d'impresa (modulo 55 AESA, vedere l'appendice) senza ulteriore indugio.
- b) Il numero di riferimento sarà menzionato sul modulo AESA 15 nel modo specificato dall'Agenzia.

21B.235 Monitoraggio continuo

- a) Per giustificare il mantenimento dell'approvazione da parte dell'impresa di produzione, l'Autorità competente deve sottoporre quest'ultima a una costante sorveglianza, al fine di:
- 1) verificare che il sistema qualità del titolare dell'approvazione sia sempre conforme alla sezione A, capitolo G, e
 - 2) verificare che l'impresa del titolare dell'approvazione operi in conformità al manuale, e
 - 3) verificare l'efficacia delle procedure delineate nel manuale d'impresa, e
 - 4) monitorare tramite campionatura gli standard relativi a prodotti, parti o pertinenze.
- b) Il controllo prolungato deve essere effettuato conformemente alla parte 21B.220.
- c) Attenendosi ad un programma di monitoraggio continuo, l'autorità competente, nell'arco di 24 mesi, dovrà sottoporre l'approvazione dell'impresa a una revisione completa per verificarne l'ottemperanza ai requisiti del presente documento. Le attività di sorveglianza possono prevedere indagini di vario tipo nel corso del biennio. Il numero delle verifiche può variare in funzione della complessità dell'impresa, del numero delle sedi e della criticità della produzione. La frequenza minima dei controlli a carico del titolare dell'approvazione, nell'ambito del programma di sorveglianza dell'autorità competente, è di uno all'anno.

21B.240 Emendamento dell'approvazione di un'impresa di produzione

- a) Nello svolgimento delle attività di sorveglianza, l'autorità competente deve controllare anche eventuali modifiche minori.
- b) L'autorità competente deve investigare, in conformità alla Parte 21B.220, le modifiche di natura significativa apportate all'approvazione dell'impresa di produzione, od alla domanda di approvazione, da parte del titolare e, se necessario, deve disporre l'emendamento della portata e dei termini dell'approvazione.
- c) Accertato che i requisiti della sezione A, capitolo G continuano a sussistere, l'autorità competente provvederà ad emendare di conseguenza l'approvazione dell'impresa di produzione.

21B.245 Sospensione e revoca dell'approvazione di un'impresa di produzione

- a) In presenza di non conformità di livello 1 o 2, l'autorità competente può sospendere o revocare l'approvazione di un'impresa di produzione, in toto o in parte, come qui di seguito descritto.
- 1) In presenza di non conformità di livello 1, l'approvazione dell'impresa viene immediatamente sospesa. Se il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione non si conforma a quanto previsto al punto 21A.158(c)1, l'approvazione viene revocata.
 - 2) In presenza di non conformità di livello 2, l'autorità competente deciderà in merito a qualsiasi restrizione al fine dell'approvazione mediante la sospensione temporanea dell'approvazione o di parti di essa. Se il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione non si conforma a quanto stabilito al punto 21A.158(c)2, l'approvazione viene revocata.

- b) La limitazione, la sospensione o la revoca dell'approvazione dell'impresa di produzione devono essere comunicate per iscritto al titolare. L'autorità competente si impegna a comunicare i motivi della sospensione o della revoca e ad informare il titolare dell'autorizzazione in merito al suo diritto di ricorso.
- c) Il provvedimento di sospensione dell'approvazione può essere annullato solo dopo aver ripristinato la conformità alla sezione A, capitolo G.

21B.260 Conservazione della documentazione

- a) L'Autorità competente deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca delle singole approvazioni alle imprese di produzione.
- b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
 - 1) i documenti forniti dal richiedente o dal titolare del certificato di approvazione di un'impresa di produzione;
 - 2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui alla parte 21B.120, ivi incluse le non conformità rilevate in conformità alla parte 21B.225;
 - 3) il programma di sorveglianza continua, ivi inclusi i resoconti delle indagini condotte;
 - 4) il certificato di approvazione dell'impresa di produzione comprese eventuali modifiche;
 - 5) i verbali degli incontri con il titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione.
- c) La documentazione deve essere conservata in archivio per almeno sei anni.

CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ

21B.320 Indagini

- a) L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l'emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca di certificati ed autorizzazioni.
- b) L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione che tengano conto, perlomeno, degli elementi seguenti:
 - 1) valutazione dell'idoneità del richiedente;
 - 2) valutazione dell'ammissibilità della domanda;
 - 3) classificazione dei certificati di aeronavigabilità;
 - 4) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;
 - 5) ispezione dell'aeromobile;
 - 6) determinazione delle condizioni necessarie e di restrizioni o limiti per i certificati di aeronavigabilità.

21B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità

- a) Accertata l'ottemperanza ai requisiti della sezione A, capitolo H, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia od emenda, a seconda dei casi, il certificato di aeronavigabilità (modulo 25 AESA, vedere appendice), il certificato di aeronavigabilità limitata (modulo 24 AESA, vedere appendice) o l'autorizzazione al volo (modulo 20 AESA, vedere appendice) senza ulteriore indugio.
- b) Nel caso di aeromobili nuovi, od aeromobili usati provenienti da paesi non membri dell'Unione, oltre al certificato di aeronavigabilità, l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo 15a AESA, vedere appendice).

21B.330 Sospensione e revoca dei certificati di aeronavigabilità

- a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al paragrafo 21A.181(a) non è soddisfatta, l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità.
- b) Alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità, di un certificato di aeronavigabilità limitata o di un'autorizzazione al volo, l'Autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca ed informa il titolare del certificato/autorizzazione in merito al suo diritto di presentare ricorso.

21B.345 Conservazione della documentazione

- a) L'autorità competente dello Stato membro di registrazione è tenuta ad istituire un sistema di archiviazione dei documenti che consenta un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati di aeronavigabilità.
- b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
 - 1) i documenti forniti dal richiedente;
 - 2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività e gli esiti delle indagini di cui al punto 21B.320(b) e;
 - 3) una copia del certificato o autorizzazione al volo, ed eventuali emendamenti.
- c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l'espunzione dal registro nazionale.

CAPITOLO I — CERTIFICATI ACUSTICI

21B.420 Indagini

- a) L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione deve condurre indagini sufficienti a giustificare raccomandazioni a carico dei titolari o dei richiedenti, per l'emissione, la riconferma, la modifica, la sospensione o la revoca del certificato acustico.
- b) L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione deve stilare procedure di valutazione nell'ambito delle procedure documentate, che tengano conto perlomeno dei seguenti elementi:
 - 1) valutazione dell'ammissibilità;
 - 2) valutazione della documentazione ricevuta con la domanda;
 - 3) ispezione dell'aeromobile.

21B.425 Rilascio dei certificati acustici

Accertata la conformità ai requisiti della sezione A, capitolo I, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o emenda, a seconda dei casi, il certificato acustico (modulo 45 AESA, vedere appendice) senza ulteriore indugio.

21B.430 Sospensione e revoca dei certificati acustici

- a) Se vi è prova evidente che alcune delle condizioni specificate nel paragrafo 21A.211(a) non sono soddisfatte, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato acustico.
- b) All'atto dell'emissione dell'avviso di sospensione e revoca di un certificato acustico che l'autorità competente dello Stato membro di registrazione specificherà le ragioni per la sospensione e la revoca ed informerà il detentore del certificato sul suo diritto di appello.

21B.445 Conservazione della documentazione

- a) L'Autorità competente dello Stato membro di registrazione deve istituire un sistema di archiviazione dei documenti, con criteri minimi di conservazione, che consenta un'adeguata tracciabilità dell'iter di emissione, riconferma, emendamento, sospensione e revoca dei singoli certificati acustici.
- b) La documentazione deve contenere perlomeno quanto segue:
 - 1) i documenti forniti dal richiedente;
 - 2) i documenti redatti nel corso delle verifiche ispettive, nei quali sono descritti le attività ed i risultati finali delle indagini di cui alla parte 21B.420(b);
 - 3) una copia del certificato e dei suoi emendamenti.
- c) La documentazione deve essere tenuta in archivio per almeno sei anni dopo l'espunzione dal registro nazionale.

CAPITOLO J — APPROVAZIONE DOA

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

CAPITOLO K — PARTI E PERTINENZE

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

(CAPITOLO L — NON APPLICABILE)

CAPITOLO M — RIPARAZIONI

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

(CAPITOLO N — NON APPLICABILE)

CAPITOLO O — AUTORIZZAZIONI ETSO

Le procedure amministrative fissate dall'Agenzia saranno valide in conformità a quanto previsto al punto 21B.5(c).

(CAPITOLO P — NON APPLICABILE)

CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI E PERTINENZE

Saranno valide le procedure amministrative fissate dall'Agenzia.

Appendici

MODULI AESA

Se i moduli in appendice vengono rilasciati in una lingua diversa dall'inglese, dovranno essere accompagnati da una traduzione in inglese.

I modelli AESA («Agenzia europea per la sicurezza aerea») a cui si fa riferimento nelle appendici di questa parte devono presentare obbligatoriamente le seguenti caratteristiche. Gli Stati membri devono assicurare che i moduli AESA da essi emessi siano riconoscibili e sono inoltre responsabili per la stampa di detti moduli.

Appendice I — Modello AESA 1 — Certificato di riammissione in servizio

Appendice II — Modello AESA 15a — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

Appendice III — Modello AESA 20 — Permesso di volo

Appendice IV — Modello AESA 24 — Certificato di aeronavigabilità limitata

Appendice V — Modello AESA 25 — Certificato di aeronavigabilità

Appendice VI — Modello AESA 45 — Certificato acustico

Appendice VII — Modello AESA 52 — Dichiarazione di conformità dell'aeromobile

Appendice VIII — Modello AESA 53 — Certificato di riammissione in servizio

Appendice IX — Modello AESA 55 — Certificato di approvazione dell'impresa di produzione

Appendice X — Modello AESA 65 — Autorizzazione a procedere [Produzione senza approvazione dell'impresa di produzione]

1. Autorità competente per l'approvazione/ Paese d'approvazione		CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO MODELLO I AESA				3. Codice documento
4. Denominazione ed indirizzo dell'impresa approvata		5. Ordine di lavoro/contratto/fattura				
6. Componente	7. Descrizione	8. Cod. prodotto	9. Ammissibilità (*)	10. Quantità	11. N. di serie/lotto	12. Stato/lavoro
13. Annotazioni						
Numero di approvazione dell'organizzazione ai sensi della parte M, sezione A, capitolo F: AAA RRR XXXX						
14. Si certifica che i componenti succitati sono stati fabbricati in conformità a: <input type="checkbox"/> dati di progettazione approvati e funzionano ora in condizioni di sicurezza <input type="checkbox"/> dati di progettazione non approvati e specificati nel campo 13		19. <input type="checkbox"/> Riammissione in conformità alla parte 145.A.50 <input type="checkbox"/> Altre norme (vedi campo 13) Si certifica che, se non diversamente specificato nel campo 13, i lavori identificati nel campo 12 e descritti nel campo 13 sono stati eseguiti in conformità alla parte 145, e, in relazione a detti interventi, i componenti in oggetto sono da considerarsi pronti per la riammissione in servizio.				
15. Firma autorizzata	16. N. approvazione/autorizzazione		20. Firma autorizzata		21. N. rif. certificato/approvazione	
17. Nome e cognome	18. Data (gg/mm/aa)		22. Nome e cognome		23. Data (gg/mm/aa)	

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO 1 AESA (retro)

RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE/INSTALLATORE

NOTA:

1. È importante comprendere che la semplice esistenza del documento di per sé non costituisce automaticamente un'autorizzazione ad installare il pezzo/componente/gruppo.
2. Se l'utente/installatore lavora secondo le direttive nazionali di un'autorità aeronautica diversa da quanto specificato nel campo 1, è tenuto obbligatoriamente a verificare che l'autorità aeronautica cui fa capo accetti i pezzi/componenti/gruppi dell'autorità aeronautica specificata nel campo 1.
3. Le dichiarazioni ai punti 14 e 19 non costituiscono una certificazione dell'installazione. In ogni caso, la documentazione della manutenzione degli aeromobili deve contenere un certificato di installazione rilasciato dall'utente/installatore in conformità alle normative nazionali, prima che l'aeromobile torni a volare.

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO UNO AESA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Queste istruzioni fanno riferimento unicamente all'utilizzo del modello 1 AESA per fini di produzione. Si ravvisa l'attenzione sull'appendice I della parte 145 che affronta l'uso del modello 1 AESA per ragioni inerenti la manutenzione.

1 FINALITÀ E SCOPO

In base al capitolo G della parte 21 la prima finalità del certificato è autorizzare la riammissione in servizio di prodotti, parti e pertinenze (a cui qui di seguito si fa riferimento come elementi) e/o materiali identificati nei blocchi da 7 ad 11, secondo quanto applicabile dopo la manutenzione, o di autorizzare lavori di manutenzioni portati a termine sui suddetti componenti con l'approvazione dell'autorità competente. Il certificato con la referenza modello 1 AESA è denominato «certificato di riammissione in servizio».

Il certificato deve essere utilizzato per finalità di importazione, domestiche ed intracomunitarie e funge da documento ufficiale per la spedizione dei suddetti componenti dal produttore ai consumatori. Il certificato non costituisce una nota di spedizione o di consegna.

Esso può essere emesso unicamente da organizzazioni certificate dall'autorità competente in base al capitolo G della parte 21, nell'ambito della finalità di tale approvazione. Gli aeromobili non devono essere riammessi in servizio con il predetto certificato.

Sullo stesso certificato non è consentito menzionare gruppi di articoli «nuovi» ed «usati».

La menzione sul medesimo certificato di gruppi di articoli certificati in conformità a «dati approvati» e «dati non approvati» non è permessa e, di conseguenza, nel campo 14 si può spuntare unicamente una casella.

Inoltre, sullo stesso certificato non è consentito menzionare più gruppi di componenti riammessi in servizio in base ai capitoli G ed F della parte 21.

2 GENERALITÀ

Il certificato, compresi i numeri dei campi e la collocazione di ciascuno di essi, deve essere conforme al formato allegato. Le dimensioni dei campi possono tuttavia essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere irricognoscibile il certificato. Le dimensioni complessive del documento possono essere aumentate o ridotte, anche in misura significativa, purché il certificato rimanga riconoscibile e leggibile. In caso di dubbio, si prega di consultare l'autorità competente.

Si noti che le dichiarazioni di responsabilità dell'utente normalmente si trovano sul retro di questo certificato, ma possono essere riportate sulla prima pagina riducendo la lunghezza del modello.

Il certificato deve essere compilato in maniera chiara e leggibile.

Il certificato può essere prestampato o scritto al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La stampa è permessa conformemente al modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni. Si possono accettare l'inglese e, se del caso, una o più lingue ufficiali degli Stati membri emittenti.

Le singole voci possono essere stampate a macchina o mediante il computer, oppure a mano, a lettere maiuscole, per consentire una facile leggibilità. Si raccomanda di limitare al massimo l'uso di abbreviazioni.

Lo spazio disponibile sul retro del documento può essere utilizzato dal dichiarante per l'aggiunta di ulteriori informazioni, ma mai di certificazioni.

L'originale del certificato deve accompagnare i componenti in oggetto, in maniera tale da stabilire un'evidente correlazione tra l'uno e gli altri. L'impresa che ha prodotto od eseguito la manutenzione di un componente deve conservare una copia del certificato. Qualora il formato ed i dati del certificato siano interamente in formato elettronico, previa accettazione dello Stato membro, è permesso conservare entrambi in una base dati sicura.

Non c'è limite al numero di copie del certificato inviate al cliente o trattenute dal dichiarante.

Il certificato di accompagnamento assieme agli allegati deve essere inserito in una busta a garanzia di protezione.

3 COMPILAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE D'IMMISSIONE IN SERVIZIO DA PARTE DEL DICHIARANTE

Salvo diversa specifica, affinché il certificato sia valido, tutti i campi devono essere riempiti.

Campo 1 Inserire lo Stato membro in cui ha sede l'autorità competente che emette l'approvazione sulla base della quale il certificato è emesso come specificato al punto 16. Nel caso in cui l'autorità competente sia l'Agenzia, si dovrà menzionare «AESA». Queste diciture possono essere prestampate.

Campo 2 Inserire la dicitura prestampata «Certificato di riammissione in servizio/Modello 1 AESA».

Campo 3 In questo spazio si deve prestampare un numero univoco per finalità di verifica e rintracciabilità del contratto, fatta eccezione per il caso di documenti generati elettronicamente, in cui l'unico numero può non essere prestampato se il computer è programmato per generarlo.

Campo 4 Le informazioni presenti in questo campo servono a soddisfare due obiettivi:

- 1) associare il certificato all'approvazione di un'impresa per le finalità di verifica dell'autenticità e dell'autorità del certificato.
- 2) Fornire un rapido strumento per consentire la rapida identificazione del luogo di produzione ed omologazione, al fine di facilitare la rintracciabilità e la comunicazione in presenza di problemi o dubbi.

Pertanto, il nome inserito nel campo è quello del titolare dell'approvazione che è responsabile per la determinazione finale della conformità o dell'aeronavigabilità, ed il cui codice di riferimento dell'approvazione è riportato nel campo 16. Il nome deve essere digitato esattamente nello stesso modo in cui appare nel certificato di approvazione tenuto dall'organizzazione.

L'indirizzo/gli indirizzi immessi nel campo 4 saranno utili al fine di identificare il titolare dell'approvazione ED il luogo di omologazione.

Se il luogo di produzione ed omologazione coincide con uno degli indirizzi dell'organizzazione menzionati nel certificato di approvazione, allora in questo campo è necessario menzionare unicamente questo indirizzo.

Se il luogo di produzione ed omologazione NON è riportato nel certificato di approvazione, si necessita di due indirizzi: il primo è l'indirizzo del titolare dell'approvazione (così come menzionato nel certificato d'approvazione) ed il secondo serve ad identificare il luogo di produzione ed omologazione.

Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire il logo del titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione, se è possibile limitarne le dimensioni alla superficie del campo stesso.

Campo 5 Al fine di garantire una rapida catalogazione e la rintracciabilità del documento, inserire il riferimento dell'ordine di lavoro/contratto/fattura o di altre prassi organizzative interne. Si raccomanda caldamente l'utilizzo del campo per assicurare la rintracciabilità nel caso in cui manchino numeri di serie o di lotto. Nel caso in cui il campo non sia utilizzato, inserire la menzione N/D.

Campo 6 Scopo di questo campo è l'utilità dell'impresa che rilascia il certificato: se si fa ricorso ai codici dei componenti, sono possibili facili riferimenti incrociati con il campo 13 «osservazioni». Il campo 6 deve essere comunque completato quando lo spazio per l'inserimento dei componenti supera il rigo.

Se sul certificato si devono indicare più componenti, è possibile elencarli in un certificato separato a cui fare richiamo.

Campo 7 È obbligatorio inserire in questo campo il nome o la descrizione del componente. È preferibile utilizzare le designazioni del catalogo illustrato dei componenti (IPC). La descrizione deve includere i riferimenti ad ogni autorizzazione ETSO applicabile o ad ogni indicazione EPA.

Campo 8 Riporta il codice prodotto. È preferibile utilizzare i riferimenti numerici del catalogo illustrato dei componenti (IPC).

Campo 9 Indica le applicazioni approvate per tipo di aeromobile per cui i componenti riammessi in servizio sono idonei all'installazione, sulla base delle informazioni fornite dal titolare dell'approvazione del progetto in virtù del piano descritto ai punti 21.A4 e 21A.133 (b) e (c). Sono consentite le seguenti opzioni:

- a) almeno un modello di aeromobile, elica, o motore specifico o di serie così come identificato dal titolare dell'approvazione del progetto. In caso di riammissione di un gruppo motore od elica, si prega di specificare le richieste di approvazione dell'aeromobile, oppure, se la richiesta non è specifica, specificare «motore/elica del modello certificata». In presenza di un articolo ETSO si prega di specificare le richieste approvate per tipo di aeromobile oppure di riportare la menzione «articolo ETSO». In presenza di componenti da installare in un articolo ETSO, si prega di specificare il codice prodotto di tale articolo.
- b) «Nessuno» si deve utilizzare unicamente quando si sa che i componenti non sono ancora dotati di una richiesta per tipo di aeromobile approvata, come, ad esempio: certificato di omologazione del modello di aeromobile sospeso, unicamente per prova, informazioni approvate sospese. Se si fa uso di questa categoria, allora nel campo 13 si devono fornire le informazioni esplicative appropriate e si possono omologare nuovi componenti unicamente per fini di conformità.
- c) «Vario» se, in virtù delle intese di cui ai punti 21A.133(b) e (c), si ritiene che il componente può essere installato su prodotti approvati multipli, in virtù di una procedura approvata dall'autorità competente incaricata dell'effettuazione dei controlli POA.

In caso di una richiesta multipla di modelli approvati, si ritiene accettabile che questo campo contenga un riferimento incrociato ad un documento allegato in cui si elencano tali richieste.

Le informazioni riportate nel campo 9 non costituiscono un'autorizzazione implicita a montare il componente su un determinato aeromobile, motore od elica. L'utente/installatore è tenuto a verificarne l'idoneità d'installazione consultando altri documenti, quali il catalogo dei componenti, i bollettini di manutenzione e così via.

Ogni ulteriore informazione presente nel campo 9 non significa necessariamente che il prodotto, le parti o le pertinenze possano essere unicamente installate nei modelli elencati, né tantomeno garantisce che il prodotto, le parti o le pertinenze possano essere installate su tutti i componenti di cui al campo 9. La possibilità di effettuare l'installazione può essere condizionata da modifiche o variazioni alla configurazione.

Nel caso in cui una parte sia identificata dal titolare del progetto in conformità a standard ufficialmente riconosciuti, allora essa è considerata una parte standard e non è necessaria la riammissione facendo ricorso ad un modello 1 AESA. Tuttavia il titolare di una POA che riammette una parte standard con un modello 1 AESA deve essere in grado di dimostrare che è in grado di controllare la produzione di quella parte.

Campo 10 Specifica il numero dei componenti riammessi in servizio.

Campo 11 Specifica il numero di serie dei componenti o di lotto se applicabile. Se nessuno dei due è appropriato, specificare «N/D».

Campo 12 Inserire una parola od una combinazione di parole standard appropriate tratte dalla tabella seguente. La tabella menziona, tra virgolette, le parole standard di cui si può fare uso quando si riammettono nuovi componenti prima dell'entrata in servizio, ovverosia i componenti precedentemente non impiegati nel funzionamento effettivo. Essa dettaglia anche le circostanze e le condizioni in base a cui possono essere utilizzati. In ogni caso in cui valgono le regole di certificazione relative al campo 14, si deve spuntare la casella di riferimento e si deve apporre la firma nel campo 15.

TABELLA DEI TERMINI STANDARD PER NUOVE PARTI

1 «PRODOTTO»

Con questo termine si intendono:

- a la produzione di un nuovo componente in conformità ai dati di progettazione applicabili, oppure
- b la ricertificazione da parte del produttore originale dopo che si sono svolti dei lavori di rettifica su di un componente precedentemente riammesso in servizio in base al paragrafo 1(a), ritenuto inutilizzabile prima dell'entrata in servizio, ad esempio in presenza di difetti, nel caso in cui si sia reso necessario effettuare ispezioni o prove, oppure nel caso in cui il componente non possa essere più presentato per la vendita al dettaglio. I particolari della versione originale e del lavoro di rettifica devono essere inseriti nel campo 13, come pure la ricertificazione di nuovi componenti da fini di conformità a fini di aeronavigabilità al momento dell'approvazione dei dati di progettazione applicabili, a condizione che i componenti siano conformi ai dati di progettazione approvati. Una spiegazione dei principi di riemissione e dei dati relativi alla versione originale deve essere inserita nel campo 13.

2 «CONTROLLATO/TESTATO»

Con questo termine s'intende l'esame di un nuovo componente precedentemente riammesso in servizio

- a per definire la conformità con i dati di progettazione applicabili, oppure
- b in conformità ad uno standard od una specifica stabilita dal cliente, i cui dettagli devono essere inseriti nel campo 13, oppure
- c per ristabilire l'utilizzabilità e la condizione di funzionamento sicuro prima della riammissione come pezzo di ricambio, nel caso in cui si sia ottenuto il componente utilizzando un modello 1 AESA. Una spiegazione delle ragioni della riammissione e dei dati relativi alla versione originale deve essere inserita nel campo 13.

3 «MODIFICATO»

Con questo termine si intende la modifica da parte del produttore originale di un componente riammesso prima dell'entrata in servizio. Informazioni sulla modifica e sulla versione originale devono essere inserite nel campo 13.

Le dichiarazioni suddette devono essere supportate da riferimenti ai dati approvati/al manuale/alle specifiche. Tali informazioni devono essere desumibili dal campo 12 o dal campo 13.

Campo 13 In questo campo è necessario riportare informazioni, dirette o riferentesi alla documentazione di supporto, che mettono in luce dati o limitazioni particolari relative ai componenti riammessi in servizio, necessari all'utente/installatore per determinare in maniera definitiva l'aeronavigabilità del componente. A tal fine, le informazioni devono essere chiare, complete ed esposte in una forma ed in modi adeguati allo scopo di una tale determinazione.

Ogni dicitura deve riferirsi in maniera inequivocabile ad un determinato componente.

Se non vi è nulla da dichiarare, si scriverà «nessuno».

Qui di seguito si riportano alcuni esempi di condizioni in virtù dei quali si renderebbe necessaria la presenza di diciture nel campo 13:

- quando il certificato è utilizzato per ragioni di conformità si deve inserire la seguente dicitura all'inizio del campo 13:

«UNICAMENTE PER CONFORMITÀ; NON UTILIZZABILE PER L'INSTALLAZIONE SU AEROMOBILI, MOTORI, ELICHE IN FUNZIONE CHE SONO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE».

- Nel caso in cui i dati di progetto non siano approvati dall'Agenzia, si deve identificare l'autorità competente del paese terzo responsabile per l'approvazione dei dati di progetto e si devono inserire le seguenti dichiarazioni assieme ad un riferimento d'identificazione dell'approvazione:

«Dati di progetto approvati da <indicare l'autorità competente responsabile di un paese terzo ed il riferimento dell'approvazione>».

- Ricertificazione di nuovi componenti da fini di conformità a fini di aeronavigabilità al momento dell'approvazione dei dati di progetto approvati, a condizione che gli elementi si conformino ai dati di progettazione approvati.

Premesso che non si è riscontrata alcuna variazione durante il processo di approvazione dei dati di progetto, il produttore può dichiarare che i dati di progetto sono stati approvati e che, se lo specifico componente è ancora nelle condizioni in cui si trovava quando è stato spedito all'utente/installatore, è possibile utilizzarlo per l'installazione. Il produttore deve rendere questa dichiarazione su un secondo modello 1 AESA ove, oltre a qualsiasi altra osservazione necessaria, si devono fornire i chiarimenti necessari ritenuti appropriati. La dichiarazione deve essere del seguente tenore: «RICLASSIFICAZIONE DI NUOVE PARTI DAL LIVELLO DI CONFORMITÀ AL LIVELLO DI AERONAVIGABILITÀ: IL PRESENTE DOCUMENTO CERTIFICA UNICAMENTE L'APPROVAZIONE DEI DATI DEL PROGETTO IN BASE AL QUALE QUESTO COMPONENTE (QUESTI COMPONENTI) SONO STATI PRODOTTI, MA NON CERTIFICA IL GRADO DI CONFORMITÀ/LA CONDIZIONE SUCCESSIVA ALLA RIAMMISSIONE DEL MODELLO 1 AESA AVENTE RIFERIMENTO ...».

Il modello 1 AESA (sia per finalità di conformità che di aeronavigabilità) deve essere generato dalla medesima organizzazione, ovverosia il produttore originario o primario, qualsivoglia tra i due abbia presentato il modello 1 AESA originale per fini di conformità.

- Nel caso in cui il certificato non sia emesso in conformità alla parte 21, si deve fare uso della seguente dichiarazione:

«Il presente certificato è stato emesso in conformità [alle regole applicabili diverse dalla parte 21]».

- Per i gruppi motore ed elica completi, si deve fare riferimento al certificato di omologazione applicabile.
- Per i gruppi motore ed elica completi, si deve produrre ogni ulteriore dichiarazione di esportazione richiesta dal paese di importazione, come normalmente specificato nella scheda tecnica del certificato di omologazione.
- Per gruppi motore completi, si deve produrre una dichiarazione di conformità, con i requisiti per le emissioni aggiornati, validi alla data di produzione del motore.
- Per gli articoli ETSO, specificare il codice autorizzazione ETSO applicabile.
- Restrizioni d'uso per i componenti riparati.
- Standard di modifica.
- Componenti alternativi approvati forniti.
- Concessioni applicabili.
- Non conformità con specifiche di certificazione.
- Particolarità sul lavoro di riparazione effettuato o riferimento ad un documento in cui sono specificate tali informazioni.
- Conformità, o non-conformità, con le direttive di aeronavigabilità od i bollettini dell'assistenza tecnica.
- Informazioni sui componenti a durata limitata.
- Condizione dei componenti o riferimento ad un documento che specifica questa informazione in dettaglio.
- Data di produzione o di riparazione.
- Informazioni utili per la vendita al dettaglio.
- Penurie.
- Tempo di funzionamento da nuovo (TSN), tempo di funzionamento da revisione (TSO), ecc.
- Eccezioni alle normative speciali conosciute del paese importatore.
- Segnatamente configurato per fare fronte ai requisiti speciali noti del paese importatore.
- Ricertificazione dei «nuovi» componenti precedentemente rimessi in servizio.

Campo 14 Questo campo può essere utilizzato unicamente per indicare lo stato dei nuovi componenti.

La finalità principale del certificato è riammettere in servizio componenti per fini di aeronavigabilità, il che significa assicurare la conformità con i dati di progettazione approvati e la condizione di funzionamento sicuro.

L'Unione europea ritiene che il certificato di aeronavigabilità sia valido in tutto il mondo a meno che non sussistano delle condizioni specifiche d'importazione.

Quando si utilizza un modello 1 AESA per fini di aeronavigabilità al fine di soddisfare le condizioni d'importazione notificate tramite esso, la conformità con queste condizioni d'importazione è certificata in base agli accordi bilaterali od altri accordi di lavoro. Siccome il codice prodotto è specificato nel campo 8 e la conformità con qualsiasi condizione specifica di importazione è inserita nel campo 13, con la menzione «approvato» s'intende l'approvazione specifica dell'autorità competente del paese importatore.

Il certificato può essere anche utilizzato come certificato di conformità quando i componenti sono conformi a dati di progetto applicabili che non sono approvati per un motivo specificato nel campo 13 (ad esempio certificato di omologazione sospeso, unicamente per prova, dati approvati in sospeso).

In questo caso, all'inizio del campo 13 e non in un documento separato, si deve inserire la seguente dichiarazione aggiuntiva: «UNICAMENTE PER CONFORMITÀ; NON UTILIZZABILI PER L'INSTALLAZIONE SU AEROMOBILI, MOTORI ED ELICHE IN FUNZIONAMENTO CHE SONO OGGETTO DI UN CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE».

Non si possono menzionare nel medesimo certificato gruppi di componenti riammessi in servizio per fini di aeronavigabilità e di conformità. Si prega di fare riferimento anche alle istruzioni per la compilazione del campo 9.

- Campo 15 Inserire la firma autografa di una persona a cui un'impresa di produzione approvata conferisce l'autorità di emettere certificazioni relative a nuovi componenti. L'uso di un timbro al posto di una firma non è autorizzato, ma la persona autorizzata può aggiungere alla sua firma un timbro con l'indicazione dei suoi dati al fine di facilitarne il riconoscimento. Qualora, in ogni caso particolare, sia presente il consenso dell'autorità competente, le firme generate dal computer sono consentite se è possibile dimostrare che esiste un livello equivalente di controllo, rintracciabilità e responsabilità. [Si veda la parte AMC 21A.163(c) per quanto riguarda la firma generata tramite computer].
- Campo 16 Specificare il riferimento completo dell'autorizzazione concessa dall'autorità competente all'organizzazione che riammette in servizio i nuovi componenti.
- Campo 17 Inserire il nome della persona che appone la sua firma nel campo 15, in stampatello, a macchina, o scritta in una forma leggibile.
- Campo 18 Inserire, nel formato giorno/mese/anno, la data in cui si appone la firma nel campo 15. Il mese deve essere specificato in lettere. (Si deve utilizzare un numero sufficiente di lettere in maniera tale che non vi sia ambiguità in merito al mese a cui si fa riferimento).
- Campo 19 Non utilizzato e da deppennare per la riammissione in servizio di nuovi componenti.
- Campo 20 Non utilizzato e da deppennare per la riammissione in servizio di nuovi componenti.
- Campo 21 Non utilizzato e da deppennare per la riammissione in servizio di nuovi componenti.
- Campo 22 Non utilizzato e da deppennare per la riammissione in servizio di nuovi componenti.
- Campo 23 Non utilizzato e da deppennare per la riammissione in servizio di nuovi componenti.

STATO MEMBRO

membro

dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea

CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ

RIFERIMENTO ARC:

Ai sensi del Regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio attualmente in carica, lo Stato membro certifica che il seguente aeromobile:

Fabbricante di aeromobili:

Designazione del produttore di aeromobili:

Tipo di aeromobile:

Registrazione:

Numero di serie:

è considerato idoneo all'aeronavigabilità alla data del rilascio.

Data del rilascio:

Data di scadenza:

Firma:

Autorizzazione n.:

LOGO dell'autorità competente.

PERMESSO DI VOLO

(*)	
L'autorità competente dello Stato membro di registrazione, riconosciuta in virtù del regolamento (CE) n. 1592/2002, con il presente documento autorizza l'aeromobile in oggetto a volare entro i confini dello Stato membro nel rispetto delle condizioni sotto elencate. La presente autorizzazione è valida anche per il volo verso ed entro i confini di altri Stati, purché si ottenga un'approvazione separata dalle autorità competenti di detti Stati.	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione
2. Fabbricante/tipo di aeromobile	3. Numero di serie
4. L'autorizzazione riguarda	
5. Limitazioni/annotazioni	
6. Data e luogo di emissione	7. Firma del rappresentante dell'autorità competente

Modello AESA 20

Il presente documento deve essere sempre conservato a bordo durante il volo

(*) Ad uso dello Stato di registrazione

LOGO EASA

LOGO dell'autorità competente.

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA

(*)	(Stato membro di registrazione) (Autorità che rilascia il certificato)	(*)
1. Nazionalità e contrassegni di registrazione	2. Fabbricante e designazione dell'aeromobile a cura del fabbricante	3. Numero di serie dell'aeromobile
4. Categorie		
<p>5. Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944 e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 5(3)(b), in relazione all'aeromobile succitato che si considera idoneo se mantenuto ed operato in accordo con le precedenti disposizioni ed i limiti operativi applicabili.</p> <p>In aggiunta a quanto sopra, si applicano le seguenti restrizioni:</p> <p>(**) [L'aeromobile può essere impiegato per la navigazione internazionale nonostante le precedenti restrizioni].</p> <p>Data di emissione: _____ Firma: _____</p> <p>6. Il presente certificato di aeronavigabilità è valido salvo revoca da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di registrazione. Al presente documento deve essere allegato un certificato di revisione dell'aeronavigabilità.</p>		

Modello AESA 24

Il presente documento deve essere sempre conservato a bordo durante il volo

(*) Ad uso dello Stato di registrazione
 (**) Cancellare le voci non pertinenti

LOGO EASA

LOGO dell'autorità competente.

CERTIFICATO DI AERONAVIGABILITÀ

(*)	(Stato membro di registrazione) (Autorità che rilascia il certificato)	(*)
1. Nazionalità e contrassegni di registrazione	2. Fabbricante e designazione dell'aeromobile a cura del fabbricante	3. Numero di serie dell'aeromobile
4. Categorie		
<p>5. Il presente certificato di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, del 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 5, paragrafo 2, lettera c), in relazione all'aeromobile summenzionato, che si considera idoneo ai fini dell'aeronavigabilità se mantenuto e impiegato in accordo con le precedenti disposizioni e i limiti operativi applicabili.</p> <p>Data di rilascio:</p> <p>Firma:</p> <p>Limitazioni/note:</p>		
<p>6. Il presente certificato di aeronavigabilità è valido a meno che non sia revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione. Un certificato di aeronavigabilità valido deve essere allegato al presente certificato.</p>		

Modello EASA 25

Il presente documento deve essere sempre conservato a bordo durante il volo

(*) Ad uso dello Stato di registrazione

Ad uso dello Stato di registrazione	1. Stato di registrazione	2. Documento numero:		
CERTIFICATO ACUSTICO				
3. Nazionalità e contrassegni di registrazione	4. Fabbricante e designazione dell'aeromobile a cura del fabbricante		5. Numero di serie dell'aeromobile	
6. Motore		7. Elica (*)		
8. Massa massima al decollo (kg)	9. Massa massima all'atterraggio (kg) (*)	10. Standard acustico		
11. Modifiche supplementari apportate al fine di garantire l'osservanza delle norme di certificazione acustica				
12. Livello di rumore laterale/a potenza piena (*)	13. Rumorosità in atterraggio (*)	14. Rumorosità in parata aerea (*)	15. Rumorosità in sorvolo (*)	16. Rumorosità al decollo (*)
Annotazioni				
17. Il presente certificato acustico è rilasciato ai sensi dell'allegato 16, volume I, alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, tenutasi in data 7 dicembre 1944, e del regolamento (CE) n. 1592/2002, articolo 6, in relazione all'aeromobile summenzionato, che si considera rispondente allo standard acustico di cui sopra, se mantenuto e impiegato in accordo con i requisiti ed i limiti operativi applicabili.				
18. Data del rilascio		19. Firma		

Modello AESA 45

(*) Queste caselle possono essere omesse in base al capitolo sulla certificazione.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE		
1. Stato di produzione	2. Autorità competente dello Stato membro dell'Unione Europea o AESA	3. N. rif. dichiarazione
4. Impresa		
5. Tipo di aeromobile	6. Rif. certificato di omologazione del tipo	
7. Registrazione o contrassegno aeromobile	8. Identificativo fabbricante n.	
9. Descrizione motori/eliche (*)		
10. Modifiche e/o bollettini di servizio (*)		
11. Norme di aeronavigabilità		
12. Concessioni		
13. Esenzioni, limitazioni di responsabilità e deroghe (*)		
14. Annotazioni		
15. Certificato di aeronavigabilità		
16. Requisiti supplementari		
17. Dichiarazione di conformità Con il presente documento, si certifica che l'aeromobile è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi descrittivi di cui sopra, ai numeri 9, 10, 11, 12 e 13. L'aeromobile è in condizione di operare in sicurezza. L'aeromobile è stato sottoposto ad opportune prove in volo.		
18. Firma	19. Nome e cognome	20. Data (gg/mm/aa)
21. Estremi dell'approvazione dell'impresa di produzione		

Modello AESA 52

(*) Cancellare le voci non pertinenti

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE — MODELLO AESA 52

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Per le finalità della parte 21, sezione A, capitolo F, per dichiarazione di conformità s'intende il modello AESA 52 per aeromobili completi oppure il modello 1 AESA per altri prodotti, parti, pertinenze e/o materiali.

Per persona autorizzata si intende una persona identificata come firmataria nel manuale accettato dall'autorità competente e fornito in conformità al punto 21A.125(b).

Per posizione responsabile si intende una posizione detenuta da una persona con un campo d'azione che comprende la responsabilità per la conformità del prodotto, e che ha sufficiente autorità per prevenire la riammissione in servizio di componenti che non sono conformi ai dati di progetto applicabili e/o non sono in grado di funzionare in modo sicuro.

1 FINALITÀ E SCOPO

L'utilizzo del certificato di conformità dell'aeromobile emesso da un fabbricante ai sensi della parte 21, sezione A, capitolo F è descritto qui di seguito al punto 21A.130 assieme ai corrispondenti mezzi di conformità accettabili.

La finalità della dichiarazione di conformità dell'aeromobile (modello AESA 52), emessa in base alla parte 21, sezione A, capitolo G, è di consentire al titolare di un'approvazione di un'impresa appropriata di potere esercitare il privilegio di ottenere un singolo certificato di aeronavigabilità dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.

2 GENERALITÀ

La dichiarazione di conformità deve essere conforme al formato allegato compresi i numeri dei campi e la collocazione di ciascun campo. Le dimensioni dei campi possono essere adattate alle singole certificazioni, ma comunque non in maniera tale da rendere iriconoscibile la dichiarazione di conformità. In caso di dubbio, si prega di consultare l'autorità competente.

La dichiarazione di conformità può essere prestampata o redatta al computer ma, in entrambi i casi, la stampa di righe e caratteri deve essere chiara e leggibile. La pre stampa è permessa in conformità al modello allegato, ma non sono autorizzate altre certificazioni.

È possibile effettuare la compilazione a macchina/col computer oppure a mano utilizzando lettere maiuscole per permettere una facile leggibilità. Si possono accettare l'inglese e, se del caso, una o più lingue ufficiali degli Stati membri emittenti.

Una copia della dichiarazione e di tutti gli allegati di riferimento devono essere trattenuti dall'impresa di produzione approvata.

3 COMPLETAMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DA PARTE DEL DICHIARANTE

Al fine di rendere il documento una dichiarazione valida, è necessario inserire delle informazioni in tutti i campi.

Una dichiarazione di conformità non può essere emessa dall'autorità competente degli Stati membri di registrazione a meno che non siano approvati il progetto dell'aeromobile ed i prodotti in esso installati.

Le informazioni richieste nei campi 9, 10, 11, 12, 13 e 14 possono essere di riferimento a documenti considerati separati archiviati a cura dell'organizzazione di produzione, a meno che l'Autorità competente non convenga diversamente.

Questa dichiarazione di conformità non è concepita per includere quelle parti dell'equipaggiamento che possono essere adattate per soddisfare le regole operative applicabili. Tuttavia, alcuni di questi singoli componenti devono essere compresi nel campo 10 od in un progetto di un modello approvato. Si rammenta pertanto agli operatori che costoro sono responsabili al fine di assicurare la conformità alle regole operative applicabili per il loro funzionamento particolare.

Campo 1 Inserire il nome dello Stato di produzione.

Campo 2 Specificare l'autorità competente sotto la cui competenza viene emessa la dichiarazione di conformità.

Campo 3 In questo campo si dovrebbe prestampare un numero di serie unico, per fini di controllo della dichiarazione e di rintracciabilità. Tranne che nel caso di un documento generato da un computer, il numero non deve essere prestampato nel caso in cui il computer sia programmato per produrre e stampare un solo numero.

Campo 4 Inserire il nome completo e l'indirizzo in cui hanno sede l'organizzazione che rilascia la presente dichiarazione. Questo campo può essere prestampato. È permesso inserire loghi e simboli simili, a condizione non fuoriescano dal campo.

Campo 5 Inserire la denominazione completa del modello di aeromobile come definita nel certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica.

Campo 6 Inserire i codici di riferimento del certificato di omologazione e dell'emissione dell'aeromobile di riferimento

Campo 7 Se l'aeromobile è registrato, si riporterà la marca di immatricolazione. Se l'aeromobile non è registrato, si tratterà di una marca che è accettata dalla competente autorità dello Stato membro e, se del caso, dalla competente autorità di un paese terzo.

- Campo 8 Inserire il numero di identificazione assegnato dal fabbricante per il controllo, la rintracciabilità ed il supporto tecnico di prodotto. Qualche volta si fa riferimento come ad un numero di serie del produttore o del costruttore.
- Campo 9 Inserire la denominazione completa del tipo di motore e di elica come definiti nel certificato di omologazione del modello e nella relativa scheda tecnica. Dovrebbero essere anche mostrati il codice d'identificazione del produttore e l'ubicazione di riferimento.
- Campo 10 Inserire cambiamenti di progetto approvati relativi alla definizione di aeromobile.
- Campo 11 Inserire un elenco di tutte le direttive di aeronavigabilità applicabili (o disposizioni equivalenti) ed una dichiarazione di conformità, accompagnata da una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile compresi prodotti, parti, pertinenze ed attrezzature installate. Si dovrà indicare qualsiasi requisito di adempimento futuro.
- Campo 12 Specificare uno scostamento non intenzionale approvato dal progetto del modello approvato a cui a volte si fa riferimento, come, ad esempio, concessioni, divergenze o non conformità.
- Campo 13 Qui si possono inserire unicamente esenzioni accordate, rinunce o deroghe.
- Campo 14 Osservazioni. Qualsiasi dichiarazione, informazione, dato particolare o limitazione che può condizionare l'aeronavigabilità dell'aeromobile. In assenza di informazioni o dati rilevanti, si prega di riportare la menzione «NESSUNO».
- Campo 15 Inserire le menzioni «certificato di aeronavigabilità», oppure «certificato ristretto di aeronavigabilità», oppure per il certificato di aeronavigabilità richiesto.
- Campo 16 In questo campo si dovrebbero menzionare requisiti aggiuntivi come quelli resi noti da un paese importatore.
- Campo 17 La validità della dichiarazione di conformità dipende dalla perfetta compilazione di tutti i blocchi presenti sul modello. Una copia della relazione della prova di volo assieme alle anomalie registrate e ad informazioni di rettifica dovrebbe essere archiviata dal titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione. La relazione dovrebbe essere controfirmata dal personale addetto alla certificazione e da un membro dell'equipaggio, ad esempio il pilota che effettua il volo di prova od un ingegnere di bordo che prende parte alle prove. I voli di prova effettuati sono quelli stabiliti sotto il controllo del sistema di qualità, così come definito al punto 21A.139, ed in particolare al punto 21A.139(b)(1)(vi), al fine di assicurare che l'aeromobile sia conforme ai dati di progetto applicabili e sia in grado di funzionare in maniera sicura.
- L'elencazione dei componenti forniti (o resi disponibili) al fine di soddisfare gli aspetti operativi sicuri di questa dichiarazione dovrebbero essere archiviati dal titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione.
- Campo 18 La dichiarazione di conformità può essere firmata dalla persona autorizzata dal titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione in conformità al punto 21A.145(d). Si consiglia di evitare una firma riprodotta con un timbro di gomma.
- Campo 19 Il nome della persona che appone la sua firma sul certificato deve essere scritto a macchina o in stampatello, in una forma leggibile.
- Campo 20 Nel presente campo si dovrebbe specificare la data della firma della dichiarazione di conformità.
- Campo 21 Si dovrebbe riportare il riferimento dell'approvazione dell'autorità competente del titolare dell'approvazione dell'impresa di formazione.

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — CRS

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE DI PRODUZIONE APPROVATA]

Estremi dell'approvazione dell'impresa di produzione:**Certificato di rimissione in servizio in conformità al punto 21A.163(d).**

L'aeromobile Tipo N. costruttore/n. di registrazione

è stata mantenuta come specificato nell'ordine

Breve descrizione del lavoro svolto

Si certifica che il lavoro succitato è stato eseguito in conformità al punto 21A.163(d) e che, in conformità a tale lavoro, si ritiene l'aeromobile pronto per la rimissione in servizio e pertanto in grado di funzionare in modo sicuro.

Nome del responsabile della certificazione

(Firma):

Luogo

Data: . . — . . — (giorno, mese, anno)

CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO — MODELLO AESA 53

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il campo BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO SVOLTO che appare nel MODELLO AESA 53 dovrebbe comprendere il riferimento ai dati approvati utilizzati per svolgere il lavoro.

Il campo LUOGO, che appare nel MODELLO AESA 53, si riferisce al luogo in cui si sono svolti i lavori di manutenzione, e non al luogo in cui si trova la sede dell'impresa (se diversa).

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE**Autorità competente**

di uno Stato membro della

UNIONE EUROPEA * oppure AESA

CERTIFICATO DI APPROVAZIONE

RIFERIMENTO: NAA.G.XXXX

In conformità alle normative europee vigenti e nei limiti delle condizioni sotto specificate,
con il presente documento l'autorità competente certifica che

**Denominazione impresa
Indirizzo**

è una

IMPRESA DI PRODUZIONE

approvata ai sensi della Parte 21, Sezione A, Capitolo G.

CONDIZIONI

1. L'approvazione è limitata a quanto specificato nei termini di approvazione allegati.
2. L'approvazione è subordinata al rispetto delle procedure delineate nel Manuale dell'impresa di produzione.
3. L'approvazione rimane valida fintantoché l'impresa di produzione opera in conformità alla Parte 21, sezione A, capitolo G.

Data del primo rilascio:	Data del presente rilascio:	Firma:
		Per l'Autorità competente o AESA

AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

**Autorità competente
di uno Stato membro
dell'Unione europea o AESA**

[NOME DEL RICHIEDENTE]
[DENOMINAZIONE COMMERCIALE (se diversa)]
[INDIRIZZO COMPLETO DEL RICHIEDENTE]

Data (giorno, mese, anno)
Riferimento [NAA].F.[XXX]

Oggetto: PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE, AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Egregi Signori,

a seguito delle verifiche condotte, abbiamo riscontrato il Vostro sistema di controllo della produzione conforme ai sensi della parte 21, sezione A, capitolo F.

Pertanto, nei limiti delle condizioni sotto specificate, autorizziamo la dimostrazione di conformità dei prodotti, delle parti e delle pertinenze qui menzionati secondo la parte 21, sezione A, capitolo F.

N. di unità	Cod. prodotto	N. di serie
AEROMOBILE		
PARTI		

La presente autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni:

L'autorizzazione è valida purché la [denominazione impresa] continui ad operare in conformità alla parte 21, sezione A, capitolo F.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle procedure contenute nel manuale della [denominazione impresa] con riferimento/data di pubblicazione

L'autorizzazione scade il

La dichiarazione di conformità rilasciata dalla [denominazione impresa] secondo le prescrizioni della parte 21A.130 deve essere ratificata dall'Autorità che emana la presente autorizzazione, in base alla procedura del manuale succitato.

La [denominazione impresa] è tenuta a notificare immediatamente all'Autorità che emana la presente autorizzazione qualsiasi modifica al sistema di controllo della produzione che possa avere ripercussioni sulle procedure d'indagine, sulla conformità o sull'aeronavigabilità dei prodotti e delle parti elencati in questo documento.

Data e firma

REGOLAMENTO (CE) N. 1703/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	114,3
	060	93,1
	064	127,4
	070	75,1
	096	72,9
	999	96,6
0707 00 05	052	101,8
	999	101,8
0709 90 70	052	116,7
	999	116,7
0805 50 10	052	81,8
	388	65,4
	524	58,8
	528	53,7
	800	63,0
	999	64,5
0806 10 10	052	97,5
	064	105,0
	999	101,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	81,3
	400	68,3
	508	112,5
	512	106,6
	720	71,2
	800	153,9
	804	103,6
	999	99,6
0808 20 50	052	107,6
	064	53,0
	388	72,7
	720	91,0
	999	81,1
0809 30 10, 0809 30 90	052	103,9
	624	141,3
	999	122,6
0809 40 05	052	51,4
	060	54,5
	066	77,8
	624	99,6
	999	70,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1704/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003**

**che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di
azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazio-

zione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

<i>(EUR/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	0,00
1003 00 90 9000	0,00
1005 90 00 9000	0,00
1006 30 92 9100	129,00
1006 30 92 9900	129,00
1006 30 94 9100	129,00
1006 30 94 9900	129,00
1006 30 96 9100	129,00
1006 30 96 9900	129,00
1006 30 98 9100	129,00
1006 30 98 9900	129,00
1006 30 65 9900	129,00
1007 00 90 9000	0,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 10 00 9500	38,25
1102 20 10 9200	47,87
1102 20 10 9400	41,03
1103 11 10 9200	0,00
1103 13 10 9100	61,54
1104 12 90 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1705/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il quarto trimestre 2003 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono supe-

riori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 possono essere presentate, ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

ALLEGATO

Gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° gennaio al 31 marzo 2004 (in t)
E1	100,00	101 094,50
E2	40,79	1 750,00
E3	100,00	10 092,58
P1	87,57	1 550,00
P2	100,00	2 384,40
P3	2,43	175,00
P4	14,08	250,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1706/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di settembre 2003 per taluni prodotti del settore del pollame nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore del pollame, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di pollame e di taluni altri prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003 vertono su quantitativi superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire un'equa ripartizione dei quantitativi.

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.
⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24.

ALLEGATO

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2003
1	1,51
2	1,51
3	1,53
4	2,07
5	2,35

REGOLAMENTO (CE) N. 1707/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Scotch whisky per il periodo 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93 stabilisce che i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali messi sotto controllo e distillati, ai quali è applicato un coefficiente fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, in base alla tendenza constatata nell'andamento di tali quantitativi nel corso del numero di anni corrispondente al periodo medio di invecchiamento della bevanda. In base alle informazioni fornite dal Regno Unito in merito al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2002, il periodo medio di invecchiamento nel 2002 era di sette anni per lo Scotch whisky. Occorre fissare i coefficienti per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2004.

- (2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁵⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2003/2004.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004, i coefficienti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali impiegati nel Regno Unito per la fabbricazione di Scotch whisky sono fissati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI AL REGNO UNITO

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	All'orzo trasformato in malto impiegato per la fabbricazione di malt whisky	Ai cereali impiegati per la fabbricazione di grain whisky
1° ottobre 2003-30 settembre 2004	0,514	0,443

**REGOLAMENTO (CE) N. 1708/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003**

**che fissa i coefficienti applicabili ai cereali esportati sotto forma di Irish whiskey per il periodo
2003/2004**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2825/93 della Commissione, del 15 ottobre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla determinazione e alla concessione di restituzioni adattate per i cereali esportati sotto forma di talune bevande alcoliche ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2825/93, i quantitativi ai quali si applica la restituzione sono i quantitativi di cereali sottoposti a controllo, distillati e moltiplicati per un coefficiente, fissato annualmente per ogni Stato membro interessato. Tale coefficiente esprime il rapporto esistente tra i quantitativi totali esportati e i quantitativi totali commercializzati della bevanda alcolica in questione, sulla base della tendenza registrata nell'andamento di tali quantitativi durante il numero di anni corrispondente al periodo medio d'invecchiamento di detta bevanda alcolica. Sulla base delle informazioni fornite dall'Irlanda in merito al periodo 1° gennaio — 31 dicembre 2002, il periodo medio d'invecchiamento del whiskey irlandese nel 2002 era di cinque anni. Occorre pertanto fissare i coefficienti per il periodo compreso dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004.

- (2) L'articolo 10 del protocollo 3 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ⁽⁵⁾ esclude la concessione di restituzioni all'esportazione nel Liechtenstein, in Islanda e in Norvegia. La Comunità ha inoltre concluso accordi con alcuni paesi terzi che comportano la soppressione delle restituzioni all'esportazione. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2825/93, occorre tenerne conto nel calcolo dei coefficienti per il periodo 2003/2004.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004 i coefficienti previsti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2825/93, applicabili ai cereali utilizzati in Irlanda per la fabbricazione di Irish whiskey, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 29.

⁽⁵⁾ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 1.

ALLEGATO

COEFFICIENTI APPLICABILI IN IRLANDA

Periodo di applicazione	Coefficiente applicabile	
	all'orzo utilizzato per la fabbricazione di Irish whiskey, categoria B ⁽¹⁾	ai cereali utilizzati per la fabbricazione di Irish whiskey, categoria A
dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2004	0,262	0,367

⁽¹⁾ Compreso l'orzo trasformato in malto.

REGOLAMENTO (CE) N. 1709/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003
relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2124/83 della Commissione ⁽³⁾, relativo alle dichiarazioni di raccolto e di scorte di riso, non corrisponde più alla classificazione dei tipi di riso attualmente in vigore. A fini di chiarezza occorre pertanto abrogare tale regolamento e sostituirlo con il presente regolamento.
- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (CE) n. 3072/95, i produttori devono presentare dichiarazioni di raccolto e di scorte e le riserie devono effettuare dichiarazioni di scorte. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati precisi ricavati dalle suddette dichiarazioni.
- (3) Le informazioni fornite nell'ambito di tali dichiarazioni devono soprattutto permettere alla Commissione di stendere, all'inizio di ogni campagna, un bilancio delle disponibilità di riso in modo da assicurare una migliore gestione del mercato. In vista di tale obiettivo occorre pertanto precisare il contenuto delle dichiarazioni e le date limite di trasmissione, nonché definire le condizioni della loro comunicazione alla Commissione.
- (4) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I produttori o i raggruppamenti di produttori trasmettono ogni anno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è situata la loro azienda o ad ogni altra autorità designata da tale Stato membro:

- a) anteriormente al 15 ottobre, la dichiarazione delle scorte detenute al 31 agosto, facendo la distinzione fra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 e specificandone i quantitativi detenuti e la resa in grani interi;

- b) anteriormente al 15 novembre, la dichiarazione del raccolto, facendo la distinzione fra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95 e specificando la superficie utilizzata e la produzione ottenuta.

Articolo 2

Per quanto riguarda le attività di trasformazione e importazione che svolgono, le riserie trasmettono ogni anno, anteriormente al 15 ottobre, all'organismo d'intervento dello Stato membro in cui sono situate o ad ogni altra autorità designata da tale Stato membro, la dichiarazione delle scorte di riso detenute al 31 agosto, facendo la distinzione tra i tipi di riso di cui all'allegato A, punto 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, suddivisi rispettivamente in prodotti comunitari e prodotti importati da paesi terzi. I quantitativi in giacenza sono ripartiti in funzione della fase di lavorazione. Per ciascun quantitativo di risone (riso «paddy») o di riso semilavorato viene indicata anche la resa in grani interi.

Articolo 3

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

- a) anteriormente al 15 novembre, le informazioni indicate agli allegati I e II derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1, lettera a), e all'articolo 2;
- b) anteriormente al 15 dicembre, le informazioni indicate all'allegato III derivanti dal riepilogo dei dati riportati nelle dichiarazioni di raccolto di cui all'articolo 1, lettera b), e dalla stima delle rese in grani interi previste per il raccolto.

Le informazioni trasmesse possono essere modificate fino al 15 gennaio al più tardi.

2. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 sono inviate per posta elettronica all'indirizzo indicato negli allegati I, II e III.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le disposizioni opportune per il deposito e la centralizzazione delle dichiarazioni su scala nazionale.

Essi adottano, in materia di controllo, tutte le misure necessarie per accertare che le dichiarazioni siano conformi alla realtà.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni e le misure in questione.

Articolo 5

Il regolamento (CE) n. 2124/83 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 205 del 29.7.1983, pag. 16.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a partire dal 1° settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il riepilogo delle dichiarazioni dei produttori o dei raggruppamenti di produttori previste all'articolo 1, lettera a), che gli Stati membri devono inviare per via elettronica all'indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2:

AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

Dichiarazione delle scorte detenute dai produttori al 31 agosto 2...

(indicare l'anno, ad esempio 2003)

Tipi di riso	Quantitativi di risone (riso «paddy») (tonnellate)	Resa del risone (riso «paddy») in grani interi (%)	Quantitativi in equivalente riso lavorato (grani interi) (tonnellate)
(1)			
Riso a grani tondi	}		
1006 10 21			
1006 10 92			
Riso a grani medi			
1006 10 23			
1006 10 94			
Riso a grani lunghi A	}		
1006 10 25			
1006 10 96			
(2)			
Riso a grani lunghi B	}		
1006 10 27			
1006 10 98			
Totale (1) + (2)			

ALLEGATO II

Informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), per il riepilogo delle dichiarazioni degli operatori economici previste all'articolo 2, che gli Stati membri devono inviare per via elettronica all'indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2:

AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

Dichiarazione delle scorte detenute dalle riserie al 31 agosto 2...

(indicare l'anno, ad esempio 2003)

Tipi di riso	Risone (riso «paddy»)			Riso semigreggio			Riso semilavorato o lavorato		Quantitativi totali in equivalente riso lavorato (grani interi) (tonnellate) =AxB+CxD +E												
	Codice NC	Quantità (tonnellate) A	Resa in grani interi (%) B	Codice NC	Quantità (tonnellate) C	Resa in grani interi (%) D	Codice NC	Quantità (tonnellate) E													
(A) Produzione comunitaria	(1) Riso a grani tondi	1006 10 21 } 1006 10 23 } 1006 10 25 }		1006 20 11 } 1006 20 13 } 1006 20 15 }			1006 30 21														
							1006 30 23														
							1006 30 25														
							1006 30 42														
							1006 30 44														
							1006 30 46														
							Riso a grani medi			1006 10 92 }		1006 20 92 }			1006 30 61						
															Riso a grani lunghi A	1006 10 94 }		1006 20 94 }			1006 30 63
																					1006 30 65
	1006 10 96 }		1006 20 96 }			1006 30 92															
							1006 30 94														
							1006 30 96														
	(2) Riso a grani lunghi B	1006 10 27 } 1006 10 98 }		1006 20 17 } 1006 20 98 }			1006 30 27														
							1006 30 48														
							1006 30 67														
1006 30 98																					
Totale (1) + (2)	1006 10			1006 20			1006 30														

(B) Prodotti importati da paesi terzi	(1) Riso a grani tondi Riso a grani medi Riso a grani lunghi A	1006 10 21			1006 20 11			1006 30 21		
		1006 10 23			1006 20 13			1006 30 23		
		1006 10 25			1006 20 15			1006 30 25		
		1006 10 92			1006 20 92			1006 30 42		
		1006 10 94			1006 20 94			1006 30 44		
		1006 10 96			1006 20 96			1006 30 44		
								1006 30 61		
								1006 30 63		
								1006 30 65		
								1006 30 92		
						1006 30 94				
						1006 30 96				
	(2) Riso a grani lunghi B	1006 10 27			1006 20 17			1006 30 27		
		1006 10 98			1006 20 98			1006 30 48		
	Totale (1) + (2)	1006 10			1006 20			1006 30 67		
	Totale (A) + (B)	1006 10			1006 20			1006 30 98		
								1006 30		
								1006 30		

ALLEGATO III

Informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per il riepilogo delle dichiarazioni dei produttori o dei raggruppamenti di produttori previste all'articolo 1, lettera b), che gli Stati membri devono inviare per via elettronica all'indirizzo indicato di seguito, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2:

AGRI-C2-RICE-STOCKS@CEC.EU.INT

Dichiarazioni dei raccolti della campagna 2... / 2...

(indicare la campagna corrispondente, ad esempio 2003/2004)

Tipi di riso	Superficie (ettari)	Resa di risone (riso «paddy» (tonnellate/ettaro)	Quantitativi di risone (riso «paddy» (tonnellate)	Resa del risone (riso «paddy») in grani interi (%)	Quantitativi in equivalente riso lavorato (grani interi) (tonnellate)
(1)					
Riso a grani tondi	}				
1006 10 21					
1006 10 92					
Riso a grani medi					
1006 10 23					
1006 10 94					
Riso a grani lunghi A					
1006 10 25	}				
1006 10 96					
(2)					
Riso a grani lunghi B	}				
1006 10 27					
1006 10 98					
Totale (1) + (2)					

REGOLAMENTO (CE) N. 1710/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il titolo III, capo II del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1411/2003 ⁽⁴⁾, disciplina l'applicazione del regime di aiuto per la distillazione dei vini in alcole per usi commestibili.
- (2) Le disposizioni previste da tale capitolo stabiliscono, tra l'altro, il periodo di apertura della distillazione e il volume di vino oggetto di contratti di distillazione che può essere distillato prima della data di approvazione definitiva del contratto. In base all'esperienza maturata nel corso della campagna precedente, appare necessario modificare il periodo suddetto e la quantità di vino da distillare.
- (3) Inoltre, il capitolo II del titolo III del citato regolamento determina la percentuale di produzione limitatamente alla quale i produttori possono partecipare alla distillazione. È opportuno determinare tale percentuale per la campagna 2003/2004.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1623/2000.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° ottobre al 31 dicembre di ciascuna campagna è aperta la distillazione di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola prevista dall'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.»;

2) al paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La quantità di vini da tavola e di vini atti a diventare vini da tavola per la quale ciascun produttore può sottoscrivere contratti è limitata ad una percentuale, da stabilirsi, della sua produzione di tali vini, dichiarata nel corso di una delle ultime tre campagne, compresa, se già dichiarata, la produzione della campagna in corso. Nel corso di una data campagna, il produttore non può cambiare l'anno di produzione scelto come anno di riferimento per il calcolo di tale percentuale. Per la campagna 2003/2004 tale percentuale è fissata al 25 %.»;

3) il testo del paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. In deroga al paragrafo 5, gli Stati membri possono approvare i contratti o le dichiarazioni anteriormente al 25 gennaio, limitatamente ad un quantitativo non superiore al 40 % di quello indicato in tali contratti o dichiarazioni.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 201 dell'8.8.2003, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1711/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2003****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 127^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema,

il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*Per la 127^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 2003, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 127^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro \geq 82 %	Nello stato in cui si trova	213	215	—	215
		Concentrato	211	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	126	126	—	126
		Concentrato	126	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro \geq 82 %		85	81	—	81
	Burro < 82 %		83	79	—	—
	Burro concentrato		105	101	105	101
	Crema		—	—	36	34
Cauzione di trasformazione	Burro		94	—	—	—
	Burro concentrato		116	—	116	—
	Crema		—	—	40	—

REGOLAMENTO (CE) N. 1712/2003 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2003****che fissa il prezzo massimo d'acquisto del burro per la 80ª gara effettuata nel quadro della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2771/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2003 ⁽⁴⁾, stabilisce che, tenendo conto delle offerte ricevute per ciascuna gara, si procede alla fissazione di un prezzo d'intervento applicabile, oppure si può decidere di non dare seguito alla gara.

- (2) A seguito delle offerte ricevute, è opportuno fissare il prezzo massimo di acquisto al livello sotto indicati.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo massimo d'acquisto per la 80ª gara effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 2771/1999, per la quale il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 23 settembre 2003, è fissato a 295,38 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 17.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003**

**che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 299ª gara particolare
effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 299ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| — importo massimo dell'aiuto: | 105 EUR/100 kg, |
| — cauzione della destinazione: | 116 EUR/100 kg. |

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 1714/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1609/88 in ordine alla data entro la quale deve essere entrato all'ammasso il burro venduto a norma dei regolamenti (CEE) n. 3143/85 e (CE) n. 2571/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, il burro posto in vendita deve essere stato immagazzinato entro una data da stabilirsi.
- (2) Alla luce dell'andamento del mercato del burro e delle scorte disponibili, è opportuno modificare la data indicata all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88

della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1598/2003 ⁽⁶⁾, per quanto riguarda il burro di cui al regolamento (CE) n. 2571/97.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1609/88, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 deve essere entrato all'ammasso anteriormente al 1° gennaio 2002.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 143 del 10.6.1988, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 229 del 13.9.2003, pag. 7.

REGOLAMENTO (CE) N. 1715/2003 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2003

che fissa il tasso di restituzione definitivo e la percentuale di rilascio dei titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli (pomodori, arance, uve da tavola e mele)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1176/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1061/2003 della Commissione ⁽⁵⁾ ha fissato i quantitativi indicativi per i quali possono essere rilasciati titoli di esportazione del sistema B.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le uve da tavola e le mele.

- (3) Tale superamento non compromette il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2003 occorre fissare, per quanto concerne i pomodori, le arance, le uve da tavola e le mele, il tasso di restituzione definitivo al livello del tasso indicativo e fissare la percentuale di rilascio per i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio e i tassi di restituzione applicabili per le domande di titoli di esportazione del sistema B presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1061/2003 dal 1° luglio al 16 settembre 2003, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 settembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64.

⁽³⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 21.6.2003, pag. 44.

ALLEGATO

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi di restituzione applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2003 (pomodori, arance, uve da tavola e mele)

Prodotto	Tasso di restituzione (in EUR/t peso netto)	Percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti
Pomodori	21,0	100 %
Arance	21,0	100 %
Uve da tavola	21,0	100 %
Mele	19,0	100 %

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2003

che deroga alla decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda le norme d'origine per l'astice in pezzi proveniente da Saint Pierre e Miquelon

[notificata con il numero C(2003) 3335]

(2003/673/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 37 dell'allegato III,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 giugno 2003, Saint Pierre e Miquelon ha chiesto, per un periodo di cinque anni, una deroga alle norme d'origine di cui all'allegato III della decisione 2001/822/CE per quanto riguarda un quantitativo annuo di 105 tonnellate di code, zampe e chele cotte e congelate di astice, esportate da Saint Pierre e Miquelon.
- (2) Saint Pierre e Miquelon ha basato la richiesta sulla scomparsa della sua materia prima principale, la grancevola artica originaria, la cui popolazione si è spostata fuori dalle sue acque territoriali. La trasformazione di astici vivi non originari in code, zampe e chele cotte e congelate sostituirà la catena di produzione della grancevola artica venuta meno all'impresa interessata.
- (3) La deroga richiesta è giustificata ai sensi dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, in particolare dell'articolo 37, paragrafo 1, segnatamente per quanto riguarda lo sviluppo di un'industria esistente a Saint Pierre e Miquelon. La deroga è indispensabile per mantenere l'attività dello stabilimento interessato, che impiega un

numero considerevole di persone. Fatto salvo il rispetto di alcune condizioni riguardanti i quantitativi, la sorveglianza e la durata, la deroga non può arrecare grave pregiudizio ad un settore economico della Comunità o di uno o più Stati membri.

- (4) Occorre pertanto concedere una deroga per determinati quantitativi di code, zampe e chele cotte e congelate di astice trasformate a Saint Pierre e Miquelon e importate nella Comunità.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2003 ⁽³⁾, stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. Tali norme vanno applicate, mutatis mutandis, alla gestione dei quantitativi per i quali è concessa la deroga in questione.
- (6) Saint Pierre e Miquelon ha chiesto l'applicazione della deroga a decorrere dal 1° settembre 2003. Tuttavia, tenuto conto della data alla quale Saint Pierre e Miquelon ha presentato la richiesta e della durata della procedura decisionale, la deroga non può essere adottata anteriormente al 1° settembre. Essa pertanto deve applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2003.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

⁽¹⁾ GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 187 del 26.7.2003, pag. 16.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'allegato III della decisione 2001/822/CE, le code, zampe e chele cotte e congelate di astice di cui al codice NC ex 0306 12 90, trasformate a Saint Pierre e Miquelon, sono considerate originarie di Saint Pierre e Miquelon quando sono ottenute a partire da astice non originario, conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai quantitativi indicati in allegato importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2003 e il 30 settembre 2008.

Articolo 3

Gli articoli 308 *bis*, 308 *ter* e 308 *quater* del regolamento (CEE) n. 2454/93 riguardanti la gestione dei contingenti tariffari si applicano mutatis mutandis alla gestione dei quantitativi figuranti nell'allegato.

Articolo 4

1. Le autorità doganali di Saint Pierre e Miquelon adottano le misure necessarie per garantire i controlli quantitativi applicabili alle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati rilasciati conformemente alla presente decisione devono recare un riferimento a quest'ultima.

2. Ogni tre mesi, le autorità competenti di Saint Pierre e Miquelon trasmettono alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in virtù della presente decisione e il numero d'ordine di detti certificati.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati in virtù della presente decisione deve figurare una delle seguenti diciture:

- Excepción — Decisión ...
- Undtagelse — Beslutning ...
- Ausnahme — Entscheidung ...
- Παρέκκλιση — Απόφαση ...
- Derogation — Decision ...
- Dérogation — Décision ...
- Deroga — Decisione ...
- Afwijking — Beschikking ...
- Derrogação — Decisão ...
- Poikkeus — päätös ...
- Undantag — beslut ...

Articolo 6

La presente decisione si applica dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2008.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2003.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi importati nella Comunità da Saint Pierre e Miquelon*(in tonnellate)*

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativo
09.1660	ex 0306 12 90	Code, zampe e chele di astice (<i>Homarus</i> spp.), congelate	dall'1.10.2003 al 30.9.2004	105
			dall'1.10.2004 al 30.9.2005	105
			dall'1.10.2005 al 30.9.2006	105
			dall'1.10.2006 al 30.9.2007	105
			dall'1.10.2007 al 30.9.2008	105

CALENDARIO

1. Data raccomandata

La proposta dovrebbe essere adottata al più presto.

2. Motivazione della raccomandazione

L'articolo 37, paragrafo 8, dell'allegato III della decisione 2001/822/CE prevede che una decisione debba essere adottata entro 75 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di deroga; altrimenti, la richiesta si considera accettata nella sua integralità.

Il termine applicabile alla presente decisione è il **2 ottobre 2003**.
